



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

**ASSEMBLEA**

176<sup>a</sup> seduta pubblica  
martedì 17 dicembre 2019

Presidenza del vice presidente Calderoli,  
indi del vice presidente Rossomando  
e del vice presidente La Russa

**INDICE GENERALE**

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> .....	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i> ....	65
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i> .....	141

## INDICE

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## SUI LAVORI DEL SENATO COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ "IL FORTETO", RINVIO DELLA CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI, CONVOCAZIONE

PRESIDENTE.....5

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA  
Discussione e reiezione di proposta di modifica:

PRESIDENTE.....6, 9, 10

DE BERTOLDI (Fdi).....7

GASPARRI (FIBP-UDC).....8

FAGGI (L-SP-PSd'Az).....9

## DISEGNI DI LEGGE

## Discussione e approvazione:

**(1638) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (Approvato dalla Camera dei deputati):**

## Discussione e approvazione della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....11, 12, 13

BAGNAI (L-SP-PSd'Az).....11

MODENA (FIBP-UDC).....11

D'ARIENZO (PD).....12

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....13

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1638:

PRESIDENTE.....13

SAVIANE (L-SP-PSd'Az).....14

ENDRIZZI (M5S).....16

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....18

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1638:

PRESIDENTE.....18, 28, 29, 39, 51, 52, 58, 61

VONO (IV-PSI).....18

D'ARIENZO (PD).....21

PEPE (L-SP-PSd'Az).....23

PEROSINO (FIBP-UDC).....25

FENU (M5S).....27

D'INCA, ministro per i rapporti con il Parlamento.....29

MONTANI (L-SP-PSd'Az).....29

MALLEGNI (FIBP-UDC).....32

COMINCINI (IV-PSI).....35

EVANGELISTA (M5S).....37

BUCCARELLA (Misto).....39

STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)).....43

MARINO (IV-PSI).....44

DE BERTOLDI (Fdi).....48

FERRARI (PD).....50

AIROLA (M5S).....51

ROMEO (L-SP-PSd'Az).....51

D'ALFONSO (PD).....52

BAGNAI (L-SP-PSd'Az).....54

SCIASCIA (FIBP-UDC).....57

LEONE (M5S).....58

Votazione nominale con appello.....61

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....63

## ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2019.....64

## ALLEGATO A

## DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO N. 1638

Proposta di questione pregiudiziale.....65

Articolo 1 del disegno di legge di conversione e Allegato recante le modificazioni apportate al decreto-legge.....69

Articoli da 1 a 60 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati...69

## ALLEGATO B

## PARERI

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1638.....141

## VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA.....142

## CONGEDI E MISSIONI.....149

## DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione.....149

Rimessione all'Assemblea.....150

## GOVERNO

Trasmissione di atti.....150

## COMMISSARIO PER L'INDIVIDUAZIONE, PROGETTAZIONE E TEMPESTIVA ESECUZIONE DELLE OPERE CONNESSE ALL'ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ STATALE NELLA PROVINCIA DI BELLUNO PER L'EVENTO SPORTIVO CORTINA 2021

Trasmissione di atti.....151

**PETIZIONI**

Annunzio..... 151

**INTERROGAZIONI**

Interrogazioni..... 152

Con richiesta di risposta scritta ..... 157

*AVVISO DI RETTIFICA* ..... 175

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).

Si dia lettura del processo verbale.

TOSATO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Sui lavori del Senato

#### **Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario e**

#### **Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto", rinvio della convocazione**

#### **Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione**

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri, ha ridefinito il calendario della settimana corrente.

Nella seduta odierna, dalle ore 9,30 alle ore 12, avrà luogo la discussione generale sul decreto-legge in materia fiscale. Poiché il Governo ha preannunciato l'intenzione di porre la questione di fiducia sul provvedimento, la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione del relativo dibattito. Per la discussione sulla fiducia, che avrà inizio alle ore 14, dopo la cerimonia degli auguri alla stampa parlamentare, è stata distribuita un'ora e venti minuti; seguirà la chiama. Al termine della votazione di fiducia la seduta sarà tolta.

La seduta di domani avrà inizio alle ore 12, dopo la conferenza presieduta congiuntamente dai Presidenti dei due rami del Parlamento, alla quale parteciperà il Segretario Generale delle Nazioni Unite. L'ordine del giorno prevede la discussione del decreto-legge sul reclutamento del personale scolastico. In relazione alla preannunciata intenzione del Governo di porre la questione di fiducia sul provvedimento, la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione del relativo dibattito. La discussione sulla fiducia, per la quale è stata distribuita un'ora e venti minuti, avrà inizio a partire dalle

ore 14 di domani. Successivamente la seduta sarà tolta in relazione alla cerimonia degli auguri del Capo dello Stato. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia avranno luogo giovedì 19 alle ore 9,30; seguirà la chiama.

Preso atto dell'intenzione manifestata dal Governo di procedere a un'ulteriore proroga con decreto-legge della durata in carica degli attuali componenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la votazione per l'elezione dei membri di nomina parlamentare, già prevista per giovedì 19, è rinviata ad altra data.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì convenuto di rinviare ad altra data, previa intesa con la Camera dei deputati, la votazione per la costituzione delle Commissioni bicamerali d'inchiesta sulle banche e sul Forteto, prevista per giovedì 19.

Dopo le festività di fine anno, l'Assemblea tornerà a riunirsi mercoledì 8 gennaio, alle ore 16,30, con ratifiche di accordi internazionali definiti dalla Commissione affari esteri.

La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi nella stessa giornata per definire il calendario dei lavori per il mese di gennaio.

### **Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposta di modifica**

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 16 dicembre 2019, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il calendario dei lavori dell'Assemblea fino all'8 gennaio 2020:

Mar- tedì	17	dicembre	h. 9,30	– Disegno di legge n. 1638 - Decreto-legge n. 124, Materia fiscale ( <i>approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>scade il 25 dicembre</i> )
Mer- coledì	18	"	h. 12	
Gio- vedì	19	"	h. 9,30	– Disegno di legge n. 1633 - Decreto-legge n. 126, Reclutamento personale scolastico ( <i>approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>scade il 29 dicembre</i> )

La seduta di martedì 17 dicembre sarà sospesa dalle ore 12 alle ore 14 in occasione degli auguri alla stampa parlamentare.

Merco- ledi	8	gennaio	h. 16,30	– Ratifiche di accordi internazionali definiti dalla Commissione affari esteri
----------------	---	---------	----------	--

### **Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1638 (Decreto-legge n. 124, Materia fiscale)**

M5S		15'
FIBP-UDC		10'
L-SP-PSd'Az		10'
PD		10'
FdI		10'
IV-PSI		10'
Misto		10'
Aut (SVP-PATT, UV)		10'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1633  
(Decreto-legge n. 126, Reclutamento personale scolastico)**

M5S		15'
FIBP-UDC		10'
L-SP-PSd'Az		10'
PD		10'
FdI		10'
IV-PSI		10'
Misto		10'
Aut (SVP-PATT, UV)		10'
Dissenzienti		5'

DE BERTOLDI (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI (*FdI*). Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia intende esprimere un voto contrario. Riteniamo infatti che davvero non vi sia

più limite all'indecenza comportamentale di un'istituzione che si sta caratterizzando, ormai da mesi, solamente per i concetti della fiducia da una parte e del rinvio dall'altra.

È sotto gli occhi di tutti, signor Presidente, che non passa nulla senza la questione di fiducia. Stiamo dando un pessimo esempio ai nostri elettori, ai nostri concittadini.

Di questo la maggioranza deve farsene ampiamente carico. Allo stesso modo ritengo vergognoso, soprattutto in questo momento, nel quale anche un'importante banca del Sud versa in serissime difficoltà e i risparmiatori Italiani devono ancora una volta preoccuparsi per le inefficienze del controllo, da una parte, e dell'amministrazione e gestione, dall'altra, che vi rinviì ulteriormente, per la quarta volta in quattro mesi (ribadisco, per la quarta volta), la convocazione della Commissione di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

D'altra parte, cari colleghi, voglio anche ricordare che un Ministro della Repubblica, il ministro Di Maio, il giorno prima dell'Ufficio di Presidenza, sul Corriere della Sera ha detto: dobbiamo far funzionare la Commissione d'inchiesta sulle banche. È qual è il riscontro? Che, il giorno dopo, quella stessa maggioranza approva un calendario che rinvia l'istituzione della Commissione d'inchiesta sulle banche, così come la Commissione d'inchiesta sul Forteto, a data da destinarsi. È una cosa veramente vergognosa, inappropriata e irrispettosa nei confronti dei cittadini e degli elettori, che vengono presi letteralmente in giro.

Abbiamo, e avete, fatto campagna elettorale in un certo modo. Ribadisco, un giorno prima dell'Ufficio di Presidenza abbiamo detto che deve partire la Commissione d'inchiesta sulle banche e il giorno dopo la stessa maggioranza si smentisce perché non trova l'accordo sul Presidente. È inaccettabile! È inaccettabile! State prendendo in giro gli italiani e per questo noi di Fratelli d'Italia, con la fierezza e la coerenza che ci contraddistinguono, diciamo no a questo calendario! (*Applausi dal Gruppo FdI*).

GASPARRI (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, oggettivamente gli annunci fatti sono sconcertanti. Noi abbiamo anche Commissioni ordinarie, alcune da diverso tempo senza Presidente, convocate oggi per un adempimento normale. E non si fa nulla al riguardo. Queste Commissioni, per carità, possono funzionare con un assetto diverso, ma questo è il sintomo della difficoltà che chi ha i numeri incontra nel designare le Presidenze.

La non operatività di Commissioni come quella dedicata al Forteto e di quella sulle banche non merita ulteriori commenti. Esse sono state volute con grande forza, sembrava tutto molto urgente e la cronaca ci dimostra quanto siano necessarie, l'una e l'altra. Eppure non si fa nulla.

Devo anche denunciare il modo in cui vengono trattate dal Governo e dalla presunta maggioranza autorità di garanzia che dovrebbero essere indipendenti. Parlo dell'Autorità per il trattamento dei dati personali, altrimenti detta Autorità sulla *privacy*, e dell'Autorità sulle comunicazioni.

Scaduti i termini da mesi e mesi, dette Authority vengono prorogate con un decreto solo per il mancato accordo (questa è la ragione) sulle loro scadenze e i loro rinnovi. Convocate le votazioni del Parlamento per il 19 dicembre, viene annunciato che, in attesa di un ulteriore decreto di proroga (che, se non ho capito male le parole del presidente Calderoli, non c'è ancora e, quindi, tutt'ora c'è una scadenza alla fine dell'anno), si dovrà procedere a un ulteriore rinvio.

Parliamo di organismi di garanzia e di un Governo che non assicura il funzionamento degli organismi di garanzia. Non oso immaginare cosa si sarebbe detto in un quadro politico diverso, se questi adempimenti fossero stati rinviati.

*(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

Sappiamo tutti perché c'è il rinvio. Non solo perché, forse, la maggioranza non ha intese. Si è tentato, in maniera incredibile, di utilizzare la legge di stabilità per una riforma in corso d'opera di una delle due Autorità, solo per garantirsi, probabilmente, una Presidenza compiacente a qualche piattaforma elettronica.

È una cosa inaudita. Io ne ho viste tante, ma una cosa del genere mai. L'ho dovuta rappresentare ai massimi livelli delle istituzioni e ringrazio la Presidenza del Senato che ha vigilato per quanto ha potuto e, quindi, quella norma è stata depennata. Il tentativo è bene che resti agli atti. Volevate fare - che vergogna di Governo - la riforma di un'autorità di garanzia con un emendamento alla legge di stabilità votato con la fiducia e con il Parlamento muto. Ciò che avete provato a fare è un attentato alla Costituzione e non ci siete riusciti. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

Colleghi, sappiate che viene rinviato perché si fa la ricerca del membro anziano dell'autorità della *privacy*. Questa è la verità: è una vergogna ignobile, che ancora una volta di più si riversa sulla presunta maggioranza. Vergognatevi di ciò che state facendo. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

PRESIDENTE. Senatore De Bertoldi, al di là di tutto, devo interpretare che la sua proposta è volta a mantenere le elezioni degli Uffici di Presidenza? Nelle critiche ci vuole una proposta da mettere ai voti. La proposta del senatore De Bertoldi è che vengano mantenute le date per le nomine degli organismi di garanzia e delle Commissioni bicamerali, giusto?

FAGGI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGGI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, anche noi come Gruppo non ci troviamo d'accordo con la calendarizzazione, mentre su quanto appena detto sia da lei, Presidente, che dal collega siamo d'accordo.

Innanzitutto riteniamo che i lavori del Senato in questo ultimo periodo abbiano mostrato tutta la loro fragilità perché i provvedimenti estremamente importanti che sono passati e che passeranno attraverso l'istituto della fiducia mostrano una chiara e dimostrabile propensione all'uso di uno strumento che fa venire meno il principio di democrazia e di partecipazione dei colleghi di tutti i Gruppi politici ai lavori delle Commissioni. L'ultimo esempio è quello della Commissione bilancio, ma ci sono anche altri importanti provvedimenti che stanno arrivando. Consideriamo fondamentale la costituzione delle Commissioni di inchiesta sulle banche e sul Forteto. Soprattutto quest'ultima è passata un po' nel dimenticatoio. Se ne parla; in certe giornate c'è qualche minuto dedicato a delle dichiarazioni, ma poi non viene portato avanti il meccanismo di inchiesta che può approfondire tematiche che hanno visibilità sui giornali, ma che dovrebbero trovare un approfondimento, una conclusione nelle Aule istituzionali più importanti.

Riteniamo fondamentale che in questo calendario sia precisato esattamente quando avverrà la costituzione di queste due Commissioni di inchiesta, e quando si procederà alla nomina del garante della *privacy* e di quelle posizioni vacanti che si sono determinate a seguito di movimenti da parte dei Gruppi politici. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Faccio presente che la proposta del senatore De Bertoldi può riguardare la votazione per le *authority* e non per le Commissioni bicamerali, che va concordata con l'altro ramo del Parlamento

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dell'Assemblea volta a confermare per la giornata di giovedì la votazione per l'elezione dei componenti delle *authority*, avanzata dal senatore De Bertoldi.

**Non è approvata.**

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Resta quindi stabilito il calendario di cui ho dato lettura, a cui va un'integrazione laddove ho avuto una perplessità, perché per la discussione della fiducia di quest'oggi, che avrà inizio alle ore 14, dopo la cerimonia degli auguri, è stata distribuita un'ora e 20 minuti. Dopodiché avremo le dichiarazioni di voto, come usualmente si fa, e seguirà la chiama che avverrà intorno alle ore 17.

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1638) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 9,55)**

#### **Discussione e approvazione della questione di fiducia**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1638, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 6ª Commissione permanente, senatore Bagnai, per riferire sui lavori della Commissione.

BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, la mia relazione sarà molto breve ed è di fatto implicita nell'ordine dei lavori che lei ci ha appena enunciato. Per condizioni oggettive indipendenti dall'ottima volontà e dal clima, come sempre molto costruttivo, che si registra nella 6ª Commissione, non è stato possibile completare un esame approfondito del provvedimento e conferire il mandato al relatore. Il provvedimento quindi arriva in Aula in queste condizioni e così ve lo consegno.

PRESIDENTE. In relazione a quanto riferito dal senatore Bagnai, il disegno di legge n. 1638, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3 del Regolamento.

Comunico che è stata presentata una questione pregiudiziale.

Ha chiesto di intervenire la senatrice Modena per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

MODENA (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, la questione pregiudiziale di solito viene trattata come una questione di maniera, ma io credo che su questa, invece, un minimo di attenzione andrebbe posta, perché viene introdotto un principio sostanziale gravissimo per il nostro ordinamento giuridico, ovvero il principio della confisca allargata. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Ripeto, abbiamo introdotto il principio della confisca allargata. È vero che siamo in tempi in cui tutto è largo (esistono le famiglie allargate, le compere allargate) ma per quanto riguarda la confisca sarei un po' più prudente nel prevedere un'ipotesi di questo tipo, perché può capitare a chiunque, per come è congeniato, di incorrere negli effetti di questo decreto fiscale. Non dovete pensare a un'applicazione astratta, ma in concreto. Alcuni miglioramenti sono stati apportati alla Camera e li conoscerete, ma non è stato eliminato il principio fondamentale per il quale un soggetto - perché questo può capitare - che per avere dei prestiti in banca vada a farsi lo sconto fatture, in mezzo alle quali ci sia magari anche una fattura che non è vera (perché la verità è che questo succede sempre e ovunque, dal momento che le imprese sono strozzate) si può ritrovare di fronte al problema della confisca allargata che era prevista per reati gravissimi e che invece adesso viene applicata anche per questioni di natura fiscale. Cosa comporta la confisca allargata, che può capitare - ripeto - al piccolo imprenditore, all'artigiano, alle persone normali? I grandi evasori, infatti, viaggiano su altri lidi. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

L'unica cosa che forse si sarebbe dovuta approfondire meglio era il *trust* all'estero, ma noi continuiamo sempre a pensare al commerciante che evade. Qual è il principio? Prima da noi esisteva la confisca per equivalente: si confiscavano i beni per un valore equivalente all'illecito commesso; adesso abbiamo una confisca allargata, per cui si può confiscare in modo presuntivo

ciò che può servire a risarcire l'illecito. Questo principio abnorme era stato introdotto anche con riferimento alle verifiche fiscali ed è stato dichiarato non costituzionale, perché si presume che vi sia sostanzialmente una provenienza illecita dei beni.

Avete presente la vignetta di Osho, che dice al tizio che va a prendere i soldi al bancomat: « ahó, ma co' 'sti soldi che ce devi fa'? A che te servono? »? Stiamo andando verso uno Stato di questo genere, che viola qualsiasi tipo di libertà individuale. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

Io ritengo che si violi la libertà, perché c'è la presunzione non solo di colpevolezza, ma addirittura che il cittadino, l'imprenditore, chi lavora sia comunque un ladro.

Io sono sicura che debba essere fatta la lotta all'evasione, ma non è questo il sistema. In un mondo che, secondo me, fa evasione fiscale con sistemi molto più sofisticati gli evasori devono essere cercati dove sono. Continuando a perseguire società e piccoli artigiani, imprenditori e commercianti finiremo di sfasciare definitivamente il Paese, mentre chi ha fatto i soldi sfruttando la crisi continuerà a vivere bene e con ottimi redditi. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione pregiudiziale presentata si svolgerà una discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

D'ARIENZO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ARIENZO (PD). Signor Presidente, in tutta onestà non era intenzione del Gruppo intervenire, ma le sollecitazioni pervenute dall'ultimo intervento meritano una risposta che resti agli atti, affinché rimanga nella memoria degli italiani di che cosa stiamo parlando. Noi pensiamo, respingendo la questione pregiudiziale che è stata proposta, che il decreto-legge in esame sia l'ennesima occasione per affermare il valore culturale e sociale dell'imposizione fiscale, attraverso la quale lo Stato regola il buon andamento dei propri servizi.

Lo Stato ha stipulato un patto con il cittadino anni fa, approvando lo statuto del contribuente, e il decreto fiscale va in quella direzione, affermando una serie di principi: il valore sociale e culturale, la progressività dell'imposizione, l'erario a sostegno dei bisogni universali, il contrasto all'evasione fiscale.

Qui mi soffermo, riflettendo sulle cose che sono state dette, in particolare con riguardo alla previsione dell'articolo 39 del decreto-legge, che tratta della confisca allargata. Probabilmente si capirà di più e meglio facendo un esempio. La collega sostiene espressamente che con una norma presuntiva si confiscano beni al piccolo negoziante, al piccolo artigiano che commette un certo tipo di reati. Il reato in questione è l'annotazione di fatture per operazioni inesistenti del valore di più di 100.000 euro. *(Applausi dal Gruppo PD).*

È chiaro? Non credo che il piccolo artigiano evada oltre 100.000 euro, cara collega, o superi, con altri artifici, 200.000 di fatture non realistiche. (*Commenti della senatrice Ferrero*). Qual è il piccolo artigiano in grado di indicare nelle proprie scritture contabili un valore di fatture per operazioni inesistenti superiore a 100.000? Vuol dire che guadagna almeno 200.000-300.000 euro. Faccio fatica a immaginarlo. Si chiama così, è vero, ma non è una confisca allargata, è basata su una presunzione. Leggo testualmente: «La confisca dei beni di cui il condannato» - quindi alla fine di tutti i procedimenti - «abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito». Questo contribuente, pertanto, dovrebbe annotare più di 100.000 nelle proprie dichiarazioni fiscali per fatture per operazioni inesistenti e avere un valore di beni sproporzionato rispetto a quello che dichiara.

FERRERO (*L-SP-PSd'Az*). Non solo le fatture!

D'ARIENZO (*PD*). La collega ritiene che questo sia un fisco tiranno: per me è un fisco ingiusto, altroché, perché gli imprenditori onesti, che pagano, sono i primi danneggiati. (*Applausi dal Gruppo PD*). Lavoratori autonomi e imprenditori onesti sono i primi danneggiati, perché il soggetto che evade le cifre di cui sopra pone in essere una concorrenza sleale che mortifica le capacità degli altri contribuenti onesti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

FERRERO (*L-SP-PSd'Az*). Se non sai le cose, meglio se stai zitto!

D'ARIENZO (*PD*). Questa è una delle tante ragioni - e produrremo altre motivazioni nel corso della discussione - per rigettare in maniera forte la pregiudiziale dettata dalle ragioni che sono state qui addotte. (*Applausi dai Gruppi PD e M5S*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori.  
(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico per il turismo «Livia Bottardi» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1638 (ore 10,08)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.  
È iscritto a parlare il senatore Saviane. Ne ha facoltà.

SAVIANE (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, gentili colleghi senatori, stiamo affrontando la discussione generale al decreto-legge fiscale collegato alla manovra di bilancio, arrivato in Senato blindato, senza possibilità di apportare alcuna miglioria o intervenire per una qualsiasi variazione.

Questo modo di porsi da parte del Governo si era peraltro notato chiaramente anche in 6ª Commissione, dove la discussione si è risolta in pochi interventi, ma soprattutto nella manifesta volontà di non provare in alcun modo a vagliare, verificare ed esaminare gli emendamenti, scegliendo fin da subito di portare il decreto-legge in Assemblea senza relatore, con l'obiettivo di porre direttamente la fiducia.

Ricordo molto bene il comportamento di un anno fa dei colleghi del PD che protestavano, Costituzione alla mano, mentre occupavano i banchi del Governo; intanto, nell'altro ramo del Parlamento volavano tomi a colpire i rappresentanti del Governo stesso. Quest'anno appare invece che tutto sia regolare e vada nel migliore dei modi; anzi, dovremmo stare in silenzio e non disturbare con le nostre osservazioni e domande.

Giunti a questo punto, è opportuno soffermarsi a commentare quanto partorito da questa maggioranza nel provvedimento ormai noto come decreto tasse e manette, che è riuscito nell'intento di scontentare tutti: artigiani, commercianti, piccole e medie imprese, dipendenti e pensionati.

L'anno scorso con il Governo giallo verde era iniziato un percorso per ridurre le tasse, introducendo la mini *flat tax* per gli autonomi con fatturato fino a 65.000 euro, e si era cercata la pace fiscale con il saldo e stralcio delle pendenze dei contribuenti verso l'Agenzia delle entrate.

Quest'anno avete invertito la direzione, bloccando quanto di buono è stato fatto e introducendo nuove tasse che metteranno le nostre imprese in difficoltà e soprattutto ridurranno i consumi, frenando il rilancio dell'economia, in particolar modo con i provvedimenti della *plastic tax* e della *sugar tax*. Le avete chiamate tasse di scopo, mascherandole - o almeno ci avete provato - come fossero iniziative etiche per migliorare l'ambiente e la cultura dell'alimentazione, ma questo non corrisponde a verità.

Se si vuole intervenire per cambiare un comportamento scorretto, infatti si devono pensare soluzioni, anche complicate, ma che abbiano un senso sociale e portino beneficio a tutti i cittadini, consumatori e produttori. La *plastic tax* invece punirà tutti i prodotti di consumo, con conseguente aumento del prezzo e aggravio del potere d'acquisto da parte delle famiglie. Metterà in difficoltà inoltre le aziende italiane rispetto alle concorrenti estere.

Anche la *sugar tax* piegherà le nostre aziende, togliendo loro la competitività sui mercati, ben sapendo tuttavia che non si inciderà sulla cultura della cattiva alimentazione.

E ancora: l'inversione di rotta sulla cedolare secca per l'affitto dei locali adibiti a negozi comporterà ulteriori chiusure di attività di vendita nei centri storici, nelle città e nei paesi a vantaggio dei centri commerciali e colossi dell'*e-commerce* come Amazon.

Con la fusione IMU-TASI riuscirete a racimolare un altro miliardo, tassando ulteriormente la casa ed i cittadini italiani.

Con il rinvio delle compensazioni fiscali, a danno ovviamente delle imprese italiane, riuscirete a racimolare altri 4 miliardi.

Questo espediente comporterà 4 miliardi in meno di liquidità delle nostre imprese, che saranno costrette a rivolgersi alle banche, alle quali dovranno pagare gli interessi passivi e alle quali questo non è il solo regalo che fate; anzi, con la scusa della lotta all'evasione fiscale, ridurrete l'uso del contante. Questa è un'altra penalizzazione tutta in stile italiano, dato che in altri Paesi, come la Germania e l'Austria, limitazioni non ci sono. L'uso della moneta elettronica dovrebbe essere favorito da una riduzione delle commissioni bancarie, come accade in tanti Paesi, e non imposta - *obtorto collo* - con grande beneficio delle agenzie dei circuiti bancari.

Una volta si diceva fosse il PD a fare regali alle banche, ora vediamo che anche il MoVimento 5 Stelle si è adeguato velocemente.

La manovra della Lega era chiara: tasse basse e semplificazioni, per pagare tutti il giusto. Dalla pace fiscale allo *stop* dell'aumento dell'IVA, quale fosse l'impianto della manovra targata Lega, lo aveva già anticipato l'allora nostro sottosegretario all'economia, Massimo Bitonci: 10 miliardi da destinare alla riduzione dell'IRPEF pagata da pensionati e dipendenti; un secco no a qualsiasi intervento sull'IVA, anche di tipo selettivo; l'avvio della pace fiscale 2.0, che questa volta sarebbe stata incentrata sulla possibilità per imprese e contribuenti di accordarsi preventivamente col fisco, senza versare interessi e sanzioni, nei casi di accertamenti induttivi o presuntivi.

Ciò però accadeva quest'estate, ovvero prima che la sete di potere di PD e MoVimento 5 Stelle facesse ricadere il Paese nel baratro dal quale la Lega lo stava risollevando; prima che la corsa ad accaparrarsi le poltrone da parte della strana coppia bloccasse l'Italia; prima che le vostre liti degenerassero nell'odierna farsa.

Se ci avessero ascoltato, saremmo andati alle elezioni, invece avete messo in piedi questo Governo e già vi state scannando, ceffoni a destra e manca. Se le urne fossero state onorate, come accade semplicemente nei Paesi in cui vige la democrazia, la Lega avrebbe portato avanti una manovra economica diversa, con un *deficit* più vicino a quello della Francia e con più soldi per le imprese e le famiglie italiane; invece, da settimane regna una situazione irreal e surreale, kafkiana direi. Abbiamo al Governo imprudenti e incapaci, che, prima se ne vanno, meglio è per tutto il Paese. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Senatore Saviane, concluda.

SAVIANE (*L-SP-PSd'Az*). Ora gli italiani hanno capito la scelta di agosto del nostro *leader* Matteo Salvini: la Lega aveva garantito una direzione verso il taglio delle tasse, ma qualcuno non ha voluto che ciò avvenisse, preferendo strani accordi in nome della salvezza del Paese e della responsabilità e portando di fatto i cittadini e la gente comune verso un pericoloso precipizio. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Colleghi, i tempi ci sono stati segnalati dai Gruppi: ve ne chiedo il massimo rispetto, perché tutto il calendario è ad incastro; diversamente, salta tutto.

È iscritto a parlare il senatore Endrizzi. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei dedicare un minuto alla legge di bilancio che abbiamo votato ieri, perché s'interseca strettamente con il decreto-legge fiscale oggi in discussione.

Nel 2022 andranno in scadenza le attuali concessioni per le cosiddette *slot machine* da bar, quelle ancora più temibili, che funzionano a banconote nelle sale dedicate, e per il gioco d'azzardo *online*. Nella legge di bilancio approvata al Senato, le gare per le nuove concessioni, che - per capirci - sarebbero valse dal 2022 al 2031, venivano anticipate inserendo a bilancio le somme ricavabili: 1,8 miliardi per 250.000 nuove *slot machine*, 58.000 VLT e, via via, per i punti di offerta di tali apparecchi e le piattaforme di gioco d'azzardo *online*. Al Parlamento è apparsa una sortita per determinare un fatto compiuto, perché - lo sappiamo - per togliere dalla legge di bilancio una misura, serve trovare la copertura prevista. Lei stesso, signor Presidente, ieri l'ha ricordato a proposito delle norme sulla canapa tessile e industriale, lo sottolineo, attese da tanti produttori.

Questo cozzava con il programma elettorale del MoVimento 5 Stelle, ma anche con le osservazioni del sottosegretario Baretta, che da anni ormai ha riconosciuto che l'azzardo è sfuggito di mano, nonché di notabili esponenti del Partito Democratico, che avevano firmato l'appello delle associazioni di tutela dei cittadini.

È stato davvero importante vedere come, alla fine, la tendenza si sia invertita. C'è stato un colpo d'ala ed è stato ridotto il volume di quelle concessioni (meno 65.000 *slot machine* rispetto all'esistente, meno 11.000 VLT e meno 20 per cento di concessioni per azzardo *online*) e sono stati inseriti prezzi minimi di base d'asta più elevati per ridurre l'eccessivo vantaggio per i concessionari. Sono stati tolti i vincoli che restringevano la concorrenza e invece ne sono stati posti per le multinazionali con sede legale nei paradisi fiscali. Ancora più importante è stato salvare i regolamenti comunali e le leggi regionali che, in assenza di adeguate protezioni a livello nazionale, reggevano da sole l'impatto di una massiccia offerta sui territori.

Di questo ringrazio la compagine di Governo, che ha saputo dare quel vigoroso colpo d'ala che abbiamo tutti auspicato ed è stata messa in cantiere una svolta che andrà adesso sostenuta negli anni a venire.

Nel decreto-legge fiscale abbiamo altre misure sulle *slot machine* e sulle VLT (questa volta su quelle in essere). Il decreto-legge dignità dello scorso anno aveva previsto, ad esempio, l'introduzione dell'uso tramite tessera sanitaria; altre disposizioni prevedono di sostituire il funzionamento tramite scheda elettronica dentro la macchina con una rete che consenta di gestire gli apparecchi da remoto, sotto il controllo più diretto dello Stato. Ebbene, l'*iter* di adozione di queste innovazioni non è ancora concluso ed ecco dunque che diventava necessario prorogarne il termine.

Altra proroga riguarda le scommesse sportive e non, nonché le sale bingo (e parliamo di concessioni scadute). I bandi di gara sono stati già predisposti e attendono parere del Consiglio di Stato: per questo vengono prorogate, ma nell'*iter* di conversione del decreto-legge alla Camera si sono inseriti miglioramenti che danno maggior senso a tale proroga, che avevo auspicato, e un aumento delle somme richieste dallo Stato a chi intende continuare ad

esercitare. Parliamo di attività già avviate, in forte espansione del mercato, se non addirittura preoccupante, come nel caso delle scommesse.

È pertanto legittimo e doveroso chiedere di ridurre l'eccessivo vantaggio per i concessionari e soprattutto che questa deroga sia sfruttata per adeguare i bandi, inserendo maggiori garanzie rispetto all'infiltrazione mafiosa, che riguardano la trasparenza della composizione azionaria e una maggiore responsabilità dei concessionari nel controllo della propria filiera distributiva e commerciale.

Oggi non sappiamo con le dovute precisione e trasparenza chi siano gli investitori, diretti o indiretti, nelle società concessionarie di servizi, peraltro tanto delicati. Potrebbero esserci politici - e questo aprirebbe seri dubbi di conflitto di interessi - o addirittura mafiosi, e allora si aprirebbe un altro scenario ancora più inquietante. A titolo di esempio, il fatto che le società riferibili al signor Corallo abbiano potuto mantenere le concessioni è uno scandalo che è stato sollevato dal presidente Cantone in antimafia appena qualche mese fa.

Peraltro, quando, con una frequenza allarmante, magistratura e forze dell'ordine scoperciano retrobottega illegali dietro concessionari regolari, questi si arroccano come parte lesa. Ecco, con questo disegno di legge vengono disposti maggiori obblighi di controllo e responsabilità per chi non ottemperi.

Su questa linea plaudo all'istituzione di un registro unico degli operatori del gioco d'azzardo pubblico, con precisi requisiti, il primo dei quali è l'iscrizione obbligatoria, sia per chi già esercita sia per eventuali nuovi operatori. Ed ancora: per banche e società che gestiscono pagamenti è previsto l'obbligo di bloccare i trasferimenti di denaro a soggetti che non siano in possesso di regolari titoli autorizzativi; fino ad ora avevano unicamente obbligo di segnalare, ma con queste misure vengono direttamente negati i trasferimenti. Viene poi istituito un fondo per finanziare operatori di agenti sotto copertura, per individuare e punire chi consenta l'azzardo ai minori e, in generale, l'esercizio illegale di offerta d'azzardo. Sono pochi 100.000 euro per finanziare questo fondo, ma consentono, per ora, una sperimentazione; poi si potrà intervenire con maggiori finanziamenti.

Ci sono dunque tante misure virtuose nel decreto-legge al nostro esame. Mi permetto di dire qualcosa anche rispetto a quanto potremmo osservare che manchi, come agenda per il futuro. Ad esempio, è stato disposto un aumento del prelievo fiscale, che dovrebbe essere armonizzato, unificando i diversi sistemi che oggi costituiscono una giungla difficilmente estraibile e che permettono con difficoltà una comparazione equitativa tra la pressione fiscale di un settore rispetto a un altro. Dovremmo riportare la fiscalità, con un piano organico, ad avere una funzione regolatrice del mercato, deprimendo e contrastando l'espansione preoccupante dei settori più pericolosi, come quello delle VLT o delle scommesse, in cima alle preferenze dei giovani minorenni, o dei bingo, che vanno a danno degli anziani, o dei "gratta e vinci", la forma d'azzardo preferita dalle ragazze minorenni. Dovremmo utilizzare quindi la leva fiscale, riportandola a fini sociali, che giustificano la riserva statale in questo settore.

È necessario fare tutto ciò con un programma di riforma complessivo del settore, che riporti baricentro allo Stato e alle sue funzioni di tutela pubblica. Per questo è necessario porre un obiettivo preciso nel controllo della raccolta: se, da un lato, si guarda all'impoverimento delle famiglie come un indicatore preoccupante, dobbiamo pensare che è il volume complessivo delle puntate che ci dà il senso del tempo sottratto alla famiglia, all'accudimento dei figli, alle relazioni sociali e anche all'impegno sociale e - perché no - politico. Possiamo fare questo se includiamo in un tavolo di concertazione non solo i portatori d'interesse economico, ma anche la società civile, a tutela di tali interessi collettivi, cui talvolta la politica guarda, ma che fa fatica ad ascoltare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti della Scuola elementare, 5ªA e 5ª B, «Collegio San Giuseppe - Istituto De Merode» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1638 (ore 10,25)**

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Vono. Ne ha facoltà.

VONO *(IV-PSI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il testo di legge collegato alla legge di bilancio di cui stiamo discutendo reca di sicuro importanti novità di modifica rispetto al precedente approvato dall'Esecutivo, conferendo allo stesso una veste nuova, con molti aspetti positivi, ma anche con altri su cui ritengo necessario fare alcune riflessioni.

Tra le novità positive, procedendo più o meno secondo l'ordine in cui sono esposte nel decreto-legge, abbiamo varie norme che, in funzione di un contrasto all'evasione fiscale e di garanzia di adeguate entrate per il bilancio statale, sono volte soprattutto ad assicurare corrispondenti prestazioni di servizi per tutti i cittadini. Mi limito ad elencarne solo alcune.

Per scongiurare l'illecita somministrazione di manodopera, si estende agli appalti l'inversione contabile, cioè quel meccanismo che assicura che sull'operazione venga effettivamente versata l'IVA, permettendo all'impresa cui va l'appalto di emettere la fattura senza l'IVA e facendo ricadere sul committente tutti gli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto.

A favore di una velocizzazione e semplificazione delle pratiche burocratiche anche di controllo della legalità, è introdotta la norma che autorizza l'Agenzia delle entrate ad espletare procedure concorsuali per assumere nuovo personale.

Vi è poi il beneficio del credito d'imposta agli esercenti l'attività d'impresa per le commissioni sulle transazioni effettuate con strumenti di paga-

mento elettronici, per avere nei prossimi anni non solo un aumento dei pagamenti con tali strumenti, ma, direttamente collegato, anche un aumento del credito d'imposta maturato dai soggetti beneficiari.

A questo si aggiunge un potenziamento dei controlli in materia di giochi, di facoltà non solo del personale dell'Agenzia delle dogane, ma anche della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che possono attingere al fondo istituito per prevenire il gioco da parte dei minori e impedire l'esercizio abusivo di quello con vincita di denaro.

È previsto poi un fondo per le vittime dell'amianto, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2019-2020.

Abbiamo poi la parte dedicata alle esigenze indifferibili, in cui rientrano le disposizioni di autorizzazione di RFI ad una spesa di 460 milioni per il 2019, per finanziare investimenti vincolati al miglioramento della sicurezza infrastrutturale. Diciamo che il decreto in questo caso agisce anche come salvacondotto, che stabilisce l'autonomia finanziaria operativa di RFI, sottraendola agli obblighi tagliati su misura per le pubbliche amministrazioni.

Interessante è il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, pari a 670 milioni di euro per il 2019, per favorire efficienza economica e redditività e sostenibilità del settore agricolo, incentivando anche le tecnologie innovative, nonché per contrastare e prevenire i danni causati alle imprese agricole dalla fauna selvatica, una questione annosa per cui le Regioni dovrebbero avere piani faunistici in grado di far fronte alle varie criticità: mi riferisco, ad esempio, all'emergenza cinghiali, che da tempo opprime molte Regioni del Sud Italia.

A tutela dei consumatori in grave crisi economica di fronte alla procedura esecutiva che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, si prevede la possibilità di rinegoziare il mutuo in essere non solo a cura del debitore, ma anche di un suo parente o affine fino al terzo grado, oppure un finanziamento ad una banca terza, il cui ricavato estingue il mutuo.

Misure sono introdotte anche per le amministrazioni locali, con la previsione di un'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di Provincia, con un riconoscimento del lavoro svolto, seppure non sufficiente e quasi a titolo simbolico. Con questa misura sembrerebbe che, con l'aumento dell'indennità dei sindaci, negli anni possa incrementarsi anche quella dei vice sindaci e degli assessori.

Un'attenzione particolare va anche alle famiglie con redditi bassi, con un nuovo *bonus* sociale per la fornitura del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, con gli stessi criteri utilizzati per individuare il *bonus* sociale per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico integrato.

Si interviene a favore del pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario non ancora liquidati, se svolte per esigenze di servizio dagli appartenenti alle forze di Polizia e al personale dei Vigili del fuoco, con uno stanziamento di complessivi 180 milioni di euro.

Per fronteggiare le emergenze connesse a eccezionali eventi meteorologici nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia, Friuli, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto si incrementa il fondo per le emergenze nazionali di 40 milioni di euro per il 2019.

Il decreto fiscale, inoltre, introduce l'RC auto familiare, per cui tutti i veicoli di proprietà del nucleo familiare potranno beneficiare della fascia assicurativa più bassa posseduta in famiglia: ciò consentirà di assicurare con la classe di merito più favorevole mezzi di trasporto anche diversi e in caso di rinnovo. Importantissima è la previsione degli incentivi per l'acquisto dei dispositivi per prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli chiusi, con una copertura di 4 milioni di euro per l'anno 2020 sul fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Agevolazioni fiscali con IVA ridotta al 4 per cento sono previste anche per l'acquisto di veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi.

Queste sono solo alcune delle note positive del decreto-legge, che è intervenuto nel modo migliore possibile per equilibrare il contrasto all'evasione e alle frodi con la garanzia di agevolazioni in vari ambiti di attività.

La conclusione la riservo però, in quanto giurista, ad alcune riflessioni sull'articolo 39, relativo alle modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti. Senza entrare nel merito, anche per questioni di tempo, personalmente ritengo che, rispetto allo *slogan* del carcere per i grandi evasori, su cui Italia Viva ha espresso la propria idea, sempre in un'ottica collaborativa, servano le garanzie per le imprese e i lavoratori di questo Paese, prima delle mannaie dell'aumento di condanne e tasse, nel tentativo di attuare un sistema giuridico repressivo che si avvicina molto poco ai principi di cultura e civiltà giuridica impartiti con magnificenza nelle nostre università e alla base della nostra democrazia, esplicitata in modo illuminato dalla nostra Costituzione.

Tornando alle possibilità escluse dal decreto-legge, ad esempio non si è introdotta né codificata un'apposita causa di non punibilità per i reati tributari per l'ipotesi in cui l'imprenditore, per via di fatti impreveduti e imprevedibili, riconducibili alla grave crisi economica del nostro Paese nell'ultimo decennio, possa invocare quale causa di esclusione della responsabilità penale l'assoluta impossibilità di adempiere il debito d'imposta, qualora dimostri rigorosamente sia la non imputabilità a sé medesimo della crisi economica che ha improvvisamente investito l'azienda, sia l'impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale.

Si poteva cogliere l'occasione di chiarire la portata applicativa, in caso di adempimento del debito tributario, della causa di non punibilità e della circostanza attenuante ad effetto speciale, di cui agli articoli 13 e 13-*bis* del decreto legislativo n. 74 del 2000, così come riformati a seguito del decreto legislativo n. 158 del 2015, ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, anche qualora sia già intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento.

Si potevano chiarire i rapporti tra sanzione penale e amministrativa in ambito tributario, laddove, com'è noto, la Corte di Strasburgo ammette che potrebbe sussistere violazione del diritto del *ne bis in idem*, quando la legislazione nazionale ricorra al cosiddetto doppio binario sanzionatorio in materia tributaria.

Ho tuttavia apprezzato l'introduzione dell'articolo 12-*ter*, sui casi particolari di confisca, al decreto legislativo n. 74 del 2000, estendendo ai reati

di natura tributaria l'applicazione dell'articolo 240-*bis* del codice penale, con effetti positivi per la finanza pubblica; l'introducendo comma 1-*bis*, invece, fissa il *dies a quo* dell'applicabilità della citata misura, prevedendo che la stessa si applichi esclusivamente ai comportamenti posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 124 del 2019. Viene così colmata una lacuna non solo giuridica che da tempo attendeva soluzione normativa adeguata. Nell'ambito del proposto *restyling* incriminatorio è utile dire che i reati tributari sdoganano la loro operatività anche nel campo delle organizzazioni.

Pertanto, per tutto quanto detto, riconoscendo, con le seppur rilevate criticità perfettibili, il lavoro minuzioso del Governo in questa difficile fase economica per il nostro Paese e il lavoro ancora più attento delle Commissioni parlamentari per elaborare un documento complesso e incisivo in più settori economici che necessariamente ripercuotono i loro effetti sulla società (famiglia, amministrazione o impresa), considero questa una base su cui lavorare meglio tutti insieme nel prosieguo dell'attività dell'attuale compagine governativa, strutturando percorsi di governo del Paese sempre più virtuosi per l'economia dell'Italia. (*Applausi dal Gruppo IV-PSI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Arienzo. Ne ha facoltà.

D'ARIENZO (PD). Signor Presidente, premetto di non considerare come tasse le norme antievasione contenute nel decreto-legge di cui stiamo parlando: anzi, le considero norme che aiutano a diminuire le tasse, che è l'obiettivo comune di tutti. Mi pare infatti che - come confermano gli ultimi sondaggi che abbiamo letto in queste ore - vi sia una certa sensibilità da parte degli italiani su questo tema: in effetti, chi evade rompe il vincolo di solidarietà con la comunità, in quanto si sottrae al pagamento, alla contribuzione e alla compartecipazione ai servizi che uno Stato (in questo caso l'Italia) eroga ai propri cittadini.

Per entrare nel merito del decreto-legge, chi sono i danneggiati dall'evasione fiscale? Chi sono coloro che *in primis* pagano i danni prodotti dagli evasori? I lavoratori dipendenti e autonomi, nonché gli imprenditori onesti, e i pensionati: questa è la platea che normalmente viene danneggiata da coloro che evadono le tasse, che per fortuna, sebbene le cifre siano gigantesche (si parla di più di 100 miliardi di euro), non sono la maggioranza né degli imprenditori, né dei lavoratori autonomi.

Vorrei sgomberare il campo da quanto si dice propagandisticamente, cioè che da questa parte vi sia un'avversione nei confronti della piccola impresa e dei piccoli artigiani: non è vero, siamo a tutela dei piccoli artigiani, degli imprenditori e dei lavoratori onesti, che vengono danneggiati *in primis* - come ho detto anche nel mio precedente intervento - da coloro che evadono le tasse. (*Applausi dal Gruppo PD*).

In realtà, è nella tassazione che nasce il felice connubio tra lo Stato e i propri cittadini, perché i secondi contribuiscono e controllano i servizi che eroga il primo. È un rapporto difficile? Certamente: quando c'è da pagare, vi sono difficoltà di ogni genere. Si era cercato di risolvere tale criticità negli

anni scorsi, con lo statuto del contribuente, che ha avuto un ruolo fondamentale, perché ha offerto ai contribuenti opportunità d'interlocuzione; si tratta di un rapporto che prima non c'era, volto a consentire di limare tutte le contraddizioni e le criticità del sistema, che già allora veniva individuato come oppressivo. Con questo decreto-legge non si fa altro che proseguire in quella direzione, premiando coloro che pagano le tasse e sono rispettosi delle regole quindi, avendole sempre pagate, hanno la necessità, il bisogno e il diritto di essere tutelati.

Qui entro nel merito con alcuni esempi: in un Paese civile, esiste una narrazione come quella che c'è in Italia, che fa apparire le tasse e l'imposizione dello Stato come qualcosa di cannibalesco e l'evasione come legittima difesa e uno stato di necessità (sono queste le parole che vengono invocate)? In realtà, i dati ufficiali dimostrano il contrario: nella stragrande maggioranza dei casi - parliamo di cifre superiori almeno all'80-85 per cento - chi evade non lo fa per ragioni di necessità, bensì per arricchimento personale, che è quello che viene colpito con questo decreto-legge. Esso è in linea con le decisioni che il precedente Governo aveva assunto nell'Ecofin del 9 luglio scorso: i Ministri delle finanze sono stati in Europa e l'indirizzo deciso in quell'autorevole consesso, oltre a spostare la pressione fiscale dal lavoro (cosa che abbiamo fatto), è stato quello di contrastare l'evasione fiscale, potenziando i pagamenti elettronici, anche mediante l'abbassamento dei limiti legali del contante. Si è trattato quindi di una decisione assunta nel luglio scorso da un partito che adesso è all'opposizione e che allora era al Governo. Diamo seguito a quella decisione, presa da altri.

Per sgomberare il campo dalla narrazione sbagliata che è stata fatta in questi anni, questa è la manovra delle manette?

Mi permetto di ripetere l'esempio che ho fatto prima, cui ne aggiungerò un altro, perché bisogna spiegare bene agli italiani cosa significa quanto abbiamo inserito nel decreto-legge. Stiamo parlando del contribuente che, in maniera fraudolenta e dolosamente, inserisce nelle proprie dichiarazioni fatture per operazioni inesistenti, quindi false, per un valore superiore a 100.000 euro. Per questo contribuente, la pena è elevata da un minimo di quattro anni a un massimo di otto anni. Se il valore di quelle fatture false, che non possono essere state emesse a sua insaputa, supera i 200.000 euro, c'è la confisca, contro la quale si era scagliata la collega di Forza Italia, per la sproporzione tra il valore dei beni e il proprio reddito.

Ora, chi è quel contribuente o quel piccolo artigiano che inserisce nelle proprie dichiarazioni fiscali un valore di fatture false per almeno 100.000 euro o, per quanto riguarda la confisca, per almeno 200.000 euro? Non credo sia uno stato di necessità né per salvarsi dallo Stato oppressivo, che si faccia questo: è arricchimento personale, ragione per la quale interveniamo in maniera anche dura, perché non possiamo più permettercelo. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Leone).*

Non sono cifre da piccoli imprenditori. No, sono cifre da lavoratori, imprenditori e di chi ha la possibilità, che non rispettano il vincolo con lo Stato.

Voglio fare un altro esempio. Se un imprenditore non utilizza fatture false, ma sottrae ricavi con altri artifici, crediti inesistenti o fatture non proprio

corrette, per valori che sottraggono elementi attivi al fisco per un valore superiore a 1,5 milioni di euro, lo sottolineo, la pena è da tre a otto anni. È da piccolo imprenditore una cifra del genere? È da colui che è in stato di necessità o è da colui che vuole arricchirsi? Secondo me, è di chi vuole arricchirsi. Sgombriamo il campo: chi nasconde quelle cifre ed emette fatture fiscali inesistenti nelle proprie dichiarazioni dei redditi per quelle cifre non è in uno stato di necessità, ma si tratta di ben altro.

Nell'intervento precedente ho fatto riferimento al fatto che le norme antielusione non sono nuove tasse, perché non impongono, ma regolano processi che dovrebbero favorire il corretto funzionamento della tassazione e il corretto rispetto delle regole nel nostro Paese. È il caso della compensazione debiti-crediti: oggi è in vigore per l'IVA e noi la istituiremo, con il decreto-legge, anche per le imposte sui redditi. Viene fissato un principio che non toglie niente a nessuno. Si ha diritto al credito solo dopo la presentazione delle dichiarazioni fiscali, come avviene per l'IVA: si possono compensare debiti e crediti solo dopo la presentazione delle dichiarazioni fiscali, perché si è osservato che, in diverse occasioni, qualcuno inserisce crediti inesistenti non nelle proprie dichiarazioni fiscali ufficiali, ma in quelle presunte. Ancora una volta, quindi, un contribuente inserisce dati non veri per utilizzare un credito.

Stiamo parlando di cifre molto elevate. Una norma del genere non provoca nuove imposizioni, ma il rispetto di coloro che quei crediti inseriscono correttamente, non in maniera artificiosa o addirittura inesistente, com'è stato osservato. I lavoratori onesti - gli imprenditori, lavoratori autonomi e chiunque abbia la possibilità - non hanno nulla da temere da norme del genere, perché se rispettano le regole, le rispetteranno sempre, senza paura di un decreto fiscale che mette a sistema alcune norme per evitare fughe dalla tassazione. Gli onesti non hanno nulla da temere da questo decreto-legge.

Gli esempi che ho fatto, signor Presidente, sono indicativi di quanto non siano vere tante cose che sono state dette, e non mi riferisco solo all'evasione fiscale per necessità e legittima difesa.

Si preferiscono gli *slogan* ma basterebbero, come ho cercato di fare, alcuni esempi - il decreto ne contiene molti di più rispetto a quanto detto - per dimostrare che il tentativo ulteriore di creare allarme nel Paese non può corrispondere alla realtà dei fatti. Infatti, non è così e noi con il voto lo dimostreremo, a tutela dei contribuenti onesti di qualsiasi categoria economica facciano parte. Questi, per quanto ci riguarda, non hanno nulla da temere. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pepe. Ne ha facoltà.

PEPE (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, direi che tra i disastri della legge di bilancio di ieri e i disastri del decreto fiscale di oggi l'unica notizia positiva nelle ultime ventiquattr'ore è rappresentata dalla saggia decisione del Presidente del Senato di espungere dal testo della legge di bilancio l'emendamento deprecabile sulla cannabis. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Almeno da questo punto di vista possiamo gioire perché è giusto rimarcare sempre e ogni volta che lo Stato deve farsi portatore della cultura della vita e non della cultura della morte.

Parto da quanto diceva prima il collega del Partito Democratico. Non credo proprio che questo provvedimento sia in linea con quanto aveva avviato il precedente Governo e con quanto aveva avviato e con quanto vuole la Lega. Il provvedimento, infatti - è inutile nascondersi dietro il politichese - prevede manette facili e sequestri allegri, mentre la Lega voleva, vuole e proporrà *flat tax* e pace fiscale. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Vorrei anche ricordare, per ritornare alla questione pregiudiziale, che, se la confisca segue la condanna, la confisca però è preceduta dal sequestro e questa vostra norma, che è fatta contro gli italiani a prescindere, con una presunzione che non ha nessuna ragionevolezza, prevede, come se si trattasse di un reato di associazione mafiosa, il sequestro preventivo per sproporzione. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Per cui, al di là e prima della condanna, un imprenditore, magari onesto, viene privato di risorse economiche. Diciamolo agli italiani.

Noi volevamo la *flat tax* e la pace fiscale perché riteniamo che, dopo un periodo di profonda crisi economica, sia necessario un *reset* e partire da un anno zero. È necessario dare una seconda possibilità per partire a tutti quegli imprenditori che, non per loro volontà e non perché siano stati o siano dei delinquenti, sono stati colpiti da una crisi economica profonda e strutturale. È necessario dare una seconda *chance* e la possibilità di continuare a coltivare un loro sogno imprenditoriale per dare risposte al territorio e occupazionali, senza massacrarli o "gettarli a mare". (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Questa è la pace fiscale, con la rottamazione, con il saldo e stralcio e con l'inversione dell'onere della prova. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Per quanto ci riguarda - questa è la differenza tra noi e voi - partiamo da un presupposto diverso: per non gli italiani sono persone perbene a prescindere e fino a prova contraria, per voi, invece, sono delinquenti ed evasori fino a prova contraria da parte loro. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). È una differenza profonda e culturale. Volevamo, vogliamo e faremo quando andremo al Governo la *flat tax* perché riteniamo che nell'anno zero si debba ripartire con meno tasse, meno burocrazia, con giustizia e con tasse eque e giuste. Riteniamo che con il vostro accanimento terapeutico non si riesca a combattere l'evasione; occorre invece una tassazione giusta, perché se la tassa è giusta ed equa la pagano tutti e diventa anche più semplice in quel caso scovare l'evasore.

Cari amici del Governo, la selva va ripulita, ma voi state facendo un discorso al contrario. La *flat tax* ha avuto una grande risposta tra le partite IVA fino a 65.000 euro. Avevamo previsto e finanziato già l'ampliamento dell'aliquota al 20 per cento per le partite IVA fino a 100.000 euro per il 2020. Spiegate voi agli italiani perché avete soppresso questa proposta che era già pronta e aveva già la copertura finanziaria. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Perché non spiegate voi agli italiani come mai non avete considerato l'altra fase della *flat tax*, ovvero quella che si sarebbe rivolta alle famiglie, anch'essa già con il beneplacito del Dipartimento delle finanze nel luglio scorso, quando noi eravamo al Governo? Pensiamo che, grazie a Dio, culturalmente siamo su posizioni radicalmente opposte, perché voi confondete gli evasori con gli imprenditori in difficoltà. Voi siete un Governo nemico degli

italiani e di chi vuole investire. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Noi riteniamo che invece il Governo, uno Stato debba tendere la mano a quegli eroi moderni che investono di proprio per dare risposte in termini di occupazione, di crescita, di proposte tecnologicamente avanzate. Insomma, è giunto il momento di sfatare l'ultimo tabù: chi fa impresa va onorato, va sostenuto e non va combattuto. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Questo è il vero punto di partenza e la nostra differenza.

Avete creato un sistema assurdo con questo decreto fiscale: aumenta le tasse e le pene. Poi, con questo Ministro della giustizia che vi ritrovate che ha bloccato la riforma del processo, spiegate agli italiani come intendete perseguire in maniera giusta e corretta coloro i quali evadono le tasse: giustizia, abbattimento della burocrazia, tendere una mano e non picchiarli con il bastone, questa è la nostra cultura. L'Italia si ama, gli italiani sono persone perbene, vanno coccolati, vanno sorretti e sostenuti. Voi fate questo decreto, noi lo cambieremo perché rilanceremo l'Italia. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perosino. Ne ha facoltà.

PEROSINO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, in questa due giorni dedicata alla manovra di bilancio composta da due documenti, su cui il Governo ha posto la fiducia, ho appreso, stando molto attento, che la legge di bilancio consiste, come ha detto ieri il sottosegretario Castelli, nella parità di genere (importante), nella riunificazione Imu-Tasi (stavamo bene anche prima, è la scoperta dell'acqua calda), nella modifica per il 2021 della tassa sull'occupazione del suolo pubblico (cosa importante, per carità) e nell'innovazione digitale (che è nei fatti economici, sarebbe avvenuta ed avverrà anche se il Governo non se ne interessa). Abbiamo appreso nelle settimane scorse che la manovra finanziaria in generale all'Europa va bene (a differenza dell'anno scorso, quando si faticava molto, a parità di condizioni), perché siamo amici, come dice Moscovici (che dopo sei mesi dalle elezioni era ancora in carica e come ultimo atto è venuto in gita a Roma). Poi ci è stato detto, sempre in materia economica, che il MES non si poteva rinviare (mi pare che sia stato rinviato) e che non si poteva modificare (forse si è modificata una parola) e il Presidente del Consiglio ha brindato; sarà un fatto grave ed è diritto dell'opposizione dire che sarà un fatto grave. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Se avessimo votato contro ci sarebbero state delle punizioni severissime. Per fortuna ha vinto Johnson in Inghilterra e si farà la Brexit: gli inglesi hanno ancora la scheda diritta. Noi saremo un po' più soli, ma dovremo allearci al di fuori dell'Unione europea, altrimenti Francia e Germania ci dirigeranno da par loro (basta la Germania).

Il decreto fiscale è come se non fosse mai arrivato in Commissione: sostanzialmente non è stato discusso e nessun emendamento ha avuto la possibilità di essere esaminato. L'opposizione - sia detto qui - è dotata di un *fair play* encomiabile perché - l'ho già detto l'anno scorso e in altre occasioni - a parti invertite avremmo visto delle sceneggiate tremende qui dentro e probabilmente davanti al Senato ci sarebbero state le bandiere rosse.

Cari colleghi, ricordatevi che viviamo una stagione nuova, una stagione difficile, in cui la storia ha acquistato una velocità pazzesca. Ci sono degli eventi che superano qualsiasi nostra possibilità di pensare, a meno che, di fronte alle situazioni di crisi, si sia rapidi, si concepisca, si abbia un piano.

Spero che il Governo e la maggioranza sentano la responsabilità della fase che viviamo e usino tutto il famoso buon senso che tante volte citiamo. Penso che debbano tener conto delle priorità. Lo dico con un po' di ironia: penso che forse sarebbe stato meglio se il Capo di Gabinetto del MEF, nella sera *clou* della discussione sul disegno di legge di bilancio, quando i conti non quadravano, fosse stato al Ministero e non a suonare la pianola. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Queste sono le situazioni. Quali sono i fatti che impattano più di quanto noi pensiamo? Il dissesto idrogeologico: ci sono Regioni italiane dissestrate, ci sono zone che non sono ancora raggiungibili. È vero, ci sono delle frazioni di alcuni Comuni italiani che, dopo le nevicate, dopo l'alluvione, non sono ancora raggiungibili. Sono stati stanziati dei fondi; credo che siano i soliti fondi che da qualche anno vengono stornati da una parte all'altra, perché i fondi non ci sono nel bilancio, come abbiamo detto ieri, e non c'è discrezione.

La Banca Popolare di Bari è una tragedia. Noi speculiamo su un milione o dieci milioni di euro, su qualsiasi proposta per spendere bene o per incassare bene, e poi dobbiamo tirar fuori 900 milioni di euro per sistemare le magagne che derivano da quel suggerimento incauto alla Banca Popolare di Bari di acquistare Tercas.

Delle crisi abbiamo già detto.

Ho poi sentito ieri che un partito di maggioranza parla di un piano *shock* sugli investimenti: 120 miliardi di euro. Se lo vedrò e se sarà realistico sono disposto ad approvarlo.

Ho anche sentito nei giorni scorsi tirare sempre in ballo le concessioni autostradali; ma vi rendete conto che, quando fate qualche dichiarazione al riguardo, mettete in crisi le quotazioni azionarie? Ci sono anche dei reati sottesi a queste dichiarazioni. Inoltre, con cosa si sopperisce? Con le nazionalizzazioni? Vogliamo andare contro la storia? Avrei bisogno di esaminare qualche titolo, ma non ho tempo.

Sono inoltre visceralmente contrario all'articolo 18 del provvedimento in esame sul limite dei contanti, perché teorizzo, estendendo il ragionamento del collega Pepe, che di ciò che hai guadagnato, quando hai pagato le tasse, puoi fare quello che vuoi, in che forma vuoi. (*Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az*).

Dobbiamo difendere questi principi e credo che tutto il resto siano complicazioni.

Racconto un fatto in conclusione, signor Presidente, sull'articolo 38-ter, relativo al pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema elettronico pagoPA, a decorrere dal 1° gennaio 2020. Come ho detto in Commissione, dovrò aiutare tutti i miei vicini di casa, che sono persone perbene ma che non hanno la laurea e che hanno qualche anno in più, a pagare il bollo dell'auto.

Per quanto concerne poi l'articolo 39, l'evasione fiscale è una fissazione. State attenti, è un terreno minato, che fa sì che non vi sia la possibilità di crescita, che non si possa creare lavoro e che si viva in uno Stato di polizia fiscale: un'induzione a non fare qui ma all'estero, oppure a stare sul divano, basta scegliere.

È Natale, buona fortuna a voi al Governo e a noi opposizione, che tutti insieme forse rappresentiamo la maggioranza reale del Paese. Ma infine, come diceva don Gianni Baget Bozzo, che è un nostro riferimento e che dobbiamo ricordare, «siamo italiani», viva il diritto alla felicità, viva il diritto all'ottimismo - come ci insegna sempre Berlusconi - e buon Natale a tutti! (*Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fenu. Ne ha facoltà.

FENU (*M5S*). Signor Presidente, oggi si discute della conversione del decreto-legge n. 124 del 2019, approvato con numerose modifiche dalla Camera dei deputati, che hanno ampliato notevolmente il perimetro del provvedimento originario. Il decreto-legge, decisamente migliorato dopo l'intervento parlamentare, introduce una serie di misure volte al contrasto all'evasione fiscale e prosegue nella strada della semplificazione fiscale e dell'uso della tecnologia, che finora si è dimostrato proficuo.

Viene completamente riscritto l'articolo 4, conservando lo spirito della norma e allo stesso tempo riducendo notevolmente la platea e gli adempimenti a carico delle imprese interessate. Con questo articolo si intende contrastare la pratica delle società e cooperative costituite *ad hoc* per l'esecuzione dei singoli appalti, condotte poi verso il fallimento con il mancato versamento delle ritenute per i lavoratori.

Si attenua l'applicazione dell'IVA sulle autoscuole a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea; per questo il pagamento dell'IVA al 22 per cento non sarà più retroattivo e riguarderà soltanto le patenti B e C1. Si reintroduce la possibilità di compensare i crediti certificati e vantati nei confronti della pubblica amministrazione con i debiti tributari iscritti a ruolo anche per gli anni 2019 e 2020.

Le misure sono tante, giuste e condivise, spesso anche da alcuni esponenti dell'opposizione in Commissione e ciò fa piacere perché indica una sostanziale condivisione sul complesso delle misure.

Anche se il tema non è direttamente collegato al decreto-legge in discussione, durante il breve esame di questo atto, si è sentito spesso anche in questa Aula fare riferimento alla *flat tax*. Ebbene, sulla *flat tax* è opportuno fare un po' di chiarezza. Quella che finora è stata applicata e che fin qui abbiamo erroneamente definito *flat tax* - o *mini-flat tax*, in alcuni casi - altro non è che il regime forfettario; un regime di imposta sostitutivo delle imposte dirette e indirette nato già nella legislatura precedente per venire incontro ai piccoli professionisti e imprenditori; un regime di cui condivido il principio e le finalità e ne condivido anche l'estensione decisa lo scorso anno alle imprese e ai professionisti con ricavi fino a 65.000 euro. Condivisibile, ma non è *flat tax*. La *flat tax* in Italia non può essere applicata perché incostituzionale, perché viola il principio di progressività cui l'imposizione diretta deve essere

ispirata, a norma dell'articolo 53 della Costituzione. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Si tratta di un principio che dovrebbe essere caro anche ai sovranisti, perché condiviso proprio da quei bravi economisti cui spesso si richiamano e secondo i quali, per imboccare nuovamente la strada della crescita economica, occorre una vera redistribuzione dei redditi e della ricchezza, anche con lo sviluppo di un sistema di tassazione e di trasferimenti più progressivo. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Ormai è da accantonare la cosiddetta teoria dello sgocciolamento, secondo la quale l'aumento e la concentrazione della ricchezza nelle fasce di reddito più alte porterebbe elevati benefici a tutto il resto della popolazione. Questa è una teoria da accantonare perché sinora si è rivelata fallimentare.

L'applicazione di una vera *flat tax*, oltre a essere incostituzionale, modificerebbe l'attuale distribuzione del reddito solo in senso peggiorativo per le fasce più povere, tale da penalizzare anche una minima ripresa dei consumi. Questo ridurrebbe ulteriormente gli spazi di utilizzo della spesa pubblica, quindi anche gli investimenti pubblici, a causa del minor gettito complessivo.

Da un recente studio dell'Osservatorio conti pubblici italiani è emerso che l'applicazione del *flat tax* in Italia produrrebbe una forte riduzione dei cosiddetti residui fiscali per tutte le Regioni, cioè di quella parte di gettito che le Regioni e gli enti territoriali utilizzano per servizi anche sanitari, per le agevolazioni alle imprese, per la manutenzione delle strade e delle scuole. Inoltre, a fronte di una perdita totale di gettito di circa 57 miliardi di euro, circa 33 andrebbero a beneficio delle sole classi più ricche del Nord, 12 del Centro e soltanto 11 del Sud. La *flat tax*, in definitiva, non farebbe altro che aumentare le disuguaglianze tra i ceti più abbienti e le classi più povere e la sperequazione tra Regioni del Nord e del Sud. Non so se è ciò che vuole la Lega, ma almeno lo si dica chiaramente. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Presidente, sono nato e cresciuto a Siniscola, nello stesso paese che ha dato i natali al cofondatore, insieme a Emilio Lussu, del vero Partito Sardo D'Azione, il senatore avvocato Luigi Oggiano, che sedeva su questi banchi tra il 1948 e il 1953: un convinto autonomista, ispirato da solidi ideali di libertà e di uguaglianza. Per questo dispiace vedere in alcuni casi, come per la *flat tax*, accostare il nome del Partito Sardo d'Azione alle idee e alle loro applicazioni pratiche in un senso esattamente opposto, verso una maggiore sperequazione e una maggiore disuguaglianza, che tanto danno hanno già fatto all'economia e alla società e che noi abbiamo il dovere di fermare.

Tutti i provvedimenti che abbiamo promosso e portato avanti finora vanno nel senso di una maggiore redistribuzione dei redditi e della ricchezza; anche il decreto fiscale che oggi andiamo ad approvare.

Lo abbiamo fatto perché crediamo che solo una vera redistribuzione possa riportare la crescita economica nel nostro Paese e continueremo a farlo perché crediamo che questo sia l'unico modo per invertire la rotta. (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di

legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCÀ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1638 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 124, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Sospendo la seduta, avendo già programmato l'organizzazione dei lavori, che riprenderà alle ore 14 con la discussione sulla fiducia, a seguire le dichiarazioni di voto e il voto finale con relativa chiama.

La seduta è sospesa.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,06, è ripresa alle ore 14,04).*

### **Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO**

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Montani. Ne ha facoltà.

MONTANI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, oggi siamo qui a parlare di un decreto fantasma in un'Aula fantasma. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Dico decreto fantasma perché noi in Commissione non abbiamo lavorato e in Aula non lavoriamo perché viene posta la questione di fiducia. Questo, purtroppo, non è un facile gioco di parole: questa è la realtà, triste conferma di un Paese che state mandando al collasso e di un Esecutivo che sta facendo di tutto e di più per sconvolgere le regole del buon senso prima e della democrazia poi.

Siamo qui oggi a parlare di un decreto-legge che in Commissione, lo sappiamo tutti, non è stato praticamente toccato né lavorato, il tutto per colpa vostra: non ce ne avete lasciato il tempo. Non ci avete ascoltato e non ci avete permesso di mettere mano a uno strumento di democrazia che, invece, avrebbe meritato tutte le attenzioni del caso. Così, dopo rinvii, modifiche e interruzioni oggi siamo arrivati “alla frutta”, lasciatemi dire; sì, alla frutta, ma senza aver mangiato né il primo, né il secondo, né il dolce. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Il decreto della vergogna è arrivato troppo tardi, è arrivato blindato, servito. Non c'è tempo per apportare modifiche: impossibile esaminare il testo. Questo, in sostanza, è il regalo che il Partito Democratico, il MoVimento

5 Stelle e Italia Viva fanno sotto l'albero agli italiani: un esempio di forzatura delle regole del gioco e un'insensata prova di forza da parte della maggioranza che, purtroppo, non lascia prevedere nulla di buono.

D'altronde con *plastic tax*, *sugar tax*, stretta sulle auto aziendali e chi più ne ha più ne metta, fra annunci, controannunci, rimodulazioni, retromarce e rinvii non si capisce più un bel niente. O meglio, una cosa ormai è chiara da tempo a tutti gli italiani e non solo a quelli che votano e si schierano a favore del centrodestra: questo è il Governo dei litigi, delle tasse, delle complicazioni fiscali e burocratiche, che sarà ricordato negli anni a venire come l'Esecutivo nato contro il volere del popolo, nei corridoi di palazzo. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Un Esecutivo che, nel giro di pochi mesi dal suo insediamento, è riuscito nella non facile impresa di mettere in ginocchio famiglie, giovani, artigiani, commercianti e piccole e medie imprese ovvero la spina dorsale del Paese. Apro poi una parentesi: siete riusciti a mettere in difficoltà anche l'unica multinazionale che è venuta in Italia ad investire a Taranto; l'avete fatta scappare e non avete fatto invece la giusta battaglia alle multinazionali che fatturano molto in Italia, ma pagano poche tasse nel nostro Paese. Complimenti anche per questo. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Questo è l'Esecutivo che, in pochi mesi di esistenza, è riuscito a prendere a schiaffi chi lavora e chi paga le tasse, che sono già tra le più alte d'Europa e del mondo e alle quali ora, in maniera scellerata, ne aggiungete delle altre. Ancora, questo è l'Esecutivo che a parole voleva semplificare la burocrazia, ma che nei fatti l'ha resa ancora più intricata; sì, perché un Esecutivo privo di sostanza e di idee per le generazioni future come il vostro non ha potuto far altro che tentare di suggellare la propria esistenza mettendo sul piatto della bilancia nuove imposte.

Il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Italia Viva divideranno questa coppa negli anni a venire: una macchia che difficilmente riuscirete a cancellare. Oppure no, potreste rimanere nella storia degli italiani per le detrazioni per i cani e per i gatti; sì, forse sarete ricordati proprio per questo passaggio che definirei epocale e che è un po' l'emblema del vostro continuo fare e disfare, dell'incapacità di ascoltare le reali esigenze del Paese.

Ancora oggi, però, in attesa di nuove elezioni che presto o tardi arriveranno perché è ciò che chiede la maggioranza del Paese, il nostro sforzo è quello di limitare i danni di un provvedimento in merito al quale non possiamo fare altro che confermare il pessimo giudizio espresso fin da principio. Numerosi sono i profili di criticità in questo assalto alla diligenza, dove tutti hanno chiesto e pochissimi hanno ricevuto. Ne cito subito uno che sta passando inosservato, capace di rovesciare in un sol colpo ciò che tutti gli italiani invocano, ovvero un maggior grado di sicurezza nelle proprie case, nelle proprie città e nel proprio Paese. Nella disposizione relativa al contrasto del gioco d'azzardo, grazie a voi, la previsione di utilizzo di agenti sotto copertura, se non accompagnata da un corrispondente aumento delle piante organiche, potrà incidere negativamente sulla disponibilità di personale per il controllo del territorio: un autogol, secondo noi, verso il Paese reale, che chiede invece maggiori garanzie di sicurezza.

Per questo motivo, e non solo per questo, è tutta fiscale la battaglia parlamentare della Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. Quello che

avete realizzato è un decreto pieno di tasse e complicazioni fiscali e burocratiche, l'esatto opposto di quanto gli italiani chiedevano. L'evasione fiscale, che esiste, è enorme e va combattuta, non si affronta così, ma riducendo le imposte e semplificando il sistema fiscale, una giungla complicatissima, tra le più complicate al mondo. Grazie alla *mini-flat tax*, lo scorso anno abbiamo consentito a tantissimi giovani - e non solo - di intraprendere un'attività, pagando solo il 5 per cento per i cinque anni a venire.

Avete dichiarato di voler colpire l'evasione, ma la verità è che vi accanite sulle famiglie, sui giovani, sulle persone anziane, sulle imprese e non sui grandi evasori, che sono il vero problema di questo Paese. Voi colpevolizzate chi non c'entra e strizzate l'occhio ai grandi marchi, magari per la paura di perdere la poltrona (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Così - per esempio - ci sono 4 miliardi in meno di liquidità alle imprese e ai professionisti, che si dovranno rivolgere alle banche, naturalmente pagando gli interessi passivi. Siete al fianco delle banche e non dei lavoratori dipendenti o dei pensionati e su questo ovviamente mi rivolgo soprattutto agli amici del PD, che da sempre sono vicini alle banche e non al popolo (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Fatevi da parte e consentite agli italiani di andare al voto. Il Paese ha bisogno di politici e di amministratori che credano nelle sue ricchezze, nelle sue potenzialità, nella sua bellezza e fragilità. Noi lo scorso anno abbiamo dato 4 miliardi di euro ai Comuni perché potessero mettere mano a una serie di opere pubbliche e infrastrutture in grado di migliorare la vita dei cittadini; abbiamo dato 250 milioni per interventi sulle scuole superiori e le strade delle Province. Voi invece non avete dato niente (o poco) neanche verso gli alluvionati, solo briciole: 40 milioni da spartirsi in 10 Regioni, contro i 500 milioni che avevamo dato l'anno scorso. Perché non ci ascoltate? Perché non ascoltate il grido di dolore che arriva dal Paese reale?

Per fortuna, grazie al nostro lavoro soprattutto alla Camera dei deputati - visto che in Senato non abbiamo toccato palla - i danni provocati dal decreto-legge in esame sono risultati in parte limitati. Siamo riusciti a intervenire sullo sblocco delle assunzioni di medici e infermieri, sugli arretrati di Vigili del fuoco e Polizia e su molto altro ancora.

Infine, ma non ultima per importanza, cito un'altra vittoria della Lega: non si dimentica mai che in questo Paese dobbiamo semplificare e ciò ha portato la scadenza del cosiddetto esterometro da mensile a trimestrale. Si tratta, dunque, di una buona notizia per migliaia di italiani e titolari di partita IVA che emettono o ricevono fatture da e verso l'estero e che, grazie a noi, potranno ora comunicare i dati delle operazioni transfrontaliere di cessione di beni o di prestazioni di servizi ogni novanta giorni anziché ogni trenta. Questo significa semplificare: l'esatto contrario della strada che avete intrapreso.

Vorrei dedicare l'ultimo passaggio del mio intervento all'incoerenza di nostri ex alleati, perché - cari colleghi grillini - chi di «vaffa day» ferisce, di «vaffa day» perisce (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Mi sia permesso dirvelo. Peraltro, questo messaggio vi giunge chiaro dagli italiani a ogni tornata elettorale - mi riferisco alle ultime - in cui stanno riconfermando la vostra inadeguatezza. È finito il periodo in cui siete riusciti a incantare una parte del popolo. Vorrei però essere ancora più netto e intellettualmente onesto con voi: non rinnego quanto abbiamo fatto di buono con voi del MoVimento 5 Stelle,

siamo stati al Governo insieme. Non rinnego tutto, ma proprio per questo motivo il livello di insofferenza nei vostri confronti da parte del popolo italiano è oggi ancora più marcato. Cari colleghi grillini, i dubbi sulle vostre reali capacità politiche sono diventati davvero tanti e tali da chiedere anche a voi, come al Partito Democratico e a Italia Viva, di fare un passo indietro per il bene del Paese; un passo indietro che, se non farete spontaneamente facendo leva su quel po' di dignità e senso del dovere che dovrebbero esservi rimasti, sarete comunque costretti a fare per volontà del popolo italiano. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mallegni. Ne ha facoltà.

MALLEGNI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, in quest'Aula così folta di pubblico è imbarazzante parlare e con tutti gli occhi puntati non è semplice, ma cercherò di fare uno sforzo aggiuntivo e di non emozionarmi per tutti coloro i quali sono interessati al dibattito sulla questione fiscale.

Mi riferisco in particolare alla maggioranza che sostiene questo Governo e che ha posto la questione di fiducia: su 166 senatori di maggioranza, più o meno saranno una ventina quelli presenti a questo dibattito. Probabilmente ritengono non interessante ascoltare quello che hanno da dire coloro i quali la pensano diversamente da loro; e le responsabilità sono ovviamente diverse tra maggioranza e minoranza.

Detto questo, siamo oggi a discutere - ritengo a questo punto anche abbastanza inutilmente, se non per coloro che avranno la cortesia di ascoltarci - di un fatto che accade soltanto in Italia, e cioè il decreto fiscale. Ogni anno l'Italia fa il decreto fiscale; ogni anno i contribuenti italiani aspettano il decreto fiscale, come i bambini aspettano i regali non di Babbo Natale, ma della Befana, quella che porta il carbone a coloro che sono stati cattivelli. Ma gli italiani non credo siano stati cattivelli. Ogni anno chi fa impresa in questa Nazione non sa mai come e quanto dovrà pagare di tasse l'anno successivo; non sa mai quanto potrà dedurre, quanto potrà detrarre; quanto sarà il costo dei propri dipendenti; quanto sarà il costo delle auto aziendali (che è un argomento); non sa come dovrà pagare i propri dipendenti e non sa neppure cosa accadrà, nonostante ci siano le norme - l'ho già detto nel dibattito sulla legge di bilancio - agli adempimenti che ha a suo carico, perché ogni tanto non solo la politica, ma anche la burocrazia si attiva, a livello ministeriale e non solo, e produce linee guida o regolamenti interni, che poi ovviamente vengono adottati senza transitare dall'assetto legislativo, che mi sembra cosa importante, ma che qualcuno probabilmente ritiene superflua. Così la burocrazia va dai commercianti, dagli imprenditori, dagli albergatori, dai balneari: va da tutti coloro i quali mantengono in piedi questa Nazione attraverso le piccole e medie imprese e chiede adempimenti ulteriori per cercare di fare cassa.

Come accade sempre alla fine dell'anno, nel periodo che va dal 20 novembre al 20 dicembre, si ha il terrore di andare alla cassetta della posta e di aprirla, perché arriva sicuramente un'ingiunzione di pagamento o dell'Agenzia delle entrate o del Comune di residenza. Oggi la preoccupazione è minore: in caso di pioggia, non devi arrivare fino alla cassetta della posta, ma

puoi aprire direttamente la PEC da casa e in tal modo ti puoi rovinare la giornata o le giornate successive, se ti scrivono che da domani devi dare 20.000, 30.000, 50.000, 70.000 o 80.000 euro; occhio a superare la soglia dei 100.000 euro, perché - come sapete - si va in galera. Quello della galera è un argomento che riprenderò fra poco; tra l'altro - come sapete - lo conosco piuttosto bene.

Anche per l'anno prossimo, quanto potremo spendere? Quanti soldi ci possiamo mettere in tasca la mattina prima di uscire di casa? Ho fatto questa domanda al collega Dal Mas, che non mi ha saputo ancora rispondere. La riduzione del contante è infatti alle porte, perché noi abbiamo in testa, anzi voi avete in testa che, riducendo il contante, risolviamo le questioni. No: la notizia che vi do oggi e che vi ho già dato qualche giorno fa è che, se inasprite la pressione fiscale e riducete il contante, aumenterà il nero, aumenteranno le transazioni non interessate dal fisco e quindi aumenterà la quantità di quattrini al di fuori dei canali dove dovrebbe viaggiare. Mi stupisco che non riusciate a capirlo.

Per l'amor di Dio, cerco sempre di interpretare il punto di vista altrui, per cercare di capire se sia migliore del mio. Ma voi avete una visione diversa del mondo. E, parlando del mondo, ricordo che, grazie ad un'attività che ho all'estero, ascolto ciò che dicono gli italiani che vivono all'estero quando parlano degli italiani. Come ci vedono da fuori? Perché non riusciamo a vendere i beni dello Stato? Perché non riusciamo a coinvolgere i fondi internazionali di investimento? Perché le nostre imprese calano di valore? Perché gli immobili non si apprezzano, ma si deprezzano? Perché l'economia non è attraente? Perché?

Ma voi ci verreste in uno Stato che ogni anno cambia decreto fiscale e ha una pressione fiscale al 64,6 per cento? Complessivamente, tra imposte dirette e indirette, questo è il valore (anche se non si può, ovviamente, lavorare fino a ottobre per lo Stato). E se, per caso, sbagli qualcosa, vai a finire direttamente come un missile in galera, a differenza di chi stupra e ruba negli appartamenti. Addirittura, va a finire in galera chi si difende, nonostante abbiamo approvato una legge sulla legittima difesa. Se per caso, per legittima difesa, ti azzardi a salvaguardare te stesso, la tua famiglia e i tuoi dipendenti, vai dritto come un missile in carcere. *(Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az).*

Un'altra questione altrettanto importante riguarda l'inversione dell'onere della prova, che è vigente in tutti i Paesi del mondo. Chi investe da fuori, guardando all'Italia, rileva che, nonostante l'emissione della fattura elettronica, il pagamento delle tasse e la presentazione del codice fiscale in farmacia - abbiano gli adempimenti fiscali più belli del mondo - l'Agenzia delle entrate può intimarti di pagare una certa somma di denaro in seguito ad una verifica induttiva fatta sul suo giro d'affari. E, se si prova a protestare, ti chiedono di portare i relativi documenti. Ma che cosa vuol dire portare i documenti? Siete voi a dover provare che una persona ha evaso le tasse, e non quest'ultima a voi che non l'ha fatto. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

Ma dove viviamo? E poi ci si mette d'accordo sulla somma di 78.000 euro - per esempio - da dover dare e si chiude qui la questione a 50.000 euro. No, 50.000 euro non li do. A 30.000 si chiude? Ma dove siamo? Siamo al

mercato delle vacche? E se per caso rifiuti di pagare e fai ricorso, devi versare un terzo della quota dovuta per poter procedere; altrimenti il ricorso non è accettato.

Questa è una vergogna! È una vergogna che fa il paio - come ho già detto in sede di discussione della manovra di bilancio e come ripeto anche oggi - con il motivo per il quale norme siffatte vengono emanate, sostenute e portate avanti anche in questa legge di bilancio e nel decreto fiscale in esame: sono suggerite - come ci ha detto un esponente del Partito Democratico nella Commissione di cui faccio parte - dalla Guardia di finanza, dall'Agenzia delle entrate e dalla Corte dei conti.

Chi dovrebbe fare il controllo e recuperare i 109 miliardi di evasione propone anche le leggi per uccidere le imprese italiane. È una vergogna! Una vergogna! Lo Statuto del contribuente, approvato il 27 di luglio 2000 con la legge n. 212, che stabilisce che non si deve produrre nulla agli organi dello Stato che fanno il controllo, ma sono quest'ultimi tenuti a fare la valutazione, è rimasto carta straccia.

Nessuno si offenda, ma credo che questo mio gesto sia necessario. *(Il senatore Mallegni indossa un paio di manette. Commenti dai Gruppi M5S e PD).*

A me queste le hanno messe ai polsi il 31 gennaio 2006.

PRESIDENTE. Senatore Mallegni, mi costringe a toglierle la parola. Chiedo agli assistenti di intervenire. *(Il microfono del senatore Mallegni si disattiva automaticamente).*

AIROLA (M5S). È pronto a essere portato via!

MALLEGNI (FIBP-UDC). Un attimo, signor Presidente! La prego di lasciarmi concludere. *(Il senatore Mallegni toglie le manette).*

DAMIANI (FIBP-UDC). Deve terminare, Presidente.

PRESIDENTE. La Presidenza non crede di aver bisogno di suggerimenti.

Senatore Mallegni, può terminare il suo intervento, ma le ricordo che le mancava poco meno di un minuto.

MALLEGNI (FIBP-UDC). Signor Presidente, le manette che ho appena messo ai polsi sono di plastica e vengono usate dai bambini per giocare a guardie e ladri. Quelle che mettono ai polsi delle persone oneste e per bene, come chi vi parla, sono di acciaio inossidabile e - come nel mio caso - restano allacciate non per i quaranta giorni di galera o i centoventi di arresti domiciliari, bensì per undici anni di processi, e comportano la spesa di quattrini delle famiglie - nel mio caso di un amministratore locale - pagati dalle comunità locali. E tutto ciò avviene perché ci sono persone - lo dico con rispetto - come voi che continuano ad approvare norme di questo tipo che sconcertano chi vuole investire nel nostro Paese e terrorizzano le persone perbene che fanno il prodotto interno lordo e sostengono l'economia.

Pensateci molto bene. Noi l'abbiamo fatto e voteremo contro. (*Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Comincini. Ne ha facoltà.

COMINCINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, vorrei ricordare al senatore Mallegni che, quando era al Governo, la sua forza politica non ha risolto le questioni di cui oggi si lamenta e afferma non andare bene. Certo, sono tante le questioni che dovrebbero essere migliorate, ma mi lasci dire che, quando siete stati al Governo, non avete cambiato le carte in tavola.

Presidente, colleghi, appena qualche giorno fa, intervenendo in questa stessa Aula in occasione della discussione generale sull'approvazione della legge di bilancio, ho sottolineato la differenza nel merito e di metodo di questa maggioranza, rispetto a quella che l'ha preceduta, che ha rilevato nel corso dei lavori, e che sento di poter ribadire oggi in relazione al provvedimento che stiamo discutendo e ci apprestiamo a votare, che non può che essere letta in collegamento con la legge di bilancio su cui quest'Aula, appena ieri, si è espressa. Ebbene, se con la legge di bilancio volevamo dimostrare che dare un nuovo Governo al Paese per noi significa innanzitutto segnare un profondo cambio di passo rispetto al passato, con questo decreto-legge si rende in qualche modo quasi imbarazzante la differenza tra il prima e il dopo.

Presidente, vorrei ricordare, per il suo tramite, a qualche collega di opposizione che su questo provvedimento - sono certo - farebbero bene a mancare un po' di sano populismo e qualche critica strumentale. Vorrei ricordare che, mentre in modo faticoso lavoravamo a una legge di bilancio capace di impedire innanzitutto l'aumento delle tasse e nello stesso tempo di mettere al centro una nuova idea di Paese sbloccando gli investimenti su infrastrutture, cultura, ambiente, e dando priorità ai diritti, a un nuovo piano sociale e ambientale, ci preoccupavamo anche di rendere il fisco più giusto, più equo e più semplice.

È fin troppo facile, anche per un osservatore esterno e poco avvezzo alla materia, capire la differenza fra il prima e il dopo. Un anno fa questo stesso Parlamento convertiva in legge un decreto che diceva sì ai condoni. A distanza di un anno, quello stesso Parlamento approva misure che rendono il fisco più giusto e semplice, stando comunque al fianco del cittadino contribuente. Quando la Lega era al Governo, quest'Aula distruggeva e infrangeva qualsiasi principio di giustizia ed equità fiscale e, quindi, sociale. Oggi stiamo invertendo la rotta. Non possiamo pensare, infatti, di costruire un Paese più giusto se lasciamo passare l'idea che, se non paghi le tasse, prima o poi arriva il Governo di turno a chiudere un occhio. Ciò risulterebbe profondamente ingiusto nei confronti di quei tanti cittadini che contribuiscono alla spesa pubblica, rispettando tempi e modi previsti dalla legge e che devono essere ringraziati per la correttezza con la quale si pongono nei confronti del fisco italiano. (*Applausi dal Gruppo IV-PSI*).

Il decreto fiscale è strettamente collegato a una manovra di bilancio di fronte alla quale qualcuno ha pensato bene di scappare, evitando di assumersi le proprie responsabilità dopo aver sprecato tempo e denaro in un solo anno

al Governo. Noi, ancora una volta, invece, ci siamo assunti il compito e la responsabilità di evitare che questo Paese finisse sommerso dalle tasse e dalla spesa pubblica in una nuova spirale recessiva. Io non sono certo. Scusate, io sono certo...

RUFA (*L-SP-PSd'Az*). Hai detto bene!

COMINCINI (*IV-PSI*). ...che anche tra i tanti colleghi di opposizione ci sia la consapevolezza di quanto sia stato difficile lavorare a questi due provvedimenti con l'enorme fardello lasciato da chi, tra una spalmata di Nutella e l'altra, stava distraendo l'Italia con la sua propaganda. (*Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

RUFA (*L-SP-PSd'Az*). Analfabeta!

COMINCINI (*IV-PSI*). Noi però siamo un'altra cosa, Presidente. (*Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, avete avuto modo di intervenire con vibranti argomentazioni. Adesso lasciate proseguire il collega.

COMINCINI (*IV-PSI*). Siamo quelli che, con serietà e responsabilità, sono riusciti, durante gli anni del nostro Governo, a diminuire la pressione fiscale. Siamo quelli che, con la fatturazione elettronica, hanno recuperato miliardi di evasione fiscale. Siamo quelli che hanno lavorato per l'incentivazione dei pagamenti elettronici e con coerenza, con questo provvedimento, continuiamo il nostro lavoro. Siamo anche quelli che, nella legge di bilancio approvata ieri, hanno insistito perché il monte di tasse complessivo venisse ridotto sulle operazioni soprattutto legate alla *sugar tax* e alla *plastic tax*. Un anno fa lo *spread* era a 300 punti base, oggi è a 170, anzi a 156 questa mattina. Si è dimezzato, di fatto, dimostrando il dividendo di credibilità di cui questo Governo gode, anche grazie alla grande stagione di riforme avviata dai Governi precedenti. È curioso sentire dai colleghi della Lega appelli a diminuire la pressione fiscale, quando noi sappiamo molto bene che negli ultimi vent'anni, la pressione fiscale non è mai scesa quando la Lega è stata al Governo. Durante i tre Governi Berlusconi la pressione fiscale è aumentata. Andiamo a vedere i dati delle relazioni, delle leggi di bilancio, dei consuntivi, i dati dell'Istat: questa è una misura certificabile.

RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*). Ma cosa dice?

COMINCINI (*IV-PSI*). Potete lamentarvi quanto volete ma, durante gli anni nei quali la Lega è stata al Governo, la pressione fiscale in questo Paese è sempre aumentata... (*Applausi dal Gruppo IV-PSI*).

FERRERO (*L-SP-PSd'Az*). Cosa è la pressione fiscale? Lo sapete?

COMINCINI (*IV-PSI*). A differenza di quanto è successo quando siamo stati noi al Governo. (*Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. In discussione generale non sono previsti altri iscritti a parlare per il Gruppo della Lega. Si interviene, anche aspramente, in replica quando viene data la parola altrimenti ci si rivolge alla Presidenza, che cerca di dare a tutti pari dignità d'intervento. La prego, senatore Comincini, di terminare il suo intervento.

COMINCINI (*IV-PSI*). In conclusione, il provvedimento contiene una serie di misure che vanno nella direzione che citavo prima e che riassumevo rispetto ai passaggi che abbiamo sinora fatto.

La coerenza del provvedimento legge di bilancio-decreto fiscale sta nella volontà della maggioranza e del Governo di procedere - da un lato - sulla strada della riduzione della pressione fiscale e - dall'altro - di recuperare l'evasione soprattutto attraverso gli strumenti elettronici, dicendo *stop* alla stagione dei condoni in quanto riteniamo che sia lesiva della dignità sia dello Stato, sia del cittadino contribuente.

Per tutte queste ragioni dichiaro il voto favorevole alla fiducia del Gruppo Italia Viva-PSI sul provvedimento in discussione. (*Applausi dal Gruppo IV-PSI*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Evangelista. Ne ha facoltà.

EVANGELISTA (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, uno degli elementi cardine del decreto-legge fiscale che siamo chiamati oggi a esaminare è quello relativo alla prevenzione e al contrasto alla grande evasione fiscale; un argomento su cui per anni è stata fatta tanta retorica senza che a essa corrispondessero i fatti, quelli che cittadini si aspettano come esito del nostro lavoro. Eppure, discutiamo di un tema su cui sono in gioco il benessere, l'equità e la coesione sociale nel nostro Paese. In altre parole, o si cambia strada o si continua a instillare rabbia, individualismo e tensione sociale tra i cittadini. E allora possiamo dire che adesso si cambia, perché questo è quanto il MoVimento 5 Stelle vuole fare attraverso il decreto fiscale in esame.

Il perché sin ora si siano ottenuti pochi risultati è presto detto: non si è mai voluto punire adeguatamente i grandi evasori, che si rendono responsabili ogni anno della stragrande maggioranza di tutta l'evasione fiscale italiana. Si tratta di soldi sottratti ai cittadini onesti. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Sono i cittadini che pagano le tasse. Pensiamo ai 3,2 milioni di dipendenti pubblici, alle piccole e medie imprese con una pressione fiscale alle stelle. Questa è la grande evasione nel nostro Paese: diciamoci le cose come stanno ed evitiamo artifici lessicali, che servono solo a far finta di cambiare tutto per non cambiare mai niente.

Ricordiamo i numeri di cui stiamo parlando: più di 110 miliardi di euro ogni anno tolti ai servizi pubblici essenziali e al taglio alla pressione fiscale. In Italia chi paga le tasse si vede pesantemente decurtato lo stipendio e versa fino al 70 per cento del proprio fatturato. Chi paga le tasse dona il

sangue anche per conto dei furbi del fisco. Sono i grandi evasori i veri nemici degli artigiani, dei commercianti, dei negozianti, dei professionisti italiani, che ogni giorno sudano le proverbiali sette camicie per garantire a se stessi e alla propria famiglia un reddito dignitoso.

Proprio per questo abbiamo iniziato a ridurre le tasse alle partite IVA, con la manovra dello scorso anno, e continuiamo oggi riducendole ai lavoratori dipendenti, con la riforma del cuneo fiscale.

Colleghi, cittadini, con il decreto fiscale che ci apprestiamo ad approvare intendiamo colpire chi nasconde, spesso all'estero, in qualche paradiso fiscale, quasi tutti i soldi che vengono sottratti alla nostra collettività, in modo da destinare il ricavato a un vero e corposo alleggerimento fiscale nei confronti di chi, invece, è onesto e paga le tasse. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Questa è la scelta politica del Governo Conte-*bis* e del Movimento 5 Stelle, diversa da quella dei precedenti Governi che oggi abbiamo visto fare i forti con i deboli e i deboli con i forti. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

È necessario un cambiamento culturale.

Vi ricordate dello scandalo dei Panama *papers*? 11,5 milioni di documenti sono emersi grazie a un'inchiesta giornalistica, con il coinvolgimento di 140 tra uomini di Stato e politici, 550 banche, 214 società *offshore*. Tra gli imbroglioni che architettavano stratagemmi per non pagare le tasse c'erano centinaia di italiani o residenti in Italia. A distanza di tre anni dalla scoperta di quello scandalo, il fisco italiano era riuscito a recuperare circa 30 milioni di euro di tasse rubate. In totale, in quattro continenti erano stati recuperati più di 1,2 miliardi di dollari. Ecco i numeri impressionanti della grande evasione fiscale.

Ma tanti ricordano anche il celebre caso della "lista Falciani", contenente 7.499 italiani, l'elenco segreto della filiale di Ginevra della banca svizzera HSBC, con volti noti del mondo dell'economia, della finanza, dello spettacolo e della cultura che avevano depositato ben 7 miliardi e 452 milioni di dollari. Trasferire denaro in Svizzera di per sé non è reato, ma i controlli successivi hanno accertato che dentro quei 7 miliardi e mezzo c'era una montagna di redditi non dichiarati. Molta parte la Guardia di finanza non l'ha potuta contestare a causa di un maxi condono. Indovinate un po' chi ha fatto il maxi condono? Il Governo Berlusconi-Tremonti, naturalmente.

Sfido chiunque a sostenere che sottrarre più di 100.000 euro al fisco sia una responsabilità lieve, che si tratti di evasione di sopravvivenza o del piccolo artigiano, come oggi ho sentito ripetere in quest'Aula da esponenti di Forza Italia. È un furto, invece, colleghi. È un furto statale ai danni dell'intera comunità. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Con questo decreto fiscale chi sbaglia e ruba deve andare in carcere, perché ad oggi solo lo 0,4 per cento della popolazione carceraria è in carcere per evasione fiscale.

Chi commette il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, con almeno 100.000 euro di imposte evase, subirà una pena esemplare, che va da un minimo di quattro a un massimo di otto anni. L'entità di tale pena potrà effettivamente aprire le porte del carcere a chi sarà condannato in via definitiva. Le pene sono quasi raddoppiate per chi effettua una dichiarazione infedele. La reclusione va dai due ai quattro

anni e sei mesi in caso di imposte evase per un importo superiore a 100.000 euro. Aumentano gli anni di carcere previsti per chi omette totalmente di dichiarare i propri redditi: ora si prende una condanna da uno a cinque anni di detenzione.

Introduciamo l'istituto della confisca allargata, ossia della confisca dei beni di cui non si riesce a giustificare la lecita provenienza e il cui valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato, ma solo in caso di utilizzo ed emissione di fatture false con evasione superiore a 200.000 euro, e nel caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici se l'imposta evasa supera i 100.000 euro e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Colpiamo anche le compensazioni false, ossia chi cerca di compensare con il fisco crediti con la pubblica amministrazione inesistenti. Al contempo, certamente semplifichiamo la vita all'imprenditore onesto, che ha diritto alla compensazione. È inammissibile, infatti, che un'impresa possa andare in crisi di liquidità perché, dopo aver fatto correttamente i pagamenti di imposte, non riceve con la stessa velocità i soldi che gli spettano dalla pubblica amministrazione. Consentiamo, però, a chi si pente di aver evaso di restituire allo Stato il dovuto. Abbiamo pertanto esteso il ravvedimento operoso a chi restituisce quanto dovuto all'Erario.

Signor Presidente, concludo ricordando l'articolo 53 della Costituzione secondo cui tutti - e lo sottolineo con forza - hanno il dovere di contribuire alle spese pubbliche e, quindi, hanno il dovere di pagare le tasse, ma certamente in proporzione ai propri redditi. Ne consegue che chi guadagna di più, di più deve pagare! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1638, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

BUCCARELLA (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*Misto*). Signor Presidente, ieri in Assemblea c'è stato il voto finale sulla legge di bilancio. Oggi affrontiamo un provvedimento importante per la stessa manovra, e non solo per le disposizioni fiscali e non fiscali in esso contenute, ma in maniera più specifica per l'allocazione di somme derivanti da maggiori entrate previste nel decreto-legge su due fondi (Fondo per la riduzione della pressione fiscale e Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali), per effetto dell'articolo 59 del provvedimento in esame. Poiché queste ultime disposizioni sono state oggetto di abrogazione, da parte dell'articolo 99, comma 3, della legge di bilancio per il 2020, le me-

desime somme (più di 5 miliardi per il 2020 e più di 4 nel 2021-2022) confluiscono quali mezzi di copertura nel quadro finanziario delle legge di bilancio per il 2020.

Il testo al nostro esame è molto diverso da quello pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre scorso, ed è stato molto migliorato grazie al lavoro parlamentare dei nostri colleghi deputati, sia di maggioranza che di opposizione.

Innanzitutto, occorre rilevare che in questo decreto-legge in materia fiscale non ci sono nuove tasse. Il provvedimento tratta di un tema fondamentale per il nostro Paese: il contrasto all'evasione fiscale, argomento che lo stesso Presidente della Repubblica ha affrontato recentemente. La stessa relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, allegata alla Nota di aggiornamento al DEF dello scorso settembre, quantifica - per il periodo 2014-2016 - in 110 miliardi di euro le mancate entrate in media annue per via dell'evasione tributaria e contributiva, di cui circa 98 miliardi per evasione fiscale e circa 12 miliardi per evasione contributiva.

L'imposta più evasa è l'IVA, con un mancato gettito medio annuo - nel periodo 2012-2016 - di 36 miliardi di euro; al secondo posto l'IRPEF, poi l'IRES e l'IRAP.

Nel confronto con gli altri Paesi europei, l'Italia ha l'evasione *pro capite* più elevata. Dobbiamo considerare questo dato; una media stimata di 3.156 euro, mentre Francia e Germania hanno un'evasione *pro capite* di circa la metà, rispettivamente 1.739 e 1.529.

Quante cose quindi - dovremmo chiederci - potremmo fare con 50 miliardi in più di tasse regolarmente pagate. Potremmo migliorare la nostra politica pubblica su tutti i fronti e avviare un'equa riduzione della pressione fiscale soprattutto per i settori sociali con i redditi più bassi e i ceti medi. Questi dati europei sono il frutto della relazione sui reati finanziari, l'evasione e l'elusione fiscale, approvata il 26 marzo dal Parlamento europeo. La relazione si è tradotta in una serie di raccomandazioni agli Stati membri. Noi crediamo si debba impostare una lotta seria continuativa, non declamata e non propagandata, tutti i giorni e crediamo che in questo provvedimento ci sia una serie di interventi puntuali e precisi che va in questa direzione; va nella direzione di provare a ridurre l'enorme massa di denaro che ogni anno viene sottratta non alle casse dello Stato, inteso come un soggetto astratto, ma in realtà alla spesa sociale, allo sviluppo dell'economia e al Sistema sanitario nazionale.

Non ci sono vessazioni, ma si vuole incidere sulla grande evasione. Il provvedimento va quindi a incidere su ciò con l'articolo 39 relativo a modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti. Viene confermata la volontà dell'esecutivo di rafforzare la lotta all'evasione con delle pene più dure per i grandi evasori. Vediamo quindi l'abbassamento delle soglie di punibilità per i reati tributari: vengono infatti introdotti strumenti volti a rafforzare e a razionalizzare la risposta sanzionatoria che l'ordinamento prefigura in rapporto ai reati tributari; in particolare si interviene sull'apparato sanzionatorio propriamente penale con modifiche al decreto legislativo n. 74 del 2000, con un inasprimento delle pene principali e una riduzione delle soglie di rilevanza penale delle violazioni fiscali.

Il nuovo regime sanzionatorio prevede per il reato di dichiarazione infedele la pena da due a quattro anni e sei mesi invece che da uno a tre anni; non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate differiscono in misura inferiore al 10 per cento di quelle corrette. La pena è fissata da due a cinque anni nel caso di omessa dichiarazione. Inoltre, si estende ai reati tributari più gravi, e al tempo stesso connotati dal superamento di soglie rilevanti di 100.000 euro di imposta evasa, o a seconda della struttura del diritto dei redditi sottratti all'imposizione fiscale, uno strumento di contrasto di particolare rilievo costituito dalla confisca cosiddetta allargata o confisca per sproporzione, con conseguente possibilità di sequestro funzionale alla medesima. Su questo istituto nella discussione generale ho ascoltato infondati o quantomeno non condivisibili richiami allarmistici da parte di colleghi dell'opposizione e vale la pena forse approfondire il contenuto concreto delle modifiche apportate alla disciplina vigente.

Vale la pena ricordare intanto che già oggi a legge vigente l'articolo 12-*bis* del decreto legislativo n. 74 del 2000 prevede la confisca penale obbligatoria anche per equivalente nei casi ivi previsti. La novità del decreto-legge, che oggi stiamo per approvare con la fiducia posta dal Governo, è che il nuovo articolo 12-*ter* prevede, in caso di condanna o di patteggiamento della pena per alcuni delitti in materia di imposta dei redditi IVA, l'applicazione della confisca allargata, di cui all'articolo 240-*bis* del codice penale; dunque la possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità, di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.

Nella confisca allargata, che trova la sua origine nella lotta alla criminalità organizzata, viene meno il nesso di pertinenzialità o di continenza tra la *res* sequestrata e il reato per aggredire invece l'intera ricchezza non giustificata e ritenuta frutto dell'accumulazione illecita ai sensi di una presunzione legale che - come vedremo - può essere comunque superata.

Attualmente lo strumento della confisca allargata è previsto in una serie di reati quasi innumerevole del nostro codice penale dalla ricettazione al riciclaggio, al sequestro di persona, a reati di mafia, all'usura, alla ricettazione, ai reati relativi al traffico di stupefacenti. Occorre quindi riportare la novità di questa misura introdotta nei reati tributari a una considerazione giuridica ampiamente sperimentata in una lunghissima serie di fattispecie penali già oggi esistenti.

Val la pena ricordare che per la giurisprudenza la confisca allargata si basa su un'insindacabile scelta politicocriminale, una presunzione *iuris tantum*, che prevede la prova contraria, di illecita accumulazione, nel senso che il provvedimento ablatorio incide su tutti i beni di valore economico non proporzionato al reddito o all'attività economica del condannato. Ribadiamo del condannato: è un provvedimento ablativo, certamente molto incisivo che comunque interviene solo all'esito di una condanna definitiva. Quindi, chi tiene veramente ai principi garantisti in maniera non "pelosa", non può che apprezzare queste osservazioni che cerco di far rilevare all'Assemblea.

**Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 14,51)**

(Segue BUCCARELLA). La Corte di cassazione ha affermato - a proposito del perimetro dell'applicabilità della misura ablativa - che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili, è necessario accertare, quanto al *fumus commissi delicti*, l'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato, di uno dei reati in esso indicati e, quanto al *periculum in mora*, la presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi.

Salto l'elencazione dei casi specifici in cui questo strumento sarà applicabile dal prossimo anno, sempre in ipotesi di fatti di reato accertati in via definitiva per valori d'imposta dell'ordine di svariate centinaia di migliaia di euro. Questo non dovrebbe quindi allarmare il contribuente tipico, medio, più o meno onesto, che comunque, quand'anche possa commettere delle piccole illegittimità fiscali, difficilmente può spingersi a raggiungere queste cifre.

Vale la pena ricordare che presso la Camera sono state operate diverse modifiche da salutare, in un'ottica di garantismo e di contenimento dell'efficacia certamente potente dello strumento. Intendo che è stata esclusa l'operatività della confisca per i casi di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione del contribuente quando l'imposta evasa sia superiore 100.000 euro e così via; è stato stabilito il sacrosanto principio della non retroattività. Evidentemente, dal 1° gennaio in poi, chiunque e i consulenti fiscali di qualsiasi tipo, che magari prestano la propria opera professionale a vantaggio non lecito di imprese, saranno ben accorti o comunque dovranno tenere in considerazione che vi è questo strumento potente, che certamente disincentiverà fenomeni evasivi.

C'è la non punibilità prevista con un ravvedimento operoso, addirittura in alcuni casi anche qualora il giudizio penale sia già incardinato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Mi spiace non avere il tempo per continuare il mio intervento, perché avrei voluto sottolineare l'importanza dell'articolo 4 del decreto-legge, che mira a combattere il precariato e l'utilizzo fraudolento del sistema delle regole.

PRESIDENTE. La prego di avviarsi a concludere. È già trascorso il tempo a lei assegnato.

BUCCARELLA (*Misto*). Signor Presidente, confidavo che il fatto di essere riusciti a guadagnare tanto tempo nella discussione generale permettesse alla Presidenza un minimo...

PRESIDENTE. Infatti è già un minuto oltre rispetto al tempo assegnato.

Prego, senatore.

BUCCARELLA (*Misto*). Grazie, Presidente.

Ricordo l'articolo 4 sugli appalti e lo scoraggiamento dell'utilizzo di cooperative fittizie. Tutto ciò casca con la cronaca giudiziaria odierna: sui giornali molti di voi avranno letto la notizia di un sequestro di circa 120 milioni di euro a un imprenditore con residenza fittizia in Svizzera ma residente in Italia.

Per le valutazioni ampiamente favorevoli in merito al complessivo tenore del decreto-legge n. 124 del 2019, dopo le modifiche apportate dalla Camera, annuncio il voto favorevole, mio e dei componenti del Gruppo Misto che condividono questa analisi, alla fiducia richiesta dal Governo.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, purtroppo, qui in Senato, ci ritroviamo soltanto a commentare il lavoro dei colleghi della Camera su un provvedimento che sarebbe stato utile e importante approfondire e anche migliorare. Lo dico perché i provvedimenti fiscali sono quelli che hanno le ricadute più immediate sulla vita dei contribuenti e quindi costituiscono la cifra del rapporto tra i cittadini e lo Stato.

Il provvedimento al nostro esame contiene elementi positivi ma anche altri su cui abbiamo molte perplessità. Il principale è quello relativo alla stretta sull'uso del contante, il cui limite di utilizzo da luglio passerà a 2.000 euro per scendere a 1.000 nel 2022. Esattamente come per la tassa sui prodotti zuccherati, credo vi sia un tema che afferisce la tutela delle scelte individuali. Il contante è una forma di libertà: rappresenta la possibilità di non dover raccontare a nessuno cosa si acquista, come ciascuno gestisce i propri soldi. Obiettivi di interesse generale come la salvaguardia della salute pubblica e la lotta all'evasione fiscale devono essere perseguiti trovando un giusto punto di equilibrio, senza intaccare, cioè, la sfera delle libertà personali, altrimenti il rischio, soprattutto in una società dove la *privacy* oramai è minacciata dalla pervasività degli strumenti informatici, è quello di costruire lentamente lo Stato guardone, che sa tutto di tutti e che quindi potrebbe usare queste informazioni contro i propri cittadini. È quindi un tema di principi fondativi e fondamentali, di garanzia e di tutela degli individui. Per questo non siamo d'accordo con questa misura, perché comunque esistono altri strumenti per contrastare l'evasione fiscale.

Allo stesso tempo, questo provvedimento è l'altra faccia della legge di bilancio e quindi ne ha gli stessi limiti ma anche gli stessi pregi. Punta a fare ordine su una serie di situazioni, introduce qualche elemento positivo nell'ottica della semplificazione ma è ben lontano da quello *shock* che servirebbe al nostro sistema per immettersi sulla strada della ripresa economica.

Tra le norme positive del provvedimento vi è sicuramente quella che stanza le risorse per i Vigili del fuoco e le Forze di polizia; bene anche le norme sulle assicurazioni con l'introduzione del principio familiare per l'applicazione della classe di merito più favorevole per diversi veicoli, gli interventi sui mutui bancari per l'accesso al credito nel riacquisto della prima casa

a chi non ha potuto pagare mutui in passato, ma anche la riduzione dell'IVA per i prodotti per l'igiene femminile e la proroga delle sanzioni sui dispositivi antiabbandono per i seggiolini per i bambini.

Per quanto riguarda l'evasione fiscale, è positivo che durante la discussione alla Camera si siano attenuate le pene per le condotte non fraudolente, con l'esclusione della confisca allargata e l'applicazione della causa di non punibilità anche per le condotte fraudolente nel caso di integrale pagamento del debito tributario. Bene anche la cancellazione delle sanzioni sui POS. Infatti, anche in questo caso, non dobbiamo dimenticare che in alcuni territori, in particolare in quelli di montagna, vi è un problema oggettivo che è frutto del *digital divide*.

Mi colpisce, invece, la lotteria degli scontrini e non per la proroga dell'entrata in vigore. Fa specie che uno Stato che da un lato, giustamente, restringe il gioco, come è stato fatto anche con questo provvedimento, dall'altro ne rivendichi implicitamente l'accettabilità sociale. La ludopatia è un problema drammatico che bisogna combattere senza ipocrisie, disincentivando le persone dal giocare e non utilizzandola quasi come un pretesto per far cassa. È la stessa critica che abbiamo mosso alla tassa sulla plastica: è giusta la riconversione a patto che sia sostenibile e quindi non può e non deve tramutarsi in una scusa per far cassa.

In conclusione, Presidente, noi crediamo che questo provvedimento contenga di sicuro alcuni elementi positivi. Ce ne sono ancora altri che non ho ricordato, come il rifinanziamento del fondo per le piccole e medie imprese, quello per le vittime dell'amianto e l'8 per mille per l'edilizia scolastica, ma sono misure che da sole non indicano un cambio di rotta.

Semmai vanno bene come l'inizio di un percorso sui fronti della semplificazione burocratica, della modernizzazione del sistema e della lotta all'evasione fiscale.

Come ho detto ieri, oggi l'obiettivo prioritario era di far ordine nei conti per evitare che dalla stagnazione si passasse alla recessione. È un obiettivo che, con la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia, probabilmente verrà raggiunto, ma adesso occorre imprimere un radicale cambio di passo, uno *shock* che dia impulso alla crescita e costruisca un nuovo modello di sviluppo.

Siccome questo provvedimento è strettamente collegato alla legge di bilancio, alla quale abbiamo dato la nostra fiducia, annuncio il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie al provvedimento. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP-PATT, UV) e della senatrice Biti*).

MARINO (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*IV-PSI*). Egregio Presidente, onorevoli senatrici e senatori, signor rappresentante del Governo, parto subito da una considerazione più strettamente politica. Dispiace, come Senato, non aver potuto dare un contributo significativo a questo provvedimento, la cui importanza è nota a tutti.

Dopo la Nota di aggiornamento al DEF, il decreto-legge fiscale e la legge di bilancio rappresentano i primi provvedimenti di politica economica su cui una maggioranza parlamentare e un nuovo Governo si confrontano e c'è stato un confronto vero, che ha modificato in maniera significativa il testo del decreto-legge approvato dal Governo.

C'è stata in effetti una differenza sostanziale rispetto alla logica che sovrintendeva alla stesura della legge di bilancio del 2019, in cui c'erano due provvedimenti: quello sul reddito di cittadinanza, voluto e sostenuto dal Movimento 5 Stelle, e quello su quota 100, voluto e sostenuto dalla Lega. Ognuno faceva garrire al vento la propria bandierina, ma non c'era una visione d'insieme, tant'è vero che, nella scorsa legge di bilancio, per ogni articolo si poteva stabilire senza problemi quale delle due forze ne fosse l'autrice.

Il decreto fiscale è la prova del superamento di questa logica. C'è stata la volontà di sforzarsi di fare sintesi delle diverse posizioni delle forze politiche che sostengono la maggioranza: non sempre ciò ha prodotto risultati che come Italia Viva abbiamo condiviso. Ci sono stati anche momenti di confronto dialettico intenso, ma c'è stato un salto di qualità che ha visto l'introduzione di un nuovo metodo. Per questo, ripeto, dispiace non aver dato un contributo più significativo come Senato, cosa che invece si è potuta fare assolutamente con la legge di bilancio.

Il decreto fiscale, com'è stato ricordato anche durante la discussione generale da più colleghi, è dunque strettamente collegato alla legge di bilancio. La sua prima missione è stata quella di evitare che scattassero le clausole di salvaguardia, cioè IVA e accise (più di 23 miliardi di euro), che avrebbero rappresentato il più alto aumento di pressione fiscale della storia repubblicana.

Specifico questo perché in molte dichiarazioni di esponenti dell'opposizione, in particolar modo della Lega, rese sia ieri in Aula che riportate dai giornali, si ipotizzava un aumento della pressione fiscale. Riprendo il concetto espresso prima dal senatore Comincini per dire che, quando la Lega è stata al Governo, dal 2001 in avanti, non è mai riuscita a operare per una diminuzione della pressione fiscale o comunque la pressione fiscale non è mai scesa in Italia: la Lega ha detto di volerlo fare, ma non ci è riuscita. Per chi non ci credesse, viste le contestazioni mosse prima durante l'intervento del collega Comincini, c'è la possibilità di andare a vedere i dati dello storico.

È successo, invece, che al massimo si sono fatti dei condoni.

Oggi con la manovra economica del 2020 noi facciamo un intervento di circa 30 miliardi, di cui 26 andranno per la riduzione di tasse, 23 per la riduzione della dell'IVA e delle accise e 3, invece, per la riduzione del cuneo fiscale, la stessa diminuzione delle tasse che, come si può vedere sempre dallo storico, c'è stata per la prima volta con il Governo Prodi nel 2007, ripresa poi dal Governo Renzi con un intervento di 10 miliardi sugli 80 euro e di 6 miliardi per l'IRAP, proseguito dal Governo Gentiloni Silveri.

È troppo facile fare promesse elettorali che non si possono mantenere senza sfasciare i conti pubblici, per poi fuggire davanti alle proprie responsabilità che non si vogliono ammettere; allora, l'oggettività del dato, da questo punto di vista, serve per ricentrare il gioco.

Per fortuna questa fase si è chiusa, quindi torniamo al decreto-legge che fa della tutela della legalità e della semplificazione fiscale due elementi distintivi. La tutela della legalità si traduce *in primis* nella lotta all'evasione fiscale, che è certificata dalla Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) in 109 miliardi. Noi sappiamo cosa significa evasione fiscale: significa incidere sull'efficienza e sull'equità, ostacolare il regolare funzionamento del mercato, alterare meccanismi redistributivi che sono disegnati dalla legge. Le norme del nuovo decreto fiscale promettono di combattere innanzitutto una serie di evasioni ed elusioni IVA, frodi fiscali sulle accise degli idrocarburi, indebite compensazioni.

Un discorso a parte meriterebbe l'articolo 4, sulle ritenute e compensazioni in appalti, subappalti, *reverse charge* e manodopera, interamente sostituito durante l'esame alla Camera dei deputati, che reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute ed è il paradigma del ragionamento che sviluppavo precedentemente: un confronto di merito all'interno della maggioranza che non porta a mediazioni al ribasso, ma opera invece una sintesi virtuosa a gettito invariato ed è questo il metodo che la nuova maggioranza vuole testimoniare. Nell'articolo 4, quindi, si amplifica la lotta contro inutili adempimenti burocratici, contro le false cooperative, quelle che non rispettano i lavoratori, ed è stato aumentato il numero delle imprese esentate dal nuovo obbligo per i committenti di ricevere dalle ditte appaltatrici le copie delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e previdenziali per i loro lavoratori. La Camera dei deputati ha aumentato il numero delle esenzioni per una serie di aziende che danno appalti inferiori ai 200.000 euro; oltre tutto, tutte le aziende che operano da oltre tre anni sono escluse dalle norme. Lo sottolineo perché queste sono due battaglie su cui ha posto particolarmente l'accento Italia Viva e che sono state condivise dalla maggioranza, come altri temi posti da altri soggetti della maggioranza stati condivisi da noi: il tema del cambiamento del metodo.

Con il decreto fiscale vengono poi prese misure per radicare la fatturazione elettronica, che quest'anno ha dato un extragettito di più di 3 miliardi di euro solo sull'IVA e di 4 miliardi in totale; si incentiva l'uso dei pagamenti elettronici, delle carte di credito a discapito del contante, con valenza anti-evasiva. Nel campo del gioco pubblico c'è una lotta serrata contro gli operatori illegali, a tutela dei giocatori, degli operatori e dei concessionari legali; viene istituito un fondo per finanziare gli agenti sotto copertura per sorvegliare il gioco pubblico; viene introdotto il divieto di concessione di gioco pubblico in caso di violazioni tributarie, una misura molto importante sapendo tutto quello che è successo in passato. Viene finalmente chiarito che dal primo gennaio si pagherà l'IVA sui corsi delle scuole guida, ma che non si pone il problema della retroattività per l'IVA non pagata negli anni precedenti, venendo incontro alle conclusioni dell'affare assegnato gestito in 6ª Commissione dall'ottimo senatore Sciascia. Viene rifinanziato il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per 670 milioni; viene avviata una lotta contro la *pink tax* sui prodotti di igiene femminile: c'era una volta l'IVA al 22 per cento, viene ridotta al 5 per cento per i prodotti femminili compostabili e biodegradabili. È un primo importante passo a cui dovranno seguirne altri.

A fronte di quasi tutti questi elementi positivi, ci sono anche misure che noi ci sentiamo di condividere di meno, come articolo 39 in tema di reati tributari, nonostante la revisione del testo originale. In materia penale tributaria non c'è pace dalla legge delle manette agli evasori del 1982 in poi, con *stop and go* che si sono alternati. Noi siamo contrari all'allargamento dell'applicazione della confisca per sproporzione, che - ricordiamo - originariamente si inseriva nell'ambito delle misure di prevenzione patrimoniale per contrastare la criminalità organizzata e aggredire le ricchezze illecitamente accumulate, che potevano essere utilizzate per la commissione di ulteriori delitti. La confisca per sproporzione in un campo diverso porterebbe al sequestro preventivo di beni di aziende che danno lavoro, con il rischio, dati i tempi della giustizia nel nostro Paese, di vederle chiudere prima di arrivare alla fine del processo.

Nonostante questo, siamo invece assolutamente felici per l'importantissimo rilancio dei piani individuali di risparmio (PIR), introdotti con la legge di bilancio del 2017, che hanno avuto negli anni precedenti una raccolta di ben 11.000 miliardi di euro.

Creati come una forma di investimento a medio termine, capace di veicolare risparmi verso le imprese italiane, sono uno sfogo per gli investimenti dei privati; voi sapete che in questo momento in Italia abbiamo 1.476 miliardi fermi sui conti correnti. Era uno strumento utilissimo, che era stato bloccato nel suo sviluppo dalla legge di bilancio del 2019, tanto da portare a soltanto 200 milioni di raccolta nel 2019 stesso. L'introduzione di nuovi e minori vincoli penso che sia un salto di qualità importante.

Ci sarebbero altre cose su cui porre l'accento, dalle società *benefit* al rifinanziamento del fondo per gli eredi delle vittime dell'amianto, al fatto che venga estesa e rinnovata la cosiddetta legge Golfo-Mosca.

Vorrei chiudere dicendo l'ultima cosa positiva: vengono allocati i nuovi fondi per la digitalizzazione dei porti. Come Italia Viva riteniamo che il tema delle infrastrutture e degli investimenti pubblici sia fondamentale per rilanciare il nostro Paese. Spesso sentiamo parlare di fondi assegnati, ma bloccati; sbloccare oltre 120 miliardi di euro in opere infrastrutturali, ferroviarie e aeroportuali, il vero *shock* di cui ha bisogno la nostra economia, penso sia fondamentale, perché serve per aumentare il PIL, che è il denominatore fisso rispetto ai numeratori del *deficit* o del debito pubblico, di cui tanto discutiamo in Unione europea. Penso che questa battaglia debba essere di tutto il Parlamento, come ha compreso bene il senatore Perosino nel suo intervento odierno.

Tutte queste cose danno il senso dell'inizio di un percorso che ci deve portare lontano, ma soprattutto sono la testimonianza di un cambiamento di metodo, un nuovo metodo che ci porta a fare tanti piccoli passi, ma sempre in avanti, senza vendere sogni irrealizzabili e avendo come unico interesse il bene del Paese, che è costituito da tanti cittadini seri che non meritano di essere presi in giro con false promesse elettorali.

In quest'Aula c'è chi guarda superficialmente all'esistente. Noi, da riformisti, guardiamo al futuro dell'Italia. Per questi motivi, Italia Viva-PSI voterà la fiducia a questo Governo. (*Applausi dal Gruppo IV-PSI e del senatore Collina. Congratulazioni*).

DE BERTOLDI (*Fdl*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI (*Fdl*). Signor Presidente, onorevoli colleghi e vorrei dire anche signori del Governo, ma mi accontento di dire signor Sottosegretario, sono stato chiamato dal mio Gruppo a intervenire in dichiarazione di voto a proposito di questa ennesima fiducia che viene richiesta alle Camere.

Vede, signor Presidente, già questa mattina ho avuto modo di sottolineare amaramente come non è così che dovrebbe lavorare il Parlamento. Non dovremmo avere questa mancanza di rispetto verso le istituzioni, verso le Camere, verso le Commissioni parlamentari, tant'è che persino il professor Casese si è scomodato oggi sul «Corriere della Sera», per rimarcare come si metta tutto all'interno di un decreto-legge *omnibus*, andando oltre quelle che sono le regole logiche dell'operatività parlamentare, per arrivare in fretta alle conclusioni.

Vede, signor Presidente, questa è la seconda manovra finanziaria che mi accingo a commentare. Stavo per dire che è la seconda manovra finanziaria alla quale ho lavorato, ma purtroppo devo dire che il lavoro che noi parlamentari, anche noi delle Commissioni tecniche (la Commissione finanze e la Commissione bilancio), abbiamo potuto fare a proposito della manovra finanziaria è stato di fatto un lavoro sprecato, quando addirittura un non lavoro, perché spesso non ci è stato nemmeno permesso di entrare nel merito dei provvedimenti. Questo è accaduto l'anno scorso. Ricordo ancora quando gli amici del Partito Democratico lanciarono i fascicoli degli emendamenti al presidente Pesco in segno di protesta. Oggi però, purtroppo, si sono comportati esattamente alla stessa stregua, non lanciando ovviamente i fogli o i fascicoli (tanto meno lo abbiamo fatto noi), quanto piuttosto emulando il precedente Governo, impedendo al Parlamento e alle Commissioni di lavorare.

Ci accingiamo allora a commentare una manovra che già parte con il piede sbagliato, proprio per la mancanza di rispetto nei confronti delle istituzioni.

Una manovra che, citando «Il Sole 24 Ore» di oggi, può definirsi senza anima. Una manovra che ha fatto 15 marce indietro in 80 giorni. In quasi tre mesi, cioè, abbiamo visto proclami, abbiamo visto ritrattazioni, abbiamo visto un continuo avanti e indietro, in modo tale che alla fine si possa dire tutto e il contrario di tutto e si possa, magari, sentir dire dalla maggioranza che ha fatto bene, nel senso che "questo" non è stato fatto e "quell'altro" è stato ridotto. Peccato che "questo e quell'altro" erano sempre proposte che venivano dalla maggioranza stessa, la quale, quindi, con un braccio proponeva e con l'altro poi riduceva. Quasi che gli italiani fossero degli stupidi e non capissero quello che, in realtà, è un balletto ridicolo alle spalle della nostra economia e dei nostri cittadini.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, che vorrei che almeno un attimo potesse ascoltare e non solo controllare il telefonino: io vorrei che la nostra manovra finanziaria, il nostro decreto-legge fiscale, in un momento

così drammatico per l'economia nazionale, si fosse occupato di quei temi e di quei problemi che i cittadini, purtroppo, a loro spese conoscono.

Abbiamo visto l'ISTAT dire, in queste ore, come il divario tra Nord e Sud sia sempre maggiore. Io vivo nel profondo Nord, in quel Trentino-Alto Adige che si trova spesso ai primi posti nelle graduatorie; tanti colleghi vivono in Lombardia e in Veneto, in questi territori che comunque primeggiano e vediamo che la distanza rispetto al Sud continua ad accrescersi, come continua ad accrescersi l'emigrazione dei nostri giovani: 115.000 giovani, 115.000 italiani, se ne sono andati da questo Paese mentre qualcuno parlava dello *ius soli*.

Ecco, dimentichiamo i nostri giovani e pensiamo invece ad accogliere tutti a braccia aperte. Questo sembra essere lo spirito che anima questa maggioranza e che, purtroppo, caratterizza negativamente i provvedimenti che ne conseguono.

Signor Presidente, abbiamo un Paese che non sa rispondere ai problemi. Abbiamo una politica che non sa rispondere ai problemi dei professionisti. Quei due milioni di professionisti italiani ai quali non viene dato nulla, perché sono considerati degli evasori, perché sono considerati solamente delle risorse da spremere quando si vuole attingere a del denaro, che sono considerati degli elementi e dei soggetti da mettere in prigione. Ecco, quei milioni di professionisti, quelle milioni di partite IVA, sono viste da questa maggioranza, da questo decreto-legge e da questo collegato fiscale, come realtà e soggetti non esistenti, come spiegherò poi nei passaggi finali e nei punti che andremo a trattare. Procedo ovviamente in sintesi, perché i temi sono tanti.

Mi sarei aspettato da questa manovra nel suo complesso delle risposte rispetto al pareggio di bilancio. C'è chi parla di Europa e magari accusa noi di non essere europeisti. Questo quando - mi si perdoni l'inciso - noi ci riteniamo più europeisti di tutti, proprio perché crediamo in un'Europa che sia davvero fatta di eguali, in un'Europa dove non si sia sottoposti al potere di qualcuno per essere sottomessi a qualcun altro. Un'Europa dove tutti i Paesi hanno pari dignità, dove magari le banche si salvano allo stesso modo e dove magari le banche possono applicare gli stessi principi contabili e avere la stessa capacità di credito (e anche qui, potremmo aprire un grande capitolo). Ebbene, sarebbe il caso che chi ama l'Europa, invece di andare continuamente in *deficit* per ben 16 miliardi in questa manovra finanziaria, dimostrasse magari, per uno 0,1 o uno 0,2, di perseguire, a scapito della spesa corrente improduttiva, il pareggio di bilancio. Invece, niente di tutto questo, in questa manovra che proverebbe dalla maggioranza che si autodefinisce, impropriamente, lo ripeto, europeista.

Avremmo anche potuto parlare e discutere di un altro argomento: i fondi europei E magari, all'interno di questa manovra di bilancio che contiene di tutto, come dice il professor Cassese, avremmo potuto prevedere delle norme che cercassero di rimediare all'inefficienza di certe Regioni nell'utilizzo dei fondi europei: siamo tra i primi contributori dell'Europa e siamo tra i peggiori fruitori delle risorse europee. E cosa fa lo Stato nazionale? Perché lo Stato nazionale permette che le Regioni non utilizzino e, quindi, sprechino i fondi europei? Mi sarei aspettato da una manovra finanziaria strategica e intelligente qualche risposta in questi termini e, invece, nulla di tutto ciò.

Venendo più specificamente alla materia fiscale, gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani e i liberi professionisti che guardano a noi si sarebbero aspettati delle misure per la classe produttiva, che dovrebbe contribuire a elevare il PIL e a creare posti di lavoro. Sembra naturale investire nella classe produttiva del Paese, se si vuole davvero incentivare un settore economico e far sì che questo Paese si riprenda e crei nuovi posti di lavoro. Cari colleghi, non c'è nulla o quasi per la classe produttiva del Paese, permettete-melo! E non lo dicono Fratelli d'Italia o Andrea De Bertoldi, non lo diciamo noi della destra italiana, lo dicono tutte - ribadisco: tutte - le associazioni di impresa di questo Paese e le categorie che rappresentano i professionisti. È quindi una mancanza ormai certificata di disinteresse verso il mondo produttivo e professionale.

Parlate di lotta all'evasione, ma quale lotta all'evasione volete fare? Quella della lotteria degli scontrini o della diminuzione del contante? Siamo seri: chi vuol fare lotta all'evasione, si muove sul contrasto di interessi. Non avete fatto nulla sul contrasto di interessi tra il venditore o il prestatore del servizio e il fruitore. Nulla di tutto questo, come nulla si è fatto sulla semplificazione tributaria, che sarebbe la prima forma di lotta all'evasione.

Presidente, concludo su due punti per dire cosa c'è in questa manovra. L'articolo 3 sta creando problemi enormi sul tema delle compensazioni ai lavoratori autonomi, che dovranno aspettare dieci mesi per usufruire di propri crediti fiscali. C'è un problema enorme legato al penale tributario e ricordo agli amici del Partito Democratico, che questa mattina, in discussione generale, hanno detto che la confisca non è un problema perché è semplicemente collegata alla sproporzione di reddito, che esistono anche persone che magari hanno lavorato nel passato.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore.

DE BERTOLDI (*FdI*). Dichiaro il voto contrario del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

FERRARI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (*PD*). Signor Presidente, intervengo per meglio definire l'organizzazione dei nostri lavori con il suo aiuto.

Come ovvio, al termine delle dichiarazioni di voto, avrà inizio la votazione nominale con appello, cosiddetta chiama, sulla questione di fiducia. Usualmente è una tipologia di voto per la quale viene definito un orario preciso in maniera tale da consentire a tutti i senatori di potersi organizzare per partecipare, tanto è vero che questa mattina, dopo il voto che ha respinto le richieste di modifica al calendario, il presidente Calderoli ha terminato il suo intervento dicendo che la chiama sarebbe avvenuta intorno alle ore 17. Mi pare che i nostri lavori si stiano accelerando e, quindi, proporrei agli altri Gruppi e, in particolare, alla Presidenza di considerare l'ipotesi di iniziare vicino alle ore 17, ma più ragionevolmente alle ore 16,30.

PRESIDENTE. Rispetto alla proposta di anticipare la votazione alle ore 16,30, non ho obiezioni, salvo che non ve ne siano da parte degli altri Gruppi.

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Mi scusi, Presidente, l'ho sentita scusarsi più volte oggi, all'inizio della seduta. Io non ho l'abitudine di querelare nessuno e non penso di farlo mai, ma chiederei le sue scuse.

PRESIDENTE. Se vuole parlare di una questione che la riguarda lo faccia al termine dei lavori, adesso stiamo facendo un'altra cosa. So io chi si deve scusare. Chieda scusa lei, semmai.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo solo per mettere in evidenza che è vero che quando si organizza la chiama sulla fiducia di solito si stabilisce un orario a prescindere da quando finiranno le dichiarazioni di voto, quindi non abbiamo nulla in contrario ad accettare la proposta avanzata dal senatore Ferrari. Teniamo solo a sottolineare, però, che sono state poste tre fiducie in quattro giorni e non c'è nessuno del Governo presente. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. Senatore Romeo, devo dire che il Governo è comunque presente.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Si va bene, ma sulla fiducia di solito sono presenti i Ministri. Non è che il Parlamento è centrale solo - lo diciamo al PD, a Italia Viva e al MoVimento 5 Stelle - quando governa la Lega o il centro-destra: il Parlamento o è centrale o non è centrale e quest'idea della democrazia quando fa comodo sinceramente ci ha anche abbastanza stancati. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Sì, certo, c'è il sottosegretario Villarosa, ma anche ieri: dov'è il Presidente del Consiglio? Dove sono i Ministri competenti? I banchi dei Ministeri sono rigorosamente vuoti. Tre fiducie in quattro giorni!

PRESIDENTE. Senatore Romeo, la pregherei di ascoltarmi.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Fosse successo il contrario, avrei voluto vedere io gli interventi dei signori della democrazia, cosa avrebbero fatto oggi in Aula!

PRESIDENTE. Il senatore Romeo sa benissimo che il Sottosegretario rappresenta il Governo, è lecito chiedere che ci siano anche i Ministri, ma il Governo è comunque assolutamente rappresentato. Ho capito la sua foga oratoria, ma non ho sinceramente hai capito se è d'accordo che votiamo alle 16,30.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Gliel'ho detto, sì, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Bene, allora questo intervento era così, *ad adiuvandum*.

Non facendosi osservazioni, resta stabilito che al termine delle dichiarazioni di voto, se finiscono prima come certamente sarà, interromperemo la seduta fino alle 16,30, orario in cui comincerà la chiama.

D'ALFONSO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO (*PD*). Signor Presidente, ringrazio anche il senatore Romeo perché ha svegliato l'Assemblea, che era caratterizzata da una certa stanchezza e forse dal disinteresse. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Vi pregherei di tornare alle dichiarazioni di voto.

D'ALFONSO (*PD*). Siamo alle prese con una discussione che non è secondaria poiché riguarda il decreto-legge fiscale che, come hanno spiegato anche i colleghi, rappresenta uno dei documenti contabili che consente all'ordinamento di funzionare e di mantenere fede agli impegni assunti.

Il decreto fiscale è stato lavorato alla Camera dei deputati e io dico con un atteggiamento, una condotta di istruttoria che secondo me è stata utile, tanto che ha arricchito sia quantitativamente che qualitativamente l'originaria impostazione del decreto-legge. Sono convinto da anni che esistano sia risorse finanziarie, sia risorse normative e anche la norma è una risorsa e, più di quelle finanziarie, ha la caratteristica dell'illimitatezza: la risorsa finanziaria è limitata, quella normativa è illimitata. Noi troviamo nel decreto fiscale numerose risposte con la norma come risorsa, appunto, illimitata rispetto ai problemi dell'economia e del funzionamento dell'ordinamento. Non ho neanche visto quello che a volte si rinviene e che io chiamo una certa Babilonia da disordine; in questo caso c'è stato un filo logico, che ha condotto il lavoro istruttorio del decreto-legge.

Cominciamo con una impostazione relativa, per esempio, alla lotta all'evasione fiscale, che è una grande questione dell'agenda politica italiana: 109 miliardi è la consistenza di evasione fiscale, che appesantisce la mole delle mancate risposte alle domande dei cittadini. Ci sono richieste di una maggiore capacità di normare con successo la lotta all'evasione. Accanto ai 109 miliardi di evasione fiscale, vi sono altri 900 miliardi di euro di magazzino di crediti, che stanno lì, con una certa difficoltà di smontaggio: riusciamo ad assumere soltanto 9 miliardi di euro l'anno dal magazzino di crediti fiscali.

Cosa fa il decreto-legge fiscale su questo fronte? Fa quello che ogni cittadino senza ruolo avrebbe messo in campo: determina un potenziamento di risorse umane e tecnologiche per dichiarare ulteriormente guerra all'evasione e smobilitare quella montagna di crediti fiscali che non si riesce ad aggredire. Nell'arco di quattro anni si prevedono 47 milioni di euro di assunzioni nelle articolazioni dell'amministrazione finanziaria.

Ma perché questo non si dice? Guardate che, se non lo diciamo, coltivate l'ipocrisia, la stessa che ho cercato di segnalare sul disegno di legge di bilancio con riferimento alle risorse destinate alle opere pubbliche, che non diventano cantieri perché mancano il RUP, i direttori dei lavori, i progettisti. Su questo fronte non si può essere fantasmi, altrimenti si diventa casta. (*Applausi dal Gruppo PD*).

La casta è un'esistenza in vita che non produce risultati, che non genera risultati nel rapporto cittadini-potere, cittadini-istituzioni. Ci ho lavorato ma, devo dire, è stata una delle sconfitte di questi primi venti mesi di Senato. Vedevo occhi che ruotavano, occhi quasi indifferenti e disinteressati. Il mio collega Errani, che ha qualche mese più di me di esperienza, mi ha spiegato che forse è l'inesperienza che genera disinteresse e distrazione. Speriamo di poter insediare un tavolo *ad hoc*.

Dobbiamo prendere atto che finalmente si mette in campo una misura che evita la frode per quanto riguarda le compensazioni tra doveri e diritti e per quanto concerne l'obbligo tributario. Quanto è accaduto negli anni passati ha richiesto un lavoro supplementare da parte dell'amministrazione finanziaria per verificare chi ha sbagliato, chi ha leso, chi ha tenuto una condotta fraudolenta.

Quando l'ordinamento non ce la fa e assiste ad evasione ed elusione nei numeri che vi ho descritto, cosa fa il legislatore? Irrigidisce, crea un meccanismo sanzionatorio per recuperare una condotta virtuosa. Non c'è un'altra strada. Mi verrebbe da dire polemicamente, pensando ai grandi senatori di quest'Assemblea del secolo passato, che l'altra strada è dire le preghiere e rivolgersi agli angeli. O si crea un ordinamento capace di pretendere e di presumere che vi sia una condotta virtuosa oppure c'è l'abbandono, che abbiamo conosciuto in alcuni anni del passato.

Il decreto fiscale mette in campo un'altra norma intelligente, che nessuno ha citato nel tanto detto dell'attività istruttoria: gli interessi passivi derivanti dalle attività delle società di progetto per gli investimenti nelle grandi infrastrutture. Detta così sembra che ci vogliano dei consulenti di PricewaterhouseCoopers per far capire di cosa si tratta. Le società di progetto a iniziativa privata che assumono investimenti onerosi sul piano bancario e che producono oneri dal punto di vista bancario possono dedurre fiscalmente quegli oneri, perché l'opera a valle è un'infrastruttura che serve alla collettività.

Chi dice che non c'è un'anima o che c'è poca anima all'interno di questo decreto-legge, non ha letto, non ha studiato, non ha considerato il grande lavoro svolto alla Camera per fare in modo che emergesse un potenziamento normativo. Cito ad esempio le risorse destinate a RFI, mantenendola in un perimetro distante da quello della pubblica amministrazione per fare spese per investimenti: RFI non potrà più fare nulla nel perimetro della pubblica amministrazione. Con la norma di questo decreto-legge viene mantenuta al di

fuori; il che significa velocità, sollecitudine, concretezza. (*Applausi dal Gruppo PD*). Ma come si fa a non rilevare questo, cari colleghi?

Sapete qual è l'unica opera di rilievo che ha visto la nascita nel 2019? Il ponte Morandi. Fatta con le logiche della procedura straordinaria del commissario. Il decreto-legge fiscale, quando tratta RFI con questa specifica, mette al riparo la domanda di grandi infrastrutture e consente una normazione differenziata, così come le risorse riferite alle piccole e medie imprese: 670 milioni di euro con finalità di garanzia. Anche questa è misura di sviluppo.

Si dichiara guerra all'inganno nei confronti degli obblighi tributari. È la Carta costituzionale che dispone in materia. La correttezza tributaria, la progressività fiscale in relazione alla ricchezza è una prescrizione della Carta costituzionale: fare in modo che l'amministrazione porti a casa risultati per coprire il fabbisogno di investimenti del Paese.

C'è un articolo timido nella parte finale del decreto-legge dove si dispone sulla messa in sicurezza dell'edilizia scolastica. Ebbene, li chiederei più coraggio perché, colleghi, intervenire dopo che accadono i disastri significa pagare 12 volte di più. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Su questo, anche quando si fa una dichiarazione a favore - come farò io in nome del PD - non significa rinunciare all'ambizione; è scuotere la capacità di provvista finanziaria per fare in modo che le questioni aperte, quali la sicurezza scolastica, trovino coperture e procedure veloci.

Per queste ragioni mi ritrovo nel decreto-legge, nel lavoro istruttorio della Commissione, ma dico che in agenda dobbiamo continuare a pretendere che il divario tra ciò che serve e ciò che riusciamo a dare non sia così irrispettoso.

Per tali ragioni, signor Presidente, cari colleghi, invito a votare sì a questo provvedimento, ma invito anche a continuare una discussione di merito. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, questo Governo arricchirà la saggezza popolare italiana di un nuovo proverbio: una fiducia al giorno toglie l'elettore di turno! (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Siamo qui per la seconda fiducia della settimana, e ci accingiamo, quindi, a questa dichiarazione di voto, che ovviamente - lo dico subito per togliervi la *suspense* - sarà contraria, perché a noi l'approccio seguito in questo decreto-legge non piace. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Ci accingiamo a una discussione che non vogliamo sia inutile; cogliamo alcuni spunti sollevati anche nelle precedenti dichiarazioni di voto.

Siamo stati accusati di guardare con superficialità all'esistente. Personalmente esorterei piuttosto ad approfondire, a cogliere questa occasione di riflessione sulla caducità dell'esistenza umana e sulla fragilità dei propositi che tutti noi ci poniamo: siamo tutti di passaggio su questa Terra; molti anche in quest'Aula, a meno di estendere l'algebra dei mandati ai numeri negativi.

(*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Non voglio però leggervi l'«Ecclesiaste» o i «Canti» di Leopardi; voglio leggere questo libro la cui prosa scarna è però funzionale allo scopo che mi propongo. Si tratta della Nota di lettura che il nostro eccellente Servizio del bilancio ha redatto sul provvedimento in esame. Va per articoli.

Articolo 1 nella sezione «Al riguardo» si legge che: «La stima di tali entrate presenta elementi di soggettività (...) che dovrebbero suggerire (...) di procedere alla contabilizzazione di tali effetti soltanto *ex post*». In parole povere, «*i sordi non ce stanno*» quelli che voi dite. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Traduco per i romani.

All'articolo 2, parimenti, nella sezione «al riguardo» si legge che «la stima presenta elementi di soggettività» che, sì, effettivamente «dovrebbero suggerire, in ottica prudenziale, di procedere alla contabilizzazione di tali effetti soltanto *ex post*».

Rimanendo per ora sulla parte tecnica e arida, per poi entrare nel merito degli articoli, all'articolo 3, sezione «al riguardo», si legge che elementi di soggettività avrebbero potuto suggerire «una contabilizzazione soltanto *ex post*».

L'articolo 4 riguarda le false cooperative; nessuno più di noi vorrebbe imbracciare questa battaglia contro le false cooperative. All'articolo 4, sempre nella sezione «al riguardo», si legge che le maggiori entrate presentano un elevato grado di aleatorietà e la quantificazione «si basa su ipotesi, non supportate oggettivamente, riguardanti il fatto che l'ammontare evaso rappresenta il 15 per cento del totale del gettito evaso». Devo andare avanti? I primi 10 articoli sono tutti così. Al riguardo la relazione tecnica non consente di riscontrare i parametri sulla cui base si fonda la quantificazione proposta. Al riguardo la relazione tecnica, non fornendo i dati, eccetera eccetera eccetera.

Tutto questo per far capire come siamo stati tutti messi in condizioni di lavorare. Non vorrei infatti che il documento dei nostri ottimi uffici suonasse come un atto di accusa verso la Ragioneria generale dello Stato, che ha fatto quello che ha potuto, come noi, nei tempi del processo politico particolarmente convulso che ci ha portato qui. Un processo politico convulso per un motivo. Infatti, se, come è stato prima ricordato, in due facevamo un po' di fatica ad intenderci, ma alla fine una strada si trovava, in quattro le difficoltà sono maggiori. Per quel che riguarda queste coperture, allora, va detto che il decreto fiscale è utile fondamentalmente quanto un ombrellone fatto all'uncinetto. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Non so che cosa possa succedere laddove dovesse piovere; in tal modo ho anche spiegato alla collega Pirovano che questo è un uncino e questo è un ombrello, così ora conosce i geroglifici che uso per le mie allocuzioni.

Vorrei adesso però entrare nel merito, perché al di là della aleatorietà delle coperture che ci vengono garantite dal decreto, è il metodo che deve porre una riflessione a tutti quanti. A parte il solito tema di un decreto eterogeneo, ci sono alcuni punti sinceramente preoccupanti. Vorrei sottolinearne uno che è trasversale, perché abbraccia due pezzi di manovra di cui ci siamo occupati: la legge di bilancio, da una parte, il decreto fiscale, dall'altra.

Avete rivendicato di non aver fatto una manovra basata sulle manette. Sono d'accordo e fra l'altro vorrei anche aggiungere un piccolo dettaglio: le

manette ogni tanto servono e non usarle per un malinteso buonismo può causare anche delle tragedie, come abbiamo visto, ad esempio, con i due agenti che sono caduti a Trieste in servizio. Non si può negare però che questa manovra sia improntata a un certo - vogliamo dirlo ? - terrorismo fiscale. Ci si è chiesti quale artigiano superi la soglia dei 100.000 euro; abbassare da 150.000 a 100.000 euro il limite per la fattispecie di dichiarazione inesatta ed imprecisa, è una misura che aggredisce i piccoli, certo non i grandi, che sono molto al di sopra di questa soglia.

Vogliamo poi parlare dei pericoli posti alla *privacy* e, ancora una volta, direi più dei piccoli che dei grandi, da dispositivi come quello dell'articolo 14? Perfino il garante della *privacy* che nell'altro braccio della manovra, la legge di bilancio, si voleva riformare per emendamento, si è espresso molto criticamente: la conservazione delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con un archivio integrale che comprenda anche i dati non fiscalmente rilevanti, viene guardata con un'estrema preoccupazione anche alla luce del tema delle analisi di rischio, che era già preoccupante nella prima versione - quella del testo di partenza - ma che dopo gli ulteriori emendamenti (mi riferisco in questo caso all'articolo 86 della legge di bilancio) diventa ancora più inquietante.

Noi dobbiamo interrogarci su questo modello che, non lo si può negare, ha l'evidente intento di porre una pressione psicologica in particolare sui più piccoli. Quindi in un modo particolarmente vigliacco, perché i piccoli imprenditori hanno più difficoltà a resistere per esempio in sede penale. Quindi, non venite a presentarvi come amici dei piccoli, non ci crede nessuno. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Altrimenti le elezioni non starebbero andando come stanno andando. Questo ve lo devo dire con grande serenità, senza che suoni a critica.

La verità è che l'avversità alla piccola impresa è ideologica. Noi abbiamo tanti colleghi progressisti che rinviano i problemi della produttività dell'impresa italiana esclusivamente a un fattore dimensionale, quando analisi un po' più approfondite e meno "baristiche" colgono nell'appiattimento della dinamica della produttività italiana, a partire dal 1997, una pluralità di fattori fra i quali le dimensioni dell'azienda, sempre con l'intento di demonizzare le piccole, non rivestono un ruolo particolarmente rilevante. Ciò per il semplice motivo che non è successo che nel 1997, o comunque a metà degli anni Novanta, tutte le imprese italiane sono diventate piccole. Quindi forse il problema è un po' più complesso e ciò nonostante la piccola impresa è oggettivamente un idolo polemico della sinistra. Oggi no, per motivi tattici, ma strutturalmente lo è, e questo noi tendiamo a rifiutarlo.

Vorrei aggiungere anche una parola su chi ha ribadito il tema dell'anticostituzionalità della *flat tax*. Se è anticostituzionale la *flat tax*, in quanto imposta proporzionale, quindi astrattamente considerata, è anticostituzionale anche l'IVA, che è anch'essa un'imposta proporzionale. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Vorrei anche ricordare un altro punto avviandomi a concludere. Con la storia che noi abbiamo aumentato la pressione fiscale forse bisognerebbe anche smetterla, perché la pressione fiscale è un rapporto fra gettito e PIL. Siamo d'accordo che quando nel 2013 le clausole di salvaguardia scattarono

e l'IVA passò dal 21 al 22 per cento la pressione fiscale salì? Ci fu inasprimento fiscale e il rapporto gettito-PIL scese dal 44,1 al 43,5 per cento. Perché? Perché l'inasprimento delle aliquote aveva fatto cadere il gettito.

Vogliamo seguire quella strada? (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Portiamo l'IVA al 23 per cento e vedrete che il gettito cadrà. Ma noi, esattamente come voi, saremmo stati in grado di evitare questo, che sarebbe stato un esito assurdo. Quindi, se vogliamo parlare delle cose, facciamolo in modo costruttivo e con onestà intellettuale, perché il vero modo per ripristinare equità in questo Paese non è tassare i presupposti ricchi - tanto, se sono tali, sono in paradisi fiscali - ma è garantire un'equa remunerazione dei lavoratori, i quali, in un sistema basato sulla deflazione salariale, questa equa remunerazione difficilmente potranno mai trovarla. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Molte congratulazioni*).

SCIASCIA (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIASCIA (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, signori del Governo, il provvedimento in esame consta di cinquantanove articoli e ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, che lo ha approvato in prima lettura in data 6 dicembre 2019, operando significative modificazioni al testo originario proposto dal Governo e raddoppiando in pratica il testo proposto con l'introduzione di un rilevante numero di articoli aggiuntivi. Si tratta di un testo blindato per cui non è stata possibile, da parte del Senato, data la ristrettezza dei tempi per il suo esame, alcuna modificazione.

È un provvedimento complesso che abbraccia molti temi, forse troppi, non solo di natura fiscale, ma anche e soprattutto relativi al funzionamento della pubblica amministrazione, ad esempio il comparto delle dogane, ed al rafforzamento degli organici dell'amministrazione finanziaria.

Contiene, inoltre, tutta una serie di provvedimenti per i settori di minore importanza: cito ad esempio la norma per le vendite a privati non agricoltori di prodotti fitosanitari per piante da appartamento o l'articolo 58-*octies* che prevede interventi per la sicurezza dell'edilizia scolastica, provvedimenti di interesse molto rilevante per i destinatari ma che nulla hanno di fiscale.

La *ratio* per il comparto delle norme fiscali è fare cassa in ogni modo, anche a carico di contribuenti titolari di crediti fiscali superiori ai 5.000 euro annui, ai quali gli articoli 1, 2 e 3 vietano, per il contrasto alle indebite compensazioni, di operare in compensazione non più al sorgere del credito ma, nuovo termine, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (IVA o dei redditi). Esemplicando, è possibile dedurre nel modello F24 a tutti noto il credito IVA dal solo debito IVA: in pratica il contribuente non potrà utilizzare il credito IRPEF emergente dalla dichiarazione annuale per compensare l'IVA a debito nel successivo esercizio. Ad esempio, un credito IVA di 10.000 euro, sorto nel maggio 2020, potrà essere compensato solo dopo la dichiarazione IVA annuale, cioè dopo il 10 marzo 2021.

Un ulteriore esempio del trionfo in materia fiscale del principio di cassa a favore dell'amministrazione finanziaria: l'articolo 58, in vigore dal 27 settembre 2019, non modificato dalla Camera, dispone che a partire dalla data di entrata in vigore indicata, gli acconti delle imposte sui redditi sono stabilite in due rate in misura pari al 50 per cento del dovuto. Tale disposizione è applicabile ai soli soggetti a ISA (Indici sintetici di affidabilità) creando quindi, come rilevato a chiare lettere anche dal principale quotidiano finanziario, "figli e figliastri" perché le imprese e i professionisti soggetti a ISA pagheranno l'acconto - per il 2020 purtroppo sempre del 100 per cento in due rate di eguale importo - mentre gli altri contribuenti, e quindi le persone fisiche, continueranno a versare il primo acconto al 40 per cento e il secondo acconto al 60 per cento. Un bell'esempio di complicazione fiscale.

Aggiungo un solo breve accenno al capo IV del provvedimento che, come noto, concerne l'aumento sia delle sanzioni penali che di quelle amministrative. Per quanto concerne le sanzioni penali, già ampiamente illustrate dai colleghi, non posso non rilevare che i più accreditati esperti del diritto penale tributario ritengono tali disposizioni di scarsa se non nulla efficacia per combattere l'evasione fiscale. A mio modesto avviso, tale obiettivo si può raggiungere senza ricorso alle manette o alla confisca per sproporzione, con una semplice ricetta: in primo luogo, abbassando la pressione fiscale in modo significativo e poi diminuendo o azzerando gli adempimenti burocratici a carico dei contribuenti, con particolare riguardo alle imprese minori e ai professionisti.

Il fisco ormai conosce in via telematica, attingendo ad archivi di grande rilevanza e specificità, anche il numero delle monete che ho in tasca; allora, che senso ha chiedermi, quale titolare di partita IVA, di compilare questionari su questionari, sempre più complicati, con obbligo di trasmissione telematica? Se già il fisco e gli enti accertatori - Guardia di finanza compresa - non solo hanno facoltà di accedere agli archivi delle banche e dell'INPS, ma, questa è la novità introdotta dall'articolo 14, di utilizzare per ben otto anni anche i *file* della fatturazione elettronica, con possibilità quindi di mettere a confronto tali dati con le risultanze dei conti correnti bancari, che senso ha, ripeto, continuare a richiedere la compilazione di innumerevoli questionari?

Per tutte queste ragioni, nonché per tutte quelle già esposte dai miei colleghi di partito, annuncio che Forza Italia voterà convintamente no a questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Colleghi, prima di passare all'ultimo intervento in dichiarazione di voto, ricordo che sospenderemo poi la seduta fino alle ore 16,30, orario in cui comincerà la chiama per la fiducia.

LEONE (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, il provvedimento che ci apprestiamo a votare predispone un moderno piano di semplificazioni fiscali fatto di incentivi, sistemi premianti per

i contribuenti onesti e anche di un doveroso inasprimento della disciplina di alcuni reati tributari, in particolare quelli che contraddistinguono tipicamente la condotta dei grandi evasori. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi pregherei di abbassare la voce, visto che sta parlando la collega. In ogni caso, se dovete uscire, potete farlo.

Prego, senatrice.

LEONE (*M5S*). La ringrazio, signor Presidente,

Il tratto distintivo del provvedimento è proprio quello di spingere la modernizzazione del rapporto fisco-contribuenti, rilanciando un patto che doveva assolutamente recuperare la fiducia ormai smarrita dei cittadini.

Per raggiungere questo obiettivo il decreto-legge predispone un pacchetto organico di interventi, che va visto nella sua interezza e che non criminalizza affatto questa o quella categoria; anzi, con questo provvedimento finalmente un Governo si assume la responsabilità di guardare in faccia l'evasione fiscale, che in Italia ammonta a 109 miliardi di euro all'anno e di recuperare quante più risorse possibili da rimettere immediatamente a disposizione dei cittadini sotto forma di diminuzione delle tasse. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Signor Presidente, questo è il nuovo patto che, come più volte ribadito dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte intendiamo costruire.

Il decreto prevede un inasprimento delle pene per i grandi evasori, soprattutto nel caso della dichiarazione fraudolenta, ovvero il caso in cui è più marcata l'intenzione dell'evasore di occultare il suo reddito e di ingannare lo Stato.

Si prevede l'abbassamento della soglia dell'uso del contante da 3.000 a 2.000 euro, a partire da luglio 2020, per arrivare a 1.000 euro dal 2022. La riduzione del tetto al contante è graduale perché, per prima cosa, riteniamo importante arrivare a un abbassamento delle commissioni bancarie sulle transazioni elettroniche.

Per lo stesso motivo, grazie all'impulso del MoVimento 5 Stelle, è stata cancellata la sanzione inizialmente introdotta per i commercianti che rifiutano i pagamenti col *bancomat*, sanzione che era stata prevista in 30 euro, con maggiorazione del 4 per cento del valore della transazione negata al cliente.

Ci tengo a ripetere che per noi è fondamentale che si arrivi quanto prima a un accordo con il sistema bancario per abbassare fortemente le commissioni sulle transazioni elettroniche, perché in ultima analisi l'evoluzione verso un sistema di pagamento più tracciabile non può essere pagato dai nostri commercianti.

Nell'azione di contrasto all'evasione si introducono misure di lotta all'illecita somministrazione di manodopera e all'aggiramento della normativa sugli appalti da parte di cooperative o imprese fittizie che evadono in tal modo l'IVA e non versano le ritenute sui redditi dei lavoratori. Per non gravare troppo sulle piccole e medie imprese, a ulteriore dimostrazione che qui non c'è nessuna criminalizzazione, nel corso dell'*iter* parlamentare del decreto-

legge fiscale alla Camera si è chiarito che questa norma di contrasto riguarderà solo gli appalti oltre i 200.000 euro di valore.

Si rafforzano inoltre le misure contro le frodi nel settore dei carburanti e si introducono nuove forme di contrasto all'evasione e all'illegalità nel settore dei giochi, tramite l'istituzione del registro unico degli operatori del gioco pubblico e il blocco dei pagamenti per i soggetti che operano dall'estero senza concessioni. Anche per il settore del gioco è in arrivo l'istituzione dell'agente sotto copertura.

Per colpire la grande evasione introduciamo anche la confisca per sproporzione a oggi prevista per reati gravissimi come quelli di mafia. In pratica, con questa misura andiamo a colpire il patrimonio dell'evasore in misura maggiore delle somme evase in funzione deterrente e anche redistributiva.

Come misura complementare, all'interno della legge di bilancio appena approvata da quest'Assemblea, è stato varato un piano per favorire i pagamenti elettronici ed istituire un principio fondamentale: essere onesti conviene. Il piano prevede l'introduzione di un "superbonus", da riconoscersi a partire dall'inizio del 2021, in relazione alle spese effettuate con strumenti di pagamento tracciabili, ovvero carte di credito, bonifici bancari e bancomat, oltre all'istituzione di estrazioni a premi speciali per chi paga con moneta elettronica. Si tratta di quello che è stato ribattezzato *bonus* befana, misura per cui sono previsti 3 miliardi a partire dal 2021, con l'obiettivo di far emergere il sommerso.

In conclusione, non c'è alcuna volontà di accanirsi sui piccoli commercianti, professionisti ed esercenti al dettaglio. Anzi, finalmente la lotta all'evasione si concentrerà sui grandi evasori. Al di là delle stime complessive sull'evasione, infatti, abbiamo dati certi riguardante il cosiddetto magazzino crediti dell'Agenzia delle entrate. Ebbene, questi dati ci dicono che una piccola parte di contribuenti che hanno cartelle aperte con il fisco detiene oltre l'80 per cento del debito totale verso il fisco: milioni di piccoli debitori evadono in totale molto meno di poche centinaia di migliaia di grandi debitori. Il piano antievasione quindi non produce alcuna caccia alle streghe, come qualche sterile propaganda prova disperatamente a dire. Parliamo invece di un pacchetto razionale, un pacchetto coerente, che - come detto - combina strumenti tecnologicamente avanzati, incentivi premianti e deterrenti più rigorosi. Il fatto poi che nel pacchetto antievasione ci siano diverse misure che puntano a contrastare l'evasione IVA deriva dal fatto che l'imposta sul valore aggiunto è la più evasa, con circa 37 miliardi sui 110 complessivi annui. Quindi, anche in questo caso, nessuna criminalizzazione di questa o quella categoria, ma un intervento dettato dall'attenta analisi della situazione di partenza e delle dinamiche dell'evasione.

Il MoVimento 5 Stelle, in definitiva, condivide un provvedimento che intende farsi carico del problema di questa distorsione e dispersione di risorse, confezionando un pacchetto fatto di tanti tasselli. L'obiettivo quindi è recuperare risorse per la collettività da trasformare immediatamente in un intervento di abbattimento delle tasse. Solo così si può ricostruire quel patto che, grazie a questo provvedimento, è molto più vicino.

È per tutte queste motivazioni che il Gruppo MoVimento 5 Stelle voterà la fiducia a questo decreto, rinnovando la fiducia a questo Governo. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD).*

PRESIDENTE. Si sono così concluse le dichiarazioni di voto. Suspendo la seduta fino alle ore 16,30. *(La seduta, sospesa alle ore 16,05, è ripresa alle ore 16,31).* Procediamo dunque alla votazione.

### ***Votazione nominale con appello***

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1638, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Hanno chiesto di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori De Siano, Fusco, Galliani, Monti, Nastri, Petrenga, Vono e Croatti.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori. *(I predetti senatori rispondono all'appello).*

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

*(È estratto a sorte il nome della senatrice Maiorino).*

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Maiorino.

*(Il senatore Segretario Tosato e, successivamente, il senatore Segretario Pisani Giuseppe fanno l'appello).*

*(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il vice presidente CALDEROLI - ore 16,51 -).*

*Rispondono sì i senatori:*

Abate, Accoto, Agostinelli, Airola, Alfieri, Anastasi, Angrisani, Astorre, Auddino  
Bellanova, Bini, Biti, Boldrini, Bonifazi, Bottici, Botto, Bressa, Buccarella

Campagna, Cario, Casini, Castaldi, Castellone, Castiello, Catalfo, Cioffi, Cirinnà, Collina, Coltorti, Comincini, Conzatti, Corbetta, Corrado, Crimi, Croatti, Crucioli, Cucca

D'Alfonso, D'Angelo, D'Arienzo, De Bonis, De Falco, De Lucia, De Petris, Dell'Olio, Dessì, Di Girolamo, Di Marzio, Di Micco, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Drago, Durnwalder

Endrizzi, Errani, Evangelista

Faraone, Fattori, Fede, Fedeli, Fenu, Ferrara, Ferrari, Ferrazzi, Florida Gallicchio, Garavini, Garruti, Gaudiano, Giacobbe, Giannuzzi, Giarrusso, Ginetti, Giroto, Granato, Grasso, Grimani, Guidolin

Iori

L'Abbate, La Mura, Laforgia, Lanièce, Lannutti, Lanzi, Leone, Lezzi, Licheri, Lomuti, Loreface, Lupo

Magorno, Maiorino, Malpezzi, Manca, Mantero, Mantovani, Marcucci, Margiotta, Marilotti, Marinello, Marino, Matrisciano, Mautone, Messina Assuntela, Mininno, Mirabelli, Misiani, Mollame, Montevecchi, Monti, Moronese, Morra

Nannicini, Naturale, Nencini, Nocerino, Nugnes

Ortis

Pacifico, Paragone, Parente, Parrini, Patuanelli, Pavanelli, Pellegrini Marco, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pinotti, Pirro, Pisani Giuseppe, Pittella, Presutto, Puglia

Quarto

Rampi, Riccardi, Ricciardi, Rojc, Romagnoli, Romano, Rossomando, Russo

Santangelo, Santillo, Sbrillini, Sileri, Stefano, Steger, Sudano

Taricco, Taverna, Toninelli, Trentacoste, Turco

Unterberger

Vaccaro, Valente, Vanin, Vattuone, Verducci, Vono

Zanda

*Rispondono no i senatori:*

Aimi, Arrigoni, Augussori

Bagnai, Balboni, Barachini, Barbaro, Battistoni, Berardi, Bergesio, Berutti, Binetti, Bonino, Borghesi, Bossi Simone, Briziarelli, Bruzzone

Calandrini, Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Campari, Candiani, Candura, Cangini, Cantù, Carbone, Casolati, Causin, Centinaio, Cesaro, Ciriani, Corti, Craxi

Dal Mas, Damiani, De Bertoldi, De Poli, De Siano, De Vecchis

Faggi, Fantetti, Fazzolari, Fazzone, Ferrero, Ferro, Floris, Fregolent, Fusco

Galliani, Gallone, Giammanco, Giro, Grassi

Iannone, Iwobi

La Pietra, La Russa, Lonardo, Lucidi, Lunesu

Malan, Mallegni, Marin, Martelli, Masini, Messina Alfredo, Modena, Moles, Montani

Nastri, Nisini

Ostellari

Pagano, Papatheu, Paroli, Pazzaglini, Pellegrini Emanuele, Pepe, Pergreffi, Perosino, Petrenga, Pianasso, Pichetto Fratin, Pillon, Pirovano, Pisani Pietro, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli  
Quagliariello  
Rauti, Richetti, Ripamonti, Rivolta, Rizzotti, Romeo, Rossi, Rufa, Ruspandini  
Saccone, Salvini, Saponara, Saviane, Sbrana, Schifani, Sciascia, Serafini, Stabile, Stefani  
Testor, Tiraboschi, Toffanin, Tosato, Totaro  
Urraro, Urso  
Vallardi, Vescovi, Vitali  
Zaffini, Zuliani.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

*(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1638, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	288
Senatori votanti	288
Maggioranza	145
Favorevoli	166
Contrari	122

**Il Senato approva.** *(Applausi dai Gruppi M5S e PD).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 124.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo classico «De Ruggieri» di Massafra, in provincia di Taranto, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

**Atti e documenti, annunzio**

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno  
per la seduta di mercoledì 18 dicembre 2019**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 18 dicembre, alle ore 12, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti (*approvato dalla Camera dei deputati*) (1633)

La seduta è tolta (*ore 17,26*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44,  
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO  
**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre  
2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esi-  
genze indifferibili (1638)**

## PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

Bernini, Malan, Sciascia, Perosino, Rossi, Gallone, Modena

**Respinta**

Il Senato,  
premessi che:

il provvedimento, inizialmente composto da 60 articoli, ha subito numerose modifiche nel corso dell'esame alla Camera che disciplinano settori tematici eterogenei. Gli articoli dei Capi dal I al IV recano disposizioni di natura tributaria e fiscale, mentre il Capo V contiene disposizioni emanate «per esigenze indifferibili»;

le norme del Capo I intervengono con il fine di contrastare e ridurre l'evasione e le frodi fiscali; sulla materia dei giochi interviene il Capo II del decreto; il Capo III introduce ulteriori norme fiscali; il Capo IV, costituito dal solo articolo 39, inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità (l'efficacia di tali disposizioni è posticipata alla conversione in legge del decreto-legge); il Capo V reca misure di natura eterogenea riguardanti i vincoli di spesa per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ed Equitalia Giustizia S.p.A., norme in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile, fondo di garanzia per le PMI, mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa ed oggetto di procedura esecutiva, fusioni e associazioni di comuni, disposizioni in materia di salute, disposizioni perequative in materia di edilizia scolastica, trasporto pubblico locale, pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 2018 e altri temi;

l'effetto "*omnibus*" del testo rende evidente quindi come il provvedimento risulti caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo, ponendosi in contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione in materia di decretazione d'urgenza;

l'eterogeneità delle materie in un decreto-legge determina un utilizzo improprio della decretazione d'urgenza e un depauperamento della competenza legislativa propria delle Camere: per tale motivo l'utilizzo di tale strumento deve essere ponderato. La volontà del Governo di realizzare il proprio programma, o di rendere operative con immediatezza alcune sue decisioni, non può diventare prevalente sulla natura peculiare del decreto-legge. Inoltre, quest'ultimo non può essere il mezzo dell'Esecutivo per introdurre disposizioni e preservare, pretestuosamente e comunque, gli effetti prodottisi nei 60 giorni di validità della decretazione di urgenza, a prescindere dalla conversione in legge delle singole norme emanate;

è evidente infatti che il provvedimento interviene a disciplinare una pluralità di ambiti materiali i quali difficilmente possono considerarsi avvinti da quel nesso oggettivo o funzionale richiesto dalla Corte costituzionale affinché il contenuto di un provvedimento d'urgenza possa ragionevolmente considerarsi unitario. In tali termini, i contenuti normativi del decreto-legge in esame confliggono con le regole giuridiche, anche di rango costituzionale, che presiedono alla redazione dei provvedimenti d'urgenza;

in particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 ritiene illegittimo il decreto-legge il cui contenuto sia privo del vincolo dell'omogeneità esplicitamente previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Infatti, come sostenuto dalla Corte, «là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge» debba essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo «pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti alla Corte medesima, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento»;

tali storture, che sono da considerarsi un palese abuso di uno strumento legislativo particolare quale è il decreto-legge, sono ravvisabili sin dal titolo del provvedimento emergenziale, che è vago, generico e non permette di comprendere il suo specifico ambito di intervento;

emerge, poi, come alcune scelte non abbiano alcuna attinenza con esigenze indifferibili ed urgenti, ma piuttosto con altre valutazioni, anche di tipo politico, e pertanto assolutamente non rientranti nell'ambito della decretazione d'urgenza secondo i principi stabiliti dal dettato costituzionale;

infatti, dalla lettura dei numerosi articoli che caratterizzano il testo, è evidente come molte di esse avranno un'applicazione ed effetti differiti, considerato che per l'attuazione di alcune sono previsti decreti attuativi;

tra queste la stretta su appalti e subappalti (articolo 4): l'obbligo di versamento delle ritenute decorrerà solo dal 1º gennaio 2020 e per essere operativo avrà comunque bisogno di almeno due interventi delle Entrate e la realizzazione di un sistema telematico per la certificazione dei versamenti effettuati. Sul *reverse charge* esteso alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente, l'attesa potrebbe essere anche più lunga in quanto l'efficacia delle disposizioni è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006;

soprattutto, giova evidenziare che il provvedimento contiene un articolo - il 39 - che modifica la disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti. Detto articolo inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità. Introduce inoltre, in caso di condanna, la

confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (cosiddetta confisca allargata). La disposizione modifica, inoltre, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando alcuni reati tributari sono commessi a vantaggio dell'ente;

a seguito dell'esame presso la Camera, l'inasprimento delle pene è stato attenuato per le condotte non caratterizzate da frodolenza, per le quali è stata anche esclusa la confisca allargata; è stata inoltre consentita, anche per le condotte fraudolente, l'applicazione della causa di non punibilità in caso di integrale pagamento del debito tributario ed è stato ampliato il catalogo dei reati tributari che danno luogo a responsabilità amministrativa dell'ente;

giova sottolineare come l'articolo 39 citato reca un intervento su una fattispecie penale con efficacia temporale differita all'entrata in vigore della legge di conversione. L'efficacia delle disposizioni di cui al richiamato articolo 39 (che, si ricorda, inasprisce le pene per i reati tributari) è infatti posticipata alla conversione in legge del decreto-legge: ciò pone chiaramente due fondamentali problemi di ordine costituzionale;

il primo riguarda i presupposti di straordinaria necessità e urgenza, i quali devono caratterizzare sia il decreto nel suo complesso, sia – per quanto qui maggiormente rileva – le singole disposizioni da questo recate. Tanto prescrive il richiamato articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 («I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo»), che, in ciò, «pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità [...] costituisce esplicitazione della *ratio* implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione» (vi vedano, fra le più recenti, la sentenza n. 170 del 2017, e già prima, le sentenze n. 220 del 2013 e n. 22 del 2012). Ebbene, nel subordinare l'efficacia della fattispecie sanzionatoria alla condizione, futura e incerta, della conversione, il decreto stesso denuncia l'assenza della straordinaria necessità e urgenza della previsione;

ora, è ben nota la giurisprudenza costituzionale, secondo cui «la straordinaria necessità ed urgenza non postula inderogabilmente un'immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge, ma ben può fondarsi sulla necessità di provvedere con urgenza, anche laddove il risultato sia per qualche aspetto necessariamente differito» (sentenze n. 16 e n. 170 del 2017); tuttavia, è altrettanto noto l'insegnamento secondo cui la natura stessa del decreto-legge «entrerebbe in contraddizione con le sue stesse premesse, se contenesse disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo» (sentenze n. 220 del 2013). E qui è il punto: trattandosi di una norma penale, l'effetto pratico ricercato è quello di prevenire determinate condotte e reprimerle; se, però, si scinde il momento del giudizio legislativo di disvalore (il quale è già espresso dall'immissione della norma nell'ordinamento, conseguente all'entrata in vigore del decreto) da quello della sanzionabilità (subordinata alla condizione futura e incerta dell'entrata in vigore della legge di conversione) non si raggiunge alcun effetto pratico immediato e concreto normativamente apprezzabile, al di là dell'annuncio politico; in altri termini, né l'atto del provvedere in sé, né a maggior ragione la singola

disposizione, producono una modificazione immediata dell'ordinamento giuridico, qualificata dai necessari presupposti della straordinaria necessità e urgenza, imposti dall'articolo 77 della Costituzione. Lo stesso Governo, con questa opzione, ha manifestato la carenza dei requisiti costituzionali, lasciando intendere che lo stesso risultato si sarebbe potuto conseguire in maniera altrettanto efficace nei modi e nei tempi della legge ordinaria (quale è la legge di conversione), anziché con decreto-legge;

il tema dell'effetto pratico porta ad analizzare il secondo fondamentale problema di ordine costituzionale che affligge la disposizione in oggetto: se dal punto di vista squisitamente normativo questo è un non effetto, dal punto di vista penalistico siamo in presenza, addirittura, di un effetto paradossale e del tutto negativo;

come noto, il diritto penale ha quale funzione fondamentale quella di orientare la condotta dei consociati, e predeterminare – nei rapporti fra autorità e libertà – la sfera del lecito da quello dell'illecito (basterà ricordare la sentenza trattata della Consulta n. 364 del 1988). A fronte di ciò, la scissione logica e cronologica già menzionata del giudizio di disvalore da quello della sanzionabilità produce uno stato di forte incertezza nei destinatari delle norme, nelle more della conversione;

sotto il profilo della certezza del diritto e del garantismo penale, come si risolverebbe la questione sul versante della successione delle leggi penali nel tempo e del divieto di retroattività ex articolo 25 della Costituzione? Il principio d'irretroattività penale si basa sull'inammissibilità di sanzioni, legate a fatti che non siano penalmente puniti prima della loro commissione, e del cui disvalore, dunque, l'autore non poteva avere percezione. *Quid iuris*, in questo caso di scissione fra giudizio di disvalore e applicabilità della norma? Se si applica un criterio sostanzialista, si potrebbe anche giungere a ritenere proiettabile a ritroso la norma: è una provocazione, ma non del tutto inverosimile, ancorabile all'assunto che comunque l'autore sapeva delle conseguenze cui andava incontro. Se si applica un più appropriato criterio formalistico, nessuno potrà essere punito anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione: ma in questo modo, del tutto auspicabile peraltro, si conferma che prima della conversione, la norma inserita nel decreto non produce, e non può produrre, alcun effetto pratico, ed è dunque priva dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza, ritornando così alla prima obiezione;

per non parlare di tutti gli scenari d'incertezza legati alla mancata conversione del decreto nel suo complesso, alla mancata conversione della specifica disposizione o alla sua modifica in sede emendativa: si tratta di scenari d'incertezza tali, specie ove declinati su di una situazione così paradossale, che fanno rivalutare la tesi dottrina, minoritaria ma suggestiva, secondo cui il decreto-legge non può essere fonte di norme penali, in quanto, in caso di mancata conversione, risultano non più reversibili gli effetti sulla libertà personale prodotti da un decreto-legge che preveda nuove incriminazioni o inasprisca un preesistente trattamento sanzionatorio;

tra l'altro vale la pena evidenziare come lo stesso relatore del provvedimento, nell'illustrare i contenuti dell'articolo 39, ha dichiarato che, sebbene «la misura del carcere per i grandi evasori è sicuramente una misura condi-

visa, ciononostante, il dibattito parlamentare servirà senz'altro a chiarire maggiormente in che modo declinare la norma»; di fatto ha quindi già annunciato una modifica delle norme stesse, offrendo ulteriore e maggiore incertezza al nostro sistema penale,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1638.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E  
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL  
DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE  
DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Per l'Allegato recante le modificazioni apportate al decreto-legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, si rinvia all'Atto Senato 1638. Cfr. Seduta n. 176.

ARTICOLI DA 1 A 60 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO  
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA  
CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBU-  
TIVA ED ALLE FRODI FISCALI

Articolo 1.

*(Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione)*

1. Chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.
2. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante.
3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. Con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, sono irrogate:
  - a) all'accollante le sanzioni di cui all'articolo 13, commi 4 o 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
  - b) all'accollato la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recuperando l'importo di cui al comma

3 del presente articolo e i relativi interessi. Per l'importo di cui al comma 3 e per gli interessi l'accollante è coobbligato in solido.

5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le modalità tecniche necessarie per attuare il presente articolo.

#### Articolo 2.

##### *(Cessazione partita IVA e inibizione compensazione)*

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti: «2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata. 2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.

2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.».

#### Articolo 3.

##### *(Contrasto alle indebite compensazioni)*

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.».

2. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

a) le parole «di cui al comma 49» e le parole «alle ritenute alla fonte» sono soppresse;

b) dopo le parole «attività produttive» sono inserite le seguenti: «, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta».

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

4. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro definiscono procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nell'ambito di tali procedure, i suddetti Istituti possono inviare all'Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Le procedure di cui al primo periodo e ogni altra disposizione di attuazione del presente comma sono definite con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dai presidenti dei suddetti Istituti.

5. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49-ter è inserito il seguente: «49-quater. Qualora in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Con comunicazione da inviare al contribuente è applicata la sanzione di cui all'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo n. 471 del 1997, non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Le disposizioni di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate.».

6. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell'attività di controllo di cui all'articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica una sanzione pari al 5 per cento dell'importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro, per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.

Articolo 4.

*(Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)*

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. – *(Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)* – 1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese su-

bappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma.

8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1

del presente articolo è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

3. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera *a-quater*) è inserita la seguente:

«*a-quinquies*) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da *a*) ad *a-quater*), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

#### Articolo 5.

##### *(Contrasto alle frodi in materia di accisa)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 6:

1) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La trasmissione della predetta nota è effettuata entro le 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario.»;

2) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «*6-bis*. Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 6, la presa in consegna di cui al medesimo comma 6 si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella contabilità del destinatario, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati.»;

*b)* nell'articolo 8:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «*1-bis*. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 in materia di tabacchi lavorati, l'autorizzazione di cui al comma 1 è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano, nei confronti del soggetto che intende operare come destinatario

registrato, rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospensione e la revoca della predetta autorizzazione trovano applicazione rispettivamente le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di società, l'autorizzazione è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.»;

2) al comma 3:

2.1) nella lettera *b*), le parole: «di cui al comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6-*bis*»;

2.2) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente: «*c*) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera *a*) che, qualora allo stato sfuso, sono travasati nei serbatoi, riservati ai prodotti ricevuti in regime sospensivo, del deposito di cui al comma 1 nonché a riscontrare l'avvenuto pagamento dell'accisa.»;

*c*) all'articolo 25:

1) al comma 2:

1.1) nella lettera *a*), le parole «25 metri cubi» sono sostituite dalle seguenti: «10 metri cubi»;

1.2) nella lettera *c*), le parole «10 metri cubi» sono sostituite dalle seguenti: «5 metri cubi»;

2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera *a*), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera *c*), collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»;

3) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «*6-bis*. La licenza di cui al comma 4 è negata al soggetto nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per violazioni costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno; l'istruttoria per il rilascio della predetta licenza è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per una delle violazioni di cui al presente comma.»;

4) al comma 7, le parole «nonché l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di 5 anni», sono soppresse;

5) al comma 9, le parole «anche a mezzo fax», sono sostituite dalle seguenti: «unicamente attraverso modalità telematiche»;

d) all'articolo 28, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. Per gli impianti disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 6, 7, 8, 9, 10, e 11.».

2. La determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della predetta determinazione nel sito *internet* della predetta Agenzia.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), hanno efficacia a decorrere dal 1° novembre 2019. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 1), al comma 1, lettera c), numero 5), e al comma 1, lettera d) del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.

4. All'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente Capo, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

*1-ter.* La confisca di cui al comma 1-bis non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al contribuente inadempiente, la confisca è sempre disposta.».

#### Articolo 6.

##### *(Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 940, le parole «commi 937, 938 e 939» sono sostituite dalle seguenti: «commi 937 e 938» e le parole «di cui al comma 942 o che presti idonea garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 942 e che presti idonea garanzia»;

b) nel comma 941:

1) le parole da «Le disposizioni» fino a «in consumo o estratti;» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito, di capacità non inferiore a 3000 metri cubi, dal quale sono immessi in consumo o estratti;»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto limite di capacità di 3000 metri cubi può essere rideterminato con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze.»;

c) dopo il comma 941, sono aggiunti i seguenti: «941-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 941-ter, l'utilizzo della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, non è consentito per le cessioni e per le importazioni definitive dei prodotti di cui al comma 937.

941-ter. L'utilizzo della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è consentito limitatamente al caso in cui le imprese di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, acquistino, ai fini dello svolgimento della loro attività di trasporto, gasolio, presso un deposito commerciale di cui all'articolo 25 dello stesso testo unico, da soggetti diversi dai depositari autorizzati, ivi inclusi quelli che utilizzano il proprio deposito anche come deposito IVA, e dai destinatari registrati di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8 del predetto testo unico nonché da soggetti diversi da quelli di cui al comma 945 del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori limitazioni all'utilizzo della dichiarazione di cui al presente comma.»;

d) dopo il comma 943 è inserito il seguente: «943-bis. Al fine di agevolare l'attività di controllo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza, le società, gli enti e i consorzi concessionari di autostrade e trafori mettono a disposizione della medesima Agenzia e della predetta Guardia di finanza, su richiesta, senza oneri per l'erario, i dati in possesso delle suddette società rilevati sui transiti degli automezzi che possono essere utilizzati per la movimentazione dei prodotti energetici.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.

#### Articolo 7.

*(Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti)*

1. Al fine di contrastare il mancato pagamento dell'accisa sui carburanti per autotrazione e sui combustibili per riscaldamento e tutelare la salute pubblica contrastando l'utilizzo fraudolento di taluni idrocarburi e altri prodotti nei predetti impieghi, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. – *(Disposizioni particolari per la circolazione degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti)* – 1. Fatto salvo quanto previsto, in materia di circolazione, dalle disposizioni doganali e dall'articolo 6, comma 5, gli oli lubrificanti di cui ai codici NC da 2710 19 81 a 2710 19 99 circolano nel territorio nazionale, nella fase antecedente all'immissione in consumo, con la scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo a ciascun trasferimento dei suddetti prodotti, emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia

delle dogane e dei monopoli e annotato sulla prescritta documentazione di trasporto.

2. Il codice di cui al comma 1 è richiesto telematicamente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli non prima delle 48 ore precedenti all'introduzione dei prodotti nel territorio nazionale e comunque almeno 12 ore prima dell'introduzione stessa:

*a)* per i prodotti di cui al presente articolo, provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea e destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal soggetto che ne effettua la prima immissione in consumo;

*b)* per i prodotti di cui al presente articolo, provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea e che non siano destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal mittente dei prodotti stessi.

3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono riportati, in particolare, i dati identificativi del mittente e del destinatario dei prodotti, i quantitativi e i codici di nomenclatura combinata dei medesimi, il luogo in cui i prodotti saranno introdotti nel territorio nazionale, la targa del veicolo e degli eventuali rimorchi utilizzati per il loro trasferimento, l'itinerario che il veicolo seguirà nel territorio nazionale, nonché, per la fattispecie di cui al comma 2, lettera *b)*, il luogo in cui i prodotti lasceranno il medesimo territorio e l'Ufficio delle dogane di uscita.

4. Il codice di cui al comma 1, emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è annotato, prima che la circolazione dei prodotti nel territorio nazionale abbia inizio, sulla prevista documentazione di trasporto che scorta i prodotti. A tal fine il soggetto nazionale di cui al comma 2, lettera *a)*, comunica il medesimo codice al mittente dei prodotti.

5. La circolazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui al presente articolo si intende regolarmente conclusa con la comunicazione telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'avvenuta presa in carico dei prodotti, che il soggetto di cui al comma 2, lettera *a)* invia entro le 24 ore successive alla medesima presa in carico presso il proprio deposito; per la fattispecie di cui al comma 2, lettera *b)*, la circolazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui al presente articolo si intende regolarmente conclusa con la validazione del codice di cui al comma 1 da parte dell'Ufficio delle dogane di uscita, di cui al comma 3.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla disciplina dei casi di indisponibilità o malfunzionamento del sistema informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'individuazione degli ulteriori elementi da riportare nella richiesta di cui al comma 2.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per le preparazioni lubrificanti rientranti nel codice NC 3403, qualora le stesse siano trasportate sfuse o in contenitori di capacità superiore a 20 litri.»;

*b)* all'articolo 40, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Salvo che venga fornita prova contraria, si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-*bis* che avvenga in assenza della preventiva emissione del Co-

dice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo *7-bis*; ugualmente si considera tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la predetta circolazione che avvenga sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo *7-bis* risultanti non veritieri ovvero che avvenga senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio delle dogane di uscita, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.».

2. I dati relativi alla circolazione degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti di cui all'articolo *7-bis* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono resi accessibili, con modalità da indicare nel decreto di cui all'articolo *7-bis*, comma 6, del predetto testo unico, alla Guardia di finanza al fine dello svolgimento dei controlli di competenza.

3. Le disposizioni di cui all'articolo *7-bis* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trovano applicazione anche per i prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere destinati all'impiego come carburanti per motori, combustibili per riscaldamento ovvero come lubrificanti.

4. Il decreto di cui all'articolo *7-bis*, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del predetto decreto di cui all'articolo *7-bis*, comma 6.

#### Articolo 8.

##### *(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale)*

1. All'articolo *24-ter*, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ciascuno dei predetti trimestri, il rimborso di cui al presente comma è riconosciuto, entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo di cui al comma 2, per ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020.

#### Articolo 9.

##### *(Frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 9 è inserito il seguente: «*9-bis*. La sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24 di cui al comma 9 viene verificata dall'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità della predetta verifica. Gli esiti del controllo sono trasmessi al Dipartimento per i trasporti ai sensi dell'articolo 4,

comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 5 aprile 2018.».

#### Articolo 10.

##### *(Estensione del sistema INFOIL)*

1. Al fine di uniformare le procedure di controllo a quelle già instaurate presso le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici ai sensi dell'articolo 23, comma 14, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, gli esercenti depositi fiscali di cui all'articolo 23, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995, di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, si dotano, entro il 30 giugno 2020, secondo le caratteristiche e le funzionalità fissate dalle disposizioni di attuazione, di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono fissati tempi e modalità di esecuzione.

#### Articolo 10-bis.

##### *(Estensione del ravvedimento operoso)*

1. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è abrogato.

#### Articolo 11.

##### *(Introduzione Documento Amministrativo Semplificato telematico)*

1. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono fissati tempi e modalità per introdurre l'obbligo, entro il 30 giugno 2020, di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. La presente disposizione si applica alla circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa.

#### Articolo 11-bis.

##### *(Finanziamento degli interventi per la digitalizzazione della logistica portuale)*

1. A decorrere dall'anno 2020, una quota pari a 5 milioni di euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è destinata al finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.

## Articolo 12.

*(Trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale)*

1. Al fine del potenziamento degli strumenti per l'identificazione dei fenomeni evasivi nel settore dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica, con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono fissati:

a) tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica, da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica, dei dati relativi al prodotto trasportato distintamente per ciascuno dei soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a), e all'articolo 53, comma 1, lettera a) di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

b) tempi e modalità con i quali i soggetti obbligati, previsti all'articolo 26, comma 7, lettera a), e all'articolo 53, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 504 del 1995, trasmettono i dati relativi ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica fatturati, suddivisi per destinazione d'uso.

## Articolo 13.

*(Trust)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44, comma 1, lettera *g-sexies*), dopo le parole «anche se non residenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da *trust* e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal *trust* si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73»;

b) all'articolo 45, dopo il comma 4-ter, è aggiunto il seguente: «4-quater. Qualora in relazione alle attribuzioni di *trust* esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito.».

2. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà previsti dall'articolo 9, commi 4, lettera a), e 6, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;».

## Articolo 13-bis.

*(Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine)*

1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo.

2. In ciascun anno solare di durata del piano di risparmio a lungo termine, per almeno due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati al piano devono essere investiti almeno per il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita almeno per il 25 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e almeno per un ulteriore 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 88 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli enti di cui al presente comma non si applica il comma 112, primo periodo»;

b) al comma 92 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli enti gestori delle forme di previdenza di cui al presente comma non si applica il comma 112, primo periodo».

4. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano l'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in quanto compatibili.

5. Agli investimenti in piani di risparmio a lungo termine costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 si applicano l'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

#### Articolo 13-ter.

##### *(Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati)*

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano, a partire dal periodo d'imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147».

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo Controesodo», con la dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del fondo di cui al presente comma. I soggetti di cui al comma 2

dell'articolo 5 del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, possono accedere alle risorse del fondo fino ad esaurimento dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### Articolo 14.

##### *(Utilizzo dei file delle fatture elettroniche)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: «5-bis. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:

a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;

b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

5-quater. Per la fatturazione elettronica e per la memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture elettroniche relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi destinate agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 29 della medesima legge».

#### Articolo 15.

##### *(Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria)*

1. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole «Per il periodo d'imposta 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi d'imposta 2019 e 2020».

2. All'articolo 2, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «A decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti di cui al primo periodo adempiono all'obbligo di cui al comma 1 esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso gli strumenti di cui al comma 3.».

Articolo 16.

*(Semplificazioni fiscali)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza *on line* basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito *internet* dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.

1-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento».

1-*ter*. Alle minori entrate derivanti dal comma 1-*bis*, valutate in 10,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 10,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 16-*bis*.

*(Ampliamento delle categorie di contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e riordino dei termini dell'assistenza fiscale)*

1. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;

b) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo»;

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto d'imposta o a un CAF-dipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio»;

3) il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione»;

2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, concludono le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo entro:

a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

b) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;

c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;

d) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;

e) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre»;

3) al comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, le parole: «entro il 7 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;

c) all'articolo 17, comma 1:

1) alla lettera b), le parole: «e comunque entro il 7 luglio» sono soppresse;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonché consegnare, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, entro:

1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

- 2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
- 3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
- 4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
- 5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre»;

3) alla lettera *c-bis*), le parole: «il termine previsto» sono sostituite dalle seguenti: «i termini previsti»;

d) all'articolo 19:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi»;

2) al comma 2, le parole: «retribuzione di competenza del mese di luglio» sono sostituite dalle seguenti: «prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione»;

3) al comma 4, le parole: «a partire dal mese di agosto o di settembre» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione»;

4) al comma 6, le parole: «entro il mese di settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 10 ottobre».

2. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*quater*, le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;

b) al comma 6-*quinqües*, le parole: «entro il 7 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;

c) dopo il comma 6-*quinqües* è aggiunto il seguente:

«6-*sexies*. L'Agenzia delle entrate, esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito *internet*, rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute ai sensi del comma 6-*quinqües*. Gli interessati possono delegare all'accesso anche un soggetto di cui all'articolo 3, comma 3».

3. Al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «entro il 15 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile»;

b) all'articolo 4, comma 3-*bis*, le parole: «entro il 23 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre».

4. La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-*bis*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza al 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 16 marzo.

5. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.

#### Articolo 16-*ter*.

##### *(Potenziamento dell'amministrazione finanziaria)*

1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire da un lato gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni e dall'altro una più incisiva azione di contrasto dell'evasione fiscale nazionale e internazionale e delle frodi, anche mediante mirate analisi del rischio relativo alle partite IVA di nuova costituzione, l'Agenzia delle entrate è autorizzata, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di nuovo personale, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 2,28 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,66 milioni di euro per l'anno 2021, a 21,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 25,95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Le risorse derivanti dalle convenzioni stipulate dall'Agenzia delle entrate con soggetti pubblici o privati dirette a fornire servizi in forza di specifiche disposizioni normative, certificate dal collegio dei revisori, confluiscono annualmente, in misura non superiore al 50 per cento della media dei ricavi del triennio 2016-2018, comprensive degli oneri riflessi a carico dell'Agenzia, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nell'ambito della quota incentivante di parte variabile prevista dalla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia stessa. Per le medesime convenzioni non si applica l'articolo 43, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, aventi effetti sulla contrattazione decentrata del personale non dirigenziale i cui accordi sono sottoscritti a decorrere dall'anno 2020.

3. Al fine di rafforzare le attività istituzionali e, in particolare, lo svolgimento dei nuovi compiti in materia di contrasto delle frodi in tema di accise e di diritti doganali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata, nel ri-

spetto dei limiti delle dotazioni organiche, in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, a bandire, nell'anno 2020, procedure concorsuali pubbliche per esami e ad assumere un contingente massimo di 300 unità di personale non dirigenziale, di cui 200 unità per profili professionali dell'area II, terza fascia retributiva, e 100 unità per profili professionali dell'area III, prima fascia retributiva. A tale fine è autorizzata la spesa di 8.040.401 euro per l'anno 2020 e di 16.080.802 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli disponibili a legislazione vigente.

4. A decorrere dall'anno 2020, anche al fine di garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e di analisi e valutazione della sostenibilità degli interventi in materia di entrata e di spesa di cui al presente decreto, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica anche in relazione a quanto previsto all'articolo 59, comma 3, lettera *a*), del presente decreto, il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca assegnati al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, è incrementato di due unità. Per le medesime esigenze di cui al primo periodo, per potenziare lo svolgimento dei predetti compiti di controllo e monitoraggio e riorganizzare complessivamente le competenze ispettive esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito, nell'ambito del predetto Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio dirigenziale di livello generale da cui dipende un corpo unico di ispettori. Per tali finalità sono istituiti ulteriori venti posti di funzione dirigenziale di livello non generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica. Il Ministero dell'economia e delle finanze è conseguentemente autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire, nel triennio 2020-2022, procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino a venti unità di personale con qualifica di dirigente di livello non generale. Per le specifiche finalità di monitoraggio delle entrate tributarie e di analisi e valutazione della politica tributaria nazionale e internazionale, il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca assegnati al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019 è incrementato di una unità, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle attività a supporto della politica economica e finanziaria, è istituito presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, i cui maggiori

oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze è rideterminata nel numero massimo di 64 posizioni di livello generale e, fermo restando il numero delle posizioni di fuori ruolo istituzionale, di 604 posizioni di livello non generale. A tale fine è autorizzata la spesa di 3.680.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

5. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, è sostituito dal seguente:

«3. Il Ragioniere generale dello Stato presenta annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sull'attività di vigilanza e controllo svolta dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche ai fini della successiva trasmissione alla Corte dei conti».

6. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

7. L'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, compresa quella degli uffici di diretta collaborazione, è adeguata con riferimento alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 mediante uno o più regolamenti che possono essere adottati, entro il 30 giugno 2020, con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Con effetto dal 31 marzo 2020, al comma 1 del predetto articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 97 del 2018, le parole: «ha facoltà di richiedere» sono sostituite dalla seguente: «richiede».

8. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque» e dopo le parole: «nel profilo di area terza» sono aggiunte le seguenti: «, posizione economica F3»;

b) al terzo periodo, le parole: «euro 1.310.000 annui» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.965.000 annui».

9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1130 è sostituito dal seguente:

«1130. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e 12 maggio 2016, n. 93, nonché dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto del limite dell'attuale dotazione organica, a bandire, nel triennio 2020-2022, apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato 11 unità di personale di alta

professionalità da inquadrare nell'area terza, posizione economica F3. A tale fine è autorizzata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2020 e di 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

b) il comma 1131 è abrogato.

10. Una quota delle risorse finanziarie previste alla voce «Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato» della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2016, nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2020, è versata al Fondo risorse decentrate, previsto dall'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto funzioni centrali – triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 29 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2018, del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere assegnata sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione integrativa. Dall'anno 2021 il predetto Fondo è integrato di 1 milione di euro.

11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4, 6 e 10, pari a 14.900.401 euro per l'anno 2020, a 18.240.000 euro per l'anno 2021, a 27.480.000 euro per l'anno 2022 e a 31.530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 12.620.401 euro per l'anno 2020 e a 6.380.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 2,28 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,66 milioni di euro per l'anno 2021, a 21,1 milioni di euro per l'anno 2022 e a 25,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 17.

##### *(Imposta di bollo sulle fatture elettroniche)*

1. All'articolo 12-*novies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino

all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.»;

b) al quarto periodo: le parole «di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo».

*1-bis.* Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

#### Articolo 18.

##### *(Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)*

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «*3-bis.* A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.»;

b) all'articolo 63, dopo il comma *1-bis*, è aggiunto il seguente: «*1-ter.* Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro.».

#### Articolo 19.

##### *(Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless)*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 540, è aggiunto in fine il seguente periodo: «I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.»;

b) il comma 542 è sostituito dal seguente: «*542.* Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, con il provvedimento di cui al comma 544, sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai soggetti di cui al predetto comma che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Con lo stesso provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità attuative del presente comma, prevedendo premi, nell'ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per

l'attribuzione dei premi e le spese amministrative e di comunicazione connesse alla gestione della lotteria, il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. I fondi per le spese amministrative e di comunicazione sono attribuiti alle amministrazioni che sostengono i relativi costi.».

Articolo 20.

*(Lotteria degli scontrini)*

1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera *a*), del presente decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al primo periodo, le parole: «1° gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio»;

*b*) al secondo periodo, le parole: «codice fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544,»;

*c*) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione».

Articolo 21.

*(Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici)*

1. All'articolo 5 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma *2-quinquies* sono aggiunti i seguenti: «*2-sexies*. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2 può essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

*2-septies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le regole tecniche di funzionamento della piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma *2-sexies*.».

*1-bis*. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è inserito il seguente:

«*5-bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assol-

vere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei per l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati».

#### Articolo 22.

##### *(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)*

1. Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

1-*bis*. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta altresì per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 1-*bis* spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti *de minimis*, del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi.

5. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui ai commi 1 e 1-bis trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta. Al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, la Banca d'Italia, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità e i criteri con cui gli operatori di cui al periodo precedente trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni di cui al comma 5.

#### Capo II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI

#### Articolo 24.

##### *(Proroga gare scommesse e Bingo)*

1. Al fine di adeguare i bandi di gara, prevedendo le più ampie misure preventive e di contrasto dell'infiltrazione mafiosa, in particolare in relazione alla composizione azionaria delle società concorrenti e al rafforzamento della responsabilità *in vigilando* e *in eligendo* da parte dei concessionari nelle filiere di riferimento, all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «da indire entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle parole «da indire entro il 30 giugno 2020», le parole «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle parole «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020», le parole «euro 6.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 7.500» e le parole «euro 3.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.500».
2. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «anni dal 2013 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2020» e le parole «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2020».

#### Articolo 25.

##### *(Termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1098, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal citato comma 1098, le parole «dopo il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145» e le parole «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro i successivi dodici mesi».

#### Articolo 26.

##### *(Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento)*

1. A decorrere dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931,

n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 23 per cento e nel 9 per cento. Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6 per cento e del 7,9 per cento si applicano fino al 9 febbraio 2020.

Articolo 27.

*(Registro unico degli operatori del gioco pubblico)*

1. Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell'offerta di gioco pubblico, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è istituito, a decorrere dall'esercizio 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico.

2. L'iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del presente articolo, dei diritti e dei rapporti in esso previsti.

3. Devono iscriversi al Registro le seguenti categorie di operatori:

a) i soggetti:

1) produttori;

2) proprietari;

3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 2010;

b) i concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

c) i produttori e i proprietari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché i possessori o i detentori a qualsiasi titolo dei predetti apparecchi con esclusivo riferimento a quelli che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

d) i concessionari del gioco del Bingo;

e) i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati;

f) i titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi, nonché i titolari dei punti per la raccolta scommesse che si sono regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e

dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e i titolari dei punti di raccolta ad essi collegati;

*g)* i concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;

*h)* i titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;

*i)* i concessionari del gioco a distanza;

*l)* i titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza;

*m)* i produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di piattaforme per eventi simulati;

*n)* le società di corse che gestiscono gli ippodromi;

*o)* gli allibratori;

*p)* ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli di cui al presente comma che svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui al comma medesimo, qualsiasi altra attività funzionale o collegata alla raccolta del gioco, individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che determina altresì per tali soggetti la somma da versare annualmente ai sensi dei commi 4 e 4-bis, in coerenza con i criteri ivi indicati, in relazione alle categorie di soggetti di cui al presente comma.

4. L'iscrizione al Registro è disposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, di una somma annua pari a:

*a)* euro 200,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere *a)*, numero 3), *c)*, numero 3), *f)*, *h)*, *l)*;

*b)* euro 500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere *a)*, numero 2), *c)*, numero 2), *o)*;

*c)* euro 2.500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere *a)*, numero 1), *c)*, numero 1) ed *m)*;

*d)* euro 3.000 per i soggetti di cui al comma 3, lettere *e)* ed *n)* ed euro 10.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere *b)*, *d)*, *g)* ed *i)*.

4-bis. I soggetti che operano in più ambiti di gioco sono tenuti al versamento di una sola somma d'iscrizione. I soggetti che svolgono più ruoli nell'ambito della filiera del gioco sono tenuti al versamento della somma più alta fra quelle previste per le categorie in cui operano.

5. L'iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente.

6. L'omesso versamento della somma di cui al comma 4 può essere regolarizzato, prima che la violazione sia accertata, con il versamento di un importo pari alla somma dovuta maggiorata di un importo pari al 2 per cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del versamento di cui al comma 4.

8. L'esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000,00 e l'impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni.

9. I concessionari di gioco pubblico non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 e il rapporto contrattuale è risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione.

10. A decorrere dalla data di istituzione del Registro di cui al comma 1 e, comunque, dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, l'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato.

#### Articolo 28.

##### *(Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione)*

1. Al fine di rendere maggiormente tracciabili i flussi di pagamento, di contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali non possono procedere al trasferimento di denaro a favore di soggetti che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo non sospeso. L'inosservanza dell'obbligo di cui al presente articolo comporta l'irrogazione, alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata. La sanzione prevista dal presente comma è applicata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli avente competenza per il luogo nel quale è situato il domicilio fiscale del trasgressore. Con uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e la relativa decorrenza. I commi da 29 a 31 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati.

#### Articolo 29.

##### *(Potenziamento dei controlli in materia di giochi)*

1. Al fine di prevenire il gioco da parte dei minori ed impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro, contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali in elusione del monopolio pubblico del gioco, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a 100.000 euro annui. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è costituito il fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Il personale appartenente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzato ad effettuare operazioni di gioco a distanza o presso

locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le medesime operazioni di gioco, la disposizione del precedente periodo si applica altresì alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, ciascuno dei quali, ai fini dell'utilizzo del fondo previsto dal presente comma, agisce previo concerto con le competenti strutture dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono previste le disposizioni attuative e contabili per l'utilizzo del fondo di cui al primo periodo, stabilendo che le eventuali vincite conseguite dal predetto personale nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo siano riversate al fondo medesimo.

2. All'articolo 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 1 è abrogato.

#### Articolo 30.

*(Disposizioni relative all'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. All'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole «ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge non separato» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero l'imputazione sia riferita al coniuge non separato o, per le società partecipate da fondi di investimento o assimilati, al titolare o al rappresentante legale o negoziale ovvero al direttore generale della società di gestione del fondo».

*2-bis.* Al comma 4 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma *8-ter* da parte degli enti territoriali nonché da parte degli enti pubblici, anche economici, strumentali delle regioni, oggetto di preventiva comunicazione da parte di ciascuna regione alla società di gestione del risparmio di cui al comma 1 e al Ministero dell'economia e delle finanze, è riconosciuto in favore dell'ente conferente un ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore è corrisposta in denaro».

*2-ter.* Al comma *8-ter* dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione e alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti

locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi di cui al presente comma, è destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento».

Articolo 31.

*(Omesso versamento dell'imposta unica)*

1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore ed evitare fenomeni di alterazione della concorrenza, fermi restando i poteri e le competenze del Questore, nonché i divieti di offerta al pubblico di gioco in assenza di concessione statale o di autorizzazione di pubblica sicurezza e le relative sanzioni penali ed amministrative previste, è disposta, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, in base ad una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa. La chiusura diventa definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. La presente disposizione si applica altresì ai punti vendita dei soggetti per conto dei quali l'attività è esercitata, che risultino debitori dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, anche in via solidale con il soggetto gestore del punto vendita. Il provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli contiene l'invito al pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, di quanto dovuto per effetto della sentenza di condanna e l'intimazione della chiusura se, decorso il periodo previsto, non sia fornita prova dell'avvenuto pagamento. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli avvisa senza ritardo il competente Comando della Guardia di Finanza per procedere all'esecuzione della chiusura. In caso di violazione della chiusura dell'esercizio, il soggetto sanzionato è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro trentamila, oltre alla chiusura dell'esercizio in forma coattiva. In caso di sentenza favorevole al contribuente successiva al versamento del tributo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone il rimborso delle somme dovute, come risultanti dalla sentenza, entro novanta giorni dal suo deposito.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito dell'attività ordinaria di controllo dei pagamenti da parte dei soggetti obbligati, procede a diffidare coloro che risultino inadempienti, in tutto o in parte, al versamento di quanto dovuto a titolo di imposta unica oltre a sanzioni ed interessi entro trenta giorni. In caso di mancato versamento nei termini di cui al primo periodo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede all'escussione delle garanzie prestate in base ai regimi convenzionali previsti. Il soggetto obbligato è tenuto a reintegrare la garanzia entro novanta giorni dall'escussione, a pena di decadenza della concessione.

Capo III

ULTERIORI DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 32.

*(Adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17)*

1. All'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «a titolo personale» sono aggiunte le seguenti: «. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1;».

1-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Sono fatti salvi i comportamenti difforni adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo, per effetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 marzo 2019, causa C-449/17.

4. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, è abrogata la lettera q). Per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, le autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono, fino al 30 giugno 2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1° gennaio 2020.

#### Articolo 32-bis.

*(Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 giugno 2019, causa C-291/18 (direttiva 95/7/CE). Modifiche all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1997, n. 28)*

1. All'articolo 2, comma 4, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «le piattaforme e» sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le precedenti disposizioni non si applicano alle piattaforme ancorate a terra con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi o di ausilio alla prospezione, alla ricerca, alla coltivazione e allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare».

#### Articolo 32-ter .

*(Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata su prodotti igienico-sanitari)*

1. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quater) è aggiunto il seguente: «1-quinquies) prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili; coppette mestruali».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2020.

*Articolo 32-quater.*

*(Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici)*

1. I dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. Gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dalle società e dagli enti residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del medesimo testo unico:

*a)* per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione dell'articolo 89 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95 per cento del loro ammontare;

*b)* per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione dell'articolo 59 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;

*c)* per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura prevista dall'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. La ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa, di cui al comma 1, lettera *c)*, del presente articolo è operata dalle società e dagli enti indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta di cui al periodo precedente, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota e alle medesime condizioni.

*Articolo 32-quinquies.*

*(Trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione)*

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si considerano corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i contributi di cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale della provincia autonoma di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 131 della medesima legge provinciale n. 13 del 1998.

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 32-*sexies*.

*(Ristrutturazione e riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con la dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, destinato alla ristrutturazione e alla riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici dismesse nell'anno 1999 ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, nel pieno rispetto del carattere storico, artistico, culturale ed etnoantropologico di tali strutture. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono individuate le strutture destinatarie degli interventi e sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'utilizzo delle risorse del Fondo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2030, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 33.

*(Sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici)*

1. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastragni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo dal 26 dicembre 2018 al 30 settembre 2019, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 gennaio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 9,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 33-*bis*.

*(Fondo per le vittime dell'amianto)*

1. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2016 al 2020».

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

#### Articolo 34.

##### *(Compartecipazione comunale al gettito accertato)*

1. All'articolo 1, comma 12-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole «per gli anni dal 2012 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2021».

#### Articolo 35.

##### *(Modifiche all'articolo 96 del TUIR)*

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Ai fini dei commi da 8 a 10:

a) per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) nel caso di costituzione di una società di progetto strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto ad attività e passività non afferenti al progetto infrastrutturale medesimo sono integralmente deducibili gli interessi passivi e oneri finanziari relativi ai prestiti stipulati dalla società di progetto anche qualora assistiti da garanzie diverse da quelle di cui al comma 8, lettera a) utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici di cui alle Parti III, IV e V, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

#### Articolo 36.

##### *(Incentivi Conto Energia)*

1. In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il contribuente ha facoltà di avvalersi di quanto previsto dal comma 2.

2. Il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta *pro tempore* vigente.

3. I soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui al comma 2 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Nella comunicazione di cui al comma 3 il contribuente indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo di cui al comma 1 e assume l'impegno a

rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della comunicazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

5. La definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione di cui al comma 3 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo entro il 30 giugno 2020.

6. Resta ferma la facoltà di agire in giudizio a tutela dei propri diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della facoltà di cui al presente articolo.

6-bis. Nel caso in cui il contribuente eserciti la facoltà di cui al comma 1 ed effettui il pagamento di cui al comma 2, il Gestore dei servizi energetici non applica le decurtazioni degli incentivi di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e tiene conto della disciplina di cui al comma 4 del presente articolo relativa ai giudizi pendenti.

#### Articolo 37.

*(Disposizioni sui termini di pagamento della definizione agevolata e sui tassi di interesse)*

1. La scadenza di pagamento del 31 luglio 2019 prevista dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), 21, 22, 23 e 24, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è fissata al 30 novembre 2019.

1-bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per gli anni 2019 e 2020, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019.

1-ter. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è determinato, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura compresa tra lo 0,1 per cento e il 3 per cento.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite misure differenziate, nei limiti di cui al comma 1-ter del presente articolo, per gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, agli articoli 20, 21, 30, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché per quelli di cui agli articoli 8, comma 2, e 15, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

#### Articolo 38.

*(Imposta immobiliare sulle piattaforme marine)*

1. A decorrere dall'anno 2020 è istituita l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e

sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'articolo 2 del Codice della Navigazione.

2. La base imponibile è determinata in misura pari al valore calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, richiamato dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. L'imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille. È riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille; la restante imposta, calcolata applicando l'aliquota del 3 per mille, è attribuita ai comuni individuati ai sensi del comma 4. È esclusa la manovrabilità dell'imposta da parte dei comuni per la quota loro spettante.

4. I comuni cui spetta il gettito dell'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota del 3 per mille sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso decreto sono stabiliti i criteri, le modalità di attribuzione e di versamento nonché la quota del gettito spettante ai comuni individuati. Qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.

5. Limitatamente all'anno 2020, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato che provvederà all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l'anno 2020 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze, comunica al Ministero dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2020 di spettanza dei comuni.

6. Le attività di accertamento e riscossione relative alle piattaforme di cui al comma 1 sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative alla deducibilità in materia di imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e le altre disposizioni della medesima imposta, in quanto compatibili.

8. Restano ferme le disposizioni relative ai manufatti di cui al comma 728 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ai quali si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.

#### Articolo 38-bis.

##### *(Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali)*

1. All'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «tesoreria della provincia» sono inserite le seguenti: «o della città metropolitana»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo. Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa, i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione».

#### Articolo 38-ter.

*(Introduzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

#### Capo IV

### MODIFICHE DELLA DISCIPLINA PENALE IN MATERIA TRIBUTARIA E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI NELLA STESSA MATERIA

#### Articolo 39.

*(Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti)*

1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole «un anno e sei mesi a sei» sono sostituite dalle seguenti: «quattro a otto»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.»;

c) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole «un anno e sei mesi a sei» sono sostituite dalle seguenti: «tre a otto»;

d) all'articolo 4, comma 1, alinea, le parole: «uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni a quattro anni e sei mesi»;

e) all'articolo 4, comma 1 lettera a), la parola «centocinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centomila»;

f) all'articolo 4, comma 1 lettera b), la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «due»;

g) all'articolo 4, comma 1-ter, la parola: «singolarmente» è sostituita dalla seguente: «complessivamente»;

h) all'articolo 5, comma 1, le parole: «un anno e sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due a cinque anni»;

i) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole: «un anno e sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due a cinque anni»;

l) all'articolo 8, comma 1, le parole «un anno e sei mesi a sei» sono sostituite dalle seguenti: «quattro a otto»;

m) all'articolo 8, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.»;

n) all'articolo 10, le parole «un anno e sei mesi a sei» sono sostituite dalle seguenti: «tre a sette»;

q) dopo l'articolo 12-bis, è inserito il seguente:  
«Art. 12-ter. (Casi particolari di confisca). — 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:

a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;

b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;

c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;

d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore ad euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;

e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2»;

q-bis) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «2, 3,».

1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera q) del comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Dopo l'articolo 25-*quaterdecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:

«Art. 25-*quinquiesdecies*. — (Reati tributari). — 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto.

## Capo V

### ULTERIORI DISPOSIZIONI PER ESIGENZE INDIFFERIBILI

#### Articolo 40.

##### *(RFI ed Equitalia Giustizia)*

1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), alla stessa non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La società conserva autonomia finanziaria e operativa, fermo restando l'obbligo di preventiva informativa ai competenti Ministeri e autorità, in relazione alle operazioni finanziarie che comportano una variazione dell'esposizione debitoria della società.

1-*bis*. È autorizzata la spesa di 460 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento di investimenti infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis* si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019, mediante riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni del capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019, mediante riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

c) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 40 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 20 milioni di euro.

1-*quater*. I commi 1-*bis* e 1-*ter* entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Al fine di agevolare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di potenziare l'attività di riscossione dei crediti di giustizia ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché di incrementare il gettito per l'Erario derivante dalle medesime attività, alla società di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, fermo restando il concorso agli obiettivi di finanza pubblica e l'obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente ai risparmi conseguiti dall'applicazione delle suddette norme, da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, commi 28 e 29, e 6, commi 7, 11 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

#### Articolo 40-*bis*.

*(Norme in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile)*

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2025, alla dismissione dei veicoli circolanti con *toilette* a scarico aperto, che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione. Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con *toilette* a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:

- a) anno 2021: 40 per cento dei veicoli circolanti;
- b) anno 2022: 30 per cento dei veicoli circolanti;
- c) anno 2023: 20 per cento dei veicoli circolanti;
- d) anno 2024: 10 per cento dei veicoli circolanti.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con *toilette* a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128.

#### Articolo 41.

*(Fondo di garanzia PMI)*

1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 670 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, le garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono a titolo gratuito per imprese agricole in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, anche per contrastare e prevenire i danni causati dalla fauna selvatica alle imprese agricole, dell'agricoltura di precisione e delle nuove tecniche di irrigazione o la tracciabilità dei prodotti con tecnologie emergenti, comprese le tecnologie *blockchain*, l'intelligenza artificiale e l'*internet* delle cose. La garanzia è concessa a titolo gratuito nel limite di 20.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Art. 41-bis

(Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva)

1. Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, è conferita al debitore consumatore, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, la possibilità di chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.

2. Il presente articolo si applica al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

a) il debitore sia qualificabile come consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

b) il creditore sia un soggetto che esercita l'attività bancaria ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o una società veicolo di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;

c) il credito derivi da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale, concesso per l'acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e il debitore abbia rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato alla data della presentazione dell'istanza di rinegoziazione;

*d)* sia pendente un'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca per il credito, il cui pignoramento sia stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019;

*e)* non vi siano altri creditori intervenuti oltre al creditore procedente o, comunque, sia depositato, prima della presentazione dell'istanza di rinegoziazione, un atto di rinuncia dagli altri creditori intervenuti;

*f)* l'istanza sia presentata per la prima volta nell'ambito del medesimo processo esecutivo e comunque entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021;

*g)* il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura di cui alla lettera *d)* e oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento non sia superiore a euro 250.000;

*h)* l'importo offerto non sia inferiore al 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero del valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio nel caso in cui non vi sia stata la fissazione dell'asta. Qualora il debito complessivo sia inferiore al 75 per cento dei predetti valori, l'importo offerto non può essere inferiore al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi della lettera *g)*, senza applicazione della percentuale del 75 per cento;

*i)* il rimborso dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non superiore a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione o del finanziamento e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi tassativamente il numero di 80;

*l)* il debitore rimborsi integralmente le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore;

*m)* non sia pendente nei riguardi del debitore una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

3. Se il debitore non riesce a ottenere personalmente la rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo, lo stesso può essere accordato a un suo parente o affine fino al terzo grado, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 6. Se il finanziamento è stato concesso al parente o affine fino al terzo grado, il giudice emette decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile in suo favore. Per i successivi cinque anni, decorrenti dalla data di trasferimento dell'immobile, è riconosciuto, in favore del debitore e della sua famiglia, il diritto legale di abitazione, annotato a margine dell'ipoteca. Entro lo stesso termine il debitore può, previo rimborso integrale degli importi già corrisposti al soggetto finanziatore dal parente o affine fino al terzo grado, chiedere la retrocessione della proprietà dell'immobile e, con il consenso del soggetto finanziatore, accollarsi il residuo mutuo con liberazione del parente o affine fino al terzo grado. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative al trasferimento degli immobili ai sensi del presente comma sono applicate nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento in sede giudiziale degli immobili e all'eventuale successivo trasferimento dell'immobile residenziale al

debitore. Il beneficio decade se il debitore non mantiene la residenza nell'immobile per almeno cinque anni dalla data del trasferimento in sede giudiziale.

4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti di cui al presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata da un'apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019. La garanzia della sezione speciale è concessa nella misura del 50 per cento dell'importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento.

5. A seguito di apposita istanza congiunta, presentata dal debitore e dal creditore, il giudice dell'esecuzione, ricorrendo le condizioni di cui al comma 2, sospende l'esecuzione per un periodo massimo di sei mesi. Il creditore procedente, se è richiesta la rinegoziazione, entro tre mesi svolge un'istruttoria sulla capacità reddituale del debitore. Il creditore è sempre libero di rifiutare la propria adesione all'istanza o di rigettare, anche successivamente alla presentazione dell'istanza congiunta, la richiesta di rinegoziazione avanzata dal debitore. In ogni caso in cui sia richiesto un nuovo finanziamento a una banca diversa dal creditore ipotecario, a questa è comunque riservata totale discrezionalità nella concessione dello stesso.

6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita, per gli aspetti di sua competenza, la Banca d'Italia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le ulteriori modalità di applicazione del presente articolo, in particolare definendo:

a) il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza di rinegoziazione;

b) le modalità con cui il giudice procede all'esame dell'istanza, alla verifica del conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, alla liquidazione e alla verifica del pagamento delle spese procedurali, all'estinzione della procedura esecutiva e alla surroga dell'eventuale banca terza finanziatrice nell'ipoteca;

c) gli elementi ostativi alla concessione della rinegoziazione o del rifinanziamento e alla stipulazione dell'accordo;

d) le modalità e i termini per il versamento della somma di cui al comma 1 al Fondo di garanzia per la prima casa;

e) le modalità di segnalazione nell'archivio della Centrale dei rischi della Banca d'Italia e negli archivi dei sistemi di informazione creditizia privati.

7. Con il medesimo decreto di cui al comma 6 sono definiti termini, condizioni e modalità per l'accesso alle prestazioni della sezione speciale di cui al comma 4.

8. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

## Articolo 42.

*(Fusioni e associazioni di comuni)*

1. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2019.

1-*bis*. Alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'affidamento di cui al periodo precedente può essere disposto dai piccoli comuni anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione».

## Articolo 43.

*(Affitti passivi PA)*

1. All'articolo 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Ai contratti stipulati con le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la locazione degli immobili acquistati ai sensi del presente comma si applica un canone commisurato ai valori di mercato, ridotto ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»;

*b*) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-*bis*. Le risorse di cui al primo periodo del comma 4 possono essere utilizzate dai predetti enti previdenziali anche per l'acquisto di immobili adibiti o da adibire ad uffici in locazione passiva alle società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato ed incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, su indicazione dell'amministrazione che esercita il controllo analogo, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del demanio per le rispettive competenze. Il Ministero dell'economia e delle finanze può trasferire alle predette società *in house* le risorse a legislazione vigente di cui al settimo periodo del comma 4, per consentire alle medesime società, che ne facciano richiesta, di procedere alla predisposizione della progettazione necessaria agli enti previdenziali pubblici per la valutazione degli investimenti immobiliari di cui al presente comma. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.».

## Articolo 44.

*(Abrogazione dell'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138)*

1. Il comma 6-*ter* dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

## Articolo 45.

*(Disposizioni in materia di salute)*

1. All'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole «31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

1-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale è pari al 10 per cento per ciascun anno. Per il medesimo triennio, qualora nella singola regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima regione un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale»;

b) all'ultimo periodo, le parole: «il predetto incremento di spesa del 5 per cento è subordinato» sono sostituite dalle seguenti: «i predetti incrementi di spesa sono subordinati».

1-ter. A decorrere dall'anno 2020, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale.

1-quater. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al primo periodo, dopo le parole: «Il direttore sanitario è un medico che» sono inserite le seguenti: «, all'atto del conferimento dell'incarico,» e al terzo periodo, dopo le parole: «il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che» sono inserite le seguenti: «, all'atto del conferimento dell'incarico,».

#### Articolo 46.

##### *(Disposizioni in materia di fiscalità regionale e locale)*

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la parola «2020», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2021»;

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole «Per gli anni dal 2011 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2020» e le parole «A decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2021»;

2) al comma 3, le parole «A decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2021»;

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole «A decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2021»;

2) al comma 2, le parole «entro il 31 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2020»;

d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».

1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*l-bis*. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *e*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Articolo 46-*bis*.

(*Disposizioni perequative in materia di edilizia scolastica*)

1. All'articolo 2-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Al fine di ridurre i divari territoriali e di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita è divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria). Nell'ambito di ciascuna area geografica resta salvo quanto stabilito dalla programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

2. Alle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2019 al 2028 e riferite agli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico e incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, di cui all'articolo 2-*bis*, comma 4-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, introdotto dal comma 1 del presente articolo, la deroga prevista dal medesimo comma 4-*bis* si applica nei limiti della medesima tipologia di intervento, senza possibilità di diversa destinazione.

3. All'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «sono destinate» è inserita la seguente: «prioritariamente».

4. All'articolo 47, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, per quanto riguarda la quota a diretta gestione statale, il contribuente può scegliere tra le cinque tipologie di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, secondo le modalità definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello 730».

Articolo 47.

*(Disposizioni sul trasporto pubblico locale)*

1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) all'alinea, la parola «2018» è sostituita con la seguente: «2020»;

2) alla lettera c), le parole «secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalla seguente: «2021»;

b) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente: «2-*bis*. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 1 si tiene annualmente conto delle variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali variazioni sono determinate a preventivo e consuntivo rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del 2019. Le variazioni fissate a preventivo sono soggette a verifica consuntiva ed eventuale conseguente revisione in sede di saldo a partire dall'anno 2020 a seguito di apposita certificazione resa, entro il mese di settembre di ciascun anno, da parte delle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite dell'Osservatorio, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alle Regioni, a pena della sospensione dell'erogazione dei corrispettivi di cui ai relativi contratti di servizio con le Regioni in analogia a quanto disposto al comma 7 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini del riparto del saldo 2019 si terrà conto dei soli dati a consuntivo relativi alle variazioni 2018 comunicati e certificati dalle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario con le modalità e i tempi di cui al precedente periodo e con le medesime penalità in caso di inadempienza.»;

c) al comma 4, la parola «Nelle» è sostituita con le parole «A partire dal mese di gennaio 2018 e nelle»;

d) al comma 6, le parole «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2020», le parole «e non oltre i successivi centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2021» e le parole «i predetti centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2021»;

e) al comma 8, le parole «, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018» sono soppresse.

1-*bis*. Al fine di evitare l'interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale, all'articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, fino al 31 dicembre 2020, per i veicoli aventi particolari specifiche dimensionali già adibiti al trasporto pubblico locale nelle isole minori».

Articolo 48.

*(Adeguamento banca dati di riferimento rendiconto di gestione comuni)*

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 228, comma 5, il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 243:

1) al comma 5, primo periodo, le parole: «certificato di bilancio di cui all'articolo 161» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto della gestione»; al secondo periodo, le parole: «Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile» sono sostituite dalle seguenti: «Ove non risulti inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il rendiconto della gestione del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo rendiconto presente nella stessa banca dati o, in caso di ulteriore indisponibilità, nella banca dati dei certificati di bilancio del Ministero dell'interno.»;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2, sino all'adempimento: a) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione; b) gli enti locali che non inviino il rendiconto della gestione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dal termine previsto per la deliberazione.».

2. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.».

#### Articolo 49.

##### *(Revisione priorità investimenti)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 134 dopo le parole «del territorio» sono aggiunte le seguenti: «nonché per interventi sulla viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati»;

b) al comma 135, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale» e dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;

c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;

c-quater) infrastrutture sociali;

c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati.».

1-*bis*. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, comma 10, terzo periodo, dopo le parole: «L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi» sono inserite le seguenti: «e i criteri relativi alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società *benefit*,»;

b) all'articolo 95, il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggiore *rating* di legalità e di impresa, alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società *benefit*, nonché per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Indicano altresì il maggiore punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero».

#### Articolo 50.

(Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A.)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 857 è abrogato;

b) al comma 861:

1) le parole: «i tempi di pagamento e ritardo» sono sostituite dalle seguenti: «gli indicatori»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+.»;

c) al comma 862, le parole «Entro il 31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 28 febbraio».

2. All'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio».

3. Entro il 1° gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI) di cui all'articolo 14, comma 8-*bis*, della medesima legge n. 196 del 2009, sono tenute ad inserire nello stesso Ordinativo la data di scadenza della fattura. Conseguentemente, a decorrere dalla suddetta data, per le medesime amministrazioni viene meno l'obbligo di comunicazione mensile di cui all'articolo 7-*bis*, comma 4, del decreto-legge

8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

3-bis. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «e ai principi generali» sono sostituite dalle seguenti: «e ai soli principi generali» e dopo le parole: «della spesa» sono inserite le seguenti: «pubblica ad essi relativi».

#### Articolo 50-bis.

*(Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 2018)*

1. Al fine di consentire il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualità precedenti al 2019 e non ancora liquidati, è autorizzata la spesa complessiva di 180 milioni di euro per il predetto anno 2019, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La spesa di cui al presente comma è così ripartita:

a) 175 milioni di euro con riferimento agli appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) 5 milioni di euro con riferimento al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 124 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

b) quanto a 56 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di cui 41,8 milioni di euro a valere sulla quota parte delle risorse assegnate alle finalità di cui alla lettera b) del citato comma 365 e 14,2 milioni di euro a valere sulla quota parte delle risorse assegnate alle finalità di cui alla lettera c) del medesimo comma.

#### Articolo 51.

*(Attività informatiche in favore di organismi pubblici)*

1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può offrire servizi informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni e delle società pubbliche da esse controllate indicate al comma 2. L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi sono definiti in apposita convenzione.

2. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, possono avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

a) la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di completare e accelerare la trasformazione digitale della propria organizzazione, assicurando la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico;

b) il Consiglio di Stato, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico della giustizia amministrativa;

c) l'Avvocatura dello Stato, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico, anche per il necessario adeguamento ai processi telematici;

d) l'amministrazione di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di rendere effettive le norme relative all'istituzione di un «sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale», ivi incluso il sistema denominato *Port Management and Information System* (PMIS) inerente alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi afferenti alle attività portuali, da realizzarsi a cura dell'amministrazione marittima, nonché di sviluppare, mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i sistemi informativi a supporto delle attività della stessa amministrazione marittima;

e) la Società di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 al fine di assicurare e implementare le possibili sinergie con i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia del demanio;

f) la Società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 al fine di favorire la diffusione, l'evoluzione, l'integrazione e le possibili sinergie delle piattaforme immateriali abilitanti la digitalizzazione della PA, di cui al Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, razionalizzando le infrastrutture sottostanti e le modalità di realizzazione.

2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo.

2-ter. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati

con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-*bis*.

2-*quater*. Dall'attuazione dei commi 2-*bis* e 2-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti interessati provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Articolo 52.

##### *(Incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono)*

01. All'articolo 1 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Al fine di consentire una corretta informazione dell'utenza e l'attuazione, da parte dei produttori, delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, le sanzioni per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 172, comma 1-*bis*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020».

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 1° ottobre 2018, n. 117: le parole «agevolazioni fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «agevolazioni, anche nella forma di contributi»,.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 296 è sostituito con il seguente: «296. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo ed è autorizzata la spesa di 15,1 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 117 del 2018, per gli anni 2019 e 2020, consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, della somma di euro 30 per ciascun dispositivo di allarme acquistato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.».

2-*bis*. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

#### Articolo 53.

##### *(Disposizioni in materia di trasporti)*

1. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziati ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare, nel

rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a far data dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (*full electric*) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) n. 595/2009.

3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è esclusa la loro cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3, l'entità dei contributi, compresa tra un minimo di euro 2 mila e un massimo di euro 20 mila per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.

5-bis. Ai fini del miglioramento ambientale e dello sviluppo di forme più sostenibili di trasporto di merci, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione del trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluvio-marittime, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è definito il piano triennale degli incentivi di cui al presente comma. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

5-ter. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «concessi in locazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «o in locazione a lungo termine senza conducente»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini del presente articolo, per contratto di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente si intende il contratto di durata pari o superiore a dodici mesi. Se lo stesso veicolo è oggetto di contratti di locazione consecutivi di durata inferiore a un anno conclusi fra le stesse parti, comprese le proroghe degli stessi, la durata del contratto è data dalla somma di quelle dei singoli contratti»;

c) al comma 2- bis :

1) dopo le parole: «del contratto medesimo,» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, sulla base del contratto annotato nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,» e le parole: «sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo»;

2) dopo le parole: «società di *leasing*» sono inserite le seguenti: «della società di locazione a lungo termine senza conducente» e le parole: «questa abbia» sono sostituite dalle seguenti: «queste abbiano»;

d) al comma 3, dopo le parole: «locazione finanziaria del veicolo» sono aggiunte le seguenti: «o a titolo di locazione a lungo termine del veicolo senza conducente».

*5-quater.* All'articolo 5, comma trentaduesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «e dai registri di immatricolazione per» sono aggiunte le seguenti: «i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e»;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «locazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «o di locazione a lungo termine senza conducente».

#### Articolo 53-bis.

*(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi)*

1. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico».

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore Diesel» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico».

3. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a

benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico».

4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 4,86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### Articolo 55.

##### *(Misure a favore della competitività delle imprese italiane)*

1. All'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, può svolgere, tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria, attività contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi.».

1-bis. Al fine di contribuire al rafforzamento degli strumenti a sostegno delle esportazioni, all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere ovvero da intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

b) alla lettera b), dopo le parole: «banche, nazionali o estere,» sono inserite le seguenti: «e gli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,».

#### Articolo 55-bis.

##### *(Misure a favore della competitività delle imprese italiane del settore assicurativo e della produzione di veicoli a motore)*

1. Al comma 4-bis dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «, relativo» è sostituita dalle seguenti: «e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi»;

b) le parole: «della medesima tipologia» sono sostituite dalle seguenti: «, anche di diversa tipologia».

2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano in sede di rinnovo dei medesimi contratti.

Articolo 55-ter.

*(Disciplina dell'uso di prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali)*

1. Al regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 gennaio 2018, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: «per 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per 42 mesi»;

2) al comma 2, le parole: «di 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di 42 mesi»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8-bis. L'allegato al presente decreto non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5»;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1, lettera b), le parole: «per 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per 42 mesi»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8-bis. L'allegato al presente decreto non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5».

Articolo 56.

*(Compensazione fondo perequativo IRAP)*

1. A decorrere dall'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo da iscrivere su apposito piano gestionale del capitolo 2862, diretto a compensare le regioni delle eventuali minori entrate destinate ai trasferimenti di cui all'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

2. Per l'anno 2019 la consistenza del fondo è pari a 16 milioni di euro e compensa le minori entrate a titolo di IRAP realizzate negli anni 2017-2018.

3. Con la legge di bilancio si provvede annualmente alla quantificazione degli stanziamenti eventualmente necessari negli esercizi 2020 e successivi.

4. A decorrere dall'anno 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, per la quota di fondo perequativo eventualmente non assicurata a fine anno dal gettito dell'IRAP. La regolarizzazione avviene con l'emissione di ordini di pagamento a valere sulle risorse stanziare sul fondo di cui al comma 1.

Articolo 57.

*(Disposizioni in materia di enti locali)*

1. La lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituita dalla seguente: «c) destinato, per euro 1.885.643.345,70,

eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera *b*) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La quota di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali *standard*. Tale metodologia è recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la predetta quota è incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;».

1-*bis*. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 448, le parole: «e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, in euro 6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e in euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno 2020»;

*b*) al comma 449, dopo la lettera *d-bis*) è aggiunta la seguente: «*d-ter*) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle lettere da *a*) a *d-bis*), presentino un valore negativo del Fondo di solidarietà comunale. Il contributo di cui al periodo precedente è attribuito sino a concorrenza del valore negativo del Fondo di solidarietà comunale, al netto della quota di alimentazione del Fondo stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo del Fondo di solidarietà comunale considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro 100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse è destinata a incremento del correttivo di cui alla lettera *d-bis*)».

1-*ter*. All'onere di cui al comma 1-*bis*, pari a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto 5,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando, quanto a 3,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

b) quanto a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-*quater*. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2023».

2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

f) articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 2 dell'articolo 21-*bis* del decreto-legge 24 luglio 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e il comma 905 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

2-*ter*. Al comma 2 dell'articolo 232 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «fino all'esercizio 2019» sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole da: «Gli enti locali» fino a: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente».

*2-quater.* Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 sono abrogati;
- b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata.

*2-quinquies.* Dopo il comma 473 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente:

«473-bis. Per il solo anno 2017, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020».

*2-sexies.* Agli oneri derivanti dal comma *2-quinquies* si provvede con le risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

*2-septies.* All'articolo 1, comma 829, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «mediante utilizzo di quota parte dell'avanzo accantonato» sono soppresse.

*2-octies.* Allo scopo di consentire l'avvio e la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti formativi e conoscitivi per un'efficace azione dei comuni dei territori montani, delle unioni montane dei comuni e delle comunità montane per l'attuazione della legge 6 ottobre 2017, n. 158, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nonché per assicurare il miglioramento dell'attività di formazione del personale dei suddetti enti per l'applicazione delle citate normative, l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCCEM) organizza le relative attività strumentali, utilizzando a tale scopo il contributo dello 0,9 per cento del sovracanone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità per l'effettuazione dei servizi e per l'attribuzione delle risorse di cui al presente comma.

*2-novies.* Fermo restando l'obbligo del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato entro l'anno 2019 da parte della Fondazione IFEL-Istituto per la finanza e l'economia locale, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 a favore della predetta Fondazione per il finanziamento di interventi di supporto ai processi comunali di investimento, di sviluppo della capacità di accertamento e riscossione e di prevenzione delle crisi finanziarie. All'onere di cui al periodo precedente, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede:

- a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*2-decies.* Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019.

*2-undecies.* Il fondo di cui al comma *2-decies* è destinato al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 ottobre 2019 contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni interamente confinanti con i medesimi Paesi.

*2-duodecies.* Una quota del fondo di cui al comma *2-decies* non inferiore a 3 milioni di euro per l'anno 2019 è destinata all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi.

*2-terdecies.* Il fondo di cui al comma *2-decies* è ripartito tra i beneficiari di cui ai commi *2-undecies* e *2-duodecies* con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 dicembre 2019.

*2-quaterdecies.* All'onere derivante dall'attuazione del comma *2-decies*, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

*2-quinquiesdecies.* All'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «i comuni,» sono inserite le seguenti: «le unioni di comuni,».

*2-sexiesdecies.* Alle minori entrate derivanti dal comma *2-quinquiesdecies*, valutate in 100.000 euro per l'anno 2021 e in 56.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### Articolo 57-bis.

*(Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione del piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di

regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

b) dopo il comma 683 è inserito il seguente:

«683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati».

2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i *bonus* sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. All'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le agevolazioni relative al servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221».

4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, comprende, con riferimento al quantitativo minimo vitale, anche gli oneri relativi ai servizi di fognatura e depurazione, le cui modalità di quantificazione, riconoscimento ed erogazione sono disciplinate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i *bonus* sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'I-

stituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente unico Spa. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, altresì, con propri provvedimenti, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai *bonus* tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate) al fine di assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste.

6. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente stipula un'apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani al fine di assicurare una capillare diffusione tra i cittadini delle informazioni concernenti i *bonus* sociali relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati e per la gestione dei *bonus* sociali i cui beneficiari non risultano identificabili attraverso procedure automatiche.

*Articolo 57-ter.*

*(Organo di revisione economico-finanziario)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 25, alinea, le parole: «a livello regionale» sono sostituite dalle seguenti: «a livello provinciale»;

b) dopo il comma 25 è inserito il seguente:

«25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento».

2. Il Governo modifica il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, prevedendo che l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto, avvenga a livello provinciale.

*Articolo 57-quater.*

*(Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia)*

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

«8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti».

2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e percepisce un'indennità, a carico del bilancio della provincia, determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco»;

b) al comma 84, le parole: «di presidente della provincia,» sono soppresse.

#### Articolo 57-quinquies.

##### (Capacità fiscale dei comuni, delle province e delle città metropolitane)

1. Il comma 5-*quater* dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito dal seguente:

«5-*quater*. Le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane sono definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, previa approvazione da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; lo schema di decreto è trasmesso, per l'intesa, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque inviato alle Camere ai sensi del quarto periodo del presente comma. Nel caso di adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del *tax gap* nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto è inviato, per l'intesa, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato. Lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima, di cui al secondo periodo, è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in

caso di mancata intesa, perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine di cui al quarto periodo, il decreto può comunque essere adottato. Il Ministro dell'economia e delle finanze, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri».

2. Al comma 451 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la parola: «finanze» sono aggiunte le seguenti: «, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

3. Al comma 34 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «ai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della quale opera» sono sostituite dalle seguenti: «alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* istituita ai sensi del comma 29 del presente articolo».

#### Articolo 58.

##### *(Quota versamenti in acconto)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti di cui all'articolo 12-*quinquies*, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico.

#### Articolo 58-bis.

##### *(Investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese)*

1. Ai fondi pensione che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, investano, a partire dal 1° gennaio 2020, risorse per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, può essere concessa, nei limiti della dotazione della sezione speciale di cui al presente comma, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A fronte della concessione della garanzia è richiesta una commissione di accesso a parziale copertura delle spese del Fondo. A tal fine è istituita una sezione speciale del predetto Fondo, con una dotazione di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, nel rispetto della normativa europea, sono definiti i criteri, le modalità e le condizioni di accesso alla sezione speciale di cui al comma 1. La garanzia non

afferisce all'entità della prestazione pensionistica, ma alla singola operazione finanziaria.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono individuate le iniziative di cui al comma 1.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale anche delle analisi, degli studi, delle ricerche e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato «Previdenza Italia», istituito in data 21 febbraio 2011, cui partecipano anche i rappresentanti delle associazioni dei fondi pensione. Al predetto Comitato è attribuito altresì il compito di coadiuvare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni delle operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonché con l'attivazione e il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei fondi pensione che, anche per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi. Al Comitato è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di *welfare*, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero qualsiasi altra iniziativa finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme complementari di previdenza, assistenza e *welfare* in genere.

5. Per il funzionamento del Comitato di cui al comma 4 è stanziato un contributo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 5, pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, si provvede:

a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Articolo 58-ter.*

*(Finanziamento della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività produttiva)*

1. All'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2019».

2. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «270 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «225 milioni di euro per l'anno 2019»;

b) al comma 3, le parole: «270 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «225 milioni di euro per l'anno 2019».

*Articolo 58-quater.*

*(Regime tributario dell'Accademia nazionale dei Lincei)*

1. All'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «dalla stessa esercitate non in regime di impresa» sono sostituite dalle seguenti: «e strumentali dalla stessa esercitate non in regime di impresa, anche in deroga alle disposizioni agevolative riguardanti tali tributi».

2. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, valutate in 1 milione di euro per l'anno 2019 e in 490.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Articolo 58-quinquies.*

*(Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158)*

1. All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «uffici, agenzie, studi professionali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «uffici, agenzie»;

b) le parole: «banche ed istituti di credito», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «banche, istituti di credito e studi professionali».

*Articolo 58-sexies.*

*(Modifiche agli articoli 147-ter e 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)*

1. Il comma 1-ter dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi. Il

nesso meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità da essa stabiliti con proprio regolamento, e fissa un nuovo termine di tre mesi per adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine all'applicazione, al rispetto e alla violazione delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico».

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il sesso meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi per adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine all'applicazione, al rispetto e alla violazione delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Articolo 58-*septies*.

(Fondo per le emergenze nazionali)

1. Al fine di fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre del 2019 nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, il Fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2019.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto a 21 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 9 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

#### Articolo 58-*octies* .

##### *(Rifinanziamento di interventi urgenti in materia di sicurezza per l'edilizia scolastica)*

1. Per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, compresi gli interventi da realizzare a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003, per le zone sismiche 3 e 4, e dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per le zone sismiche 1 e 2, è istituita un'apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con la dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di accesso alle risorse della sezione del Fondo di cui al comma 1, le priorità degli interventi nonché ogni altra disposizione occorrente per l'attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

#### Articolo 59.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è incrementato di 5.337,946 milioni di euro per l'anno 2020, di 4.381,756 milioni di euro per l'anno 2021, di 4.181,756 milioni di euro per l'anno 2022, di 4.180,756 milioni di euro per

l'anno 2023, di 4.166,516 milioni di euro per l'anno 2024 e di 4.168,136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica.

*1-bis.* Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 2,7 milioni di euro per l'anno 2020.

*1-ter.* Agli oneri derivanti dagli articoli 32-*ter* e 32-*quater* e dal comma 1-*bis* del presente articolo, pari a 12,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 9,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 15,86 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

*a)* quanto a 12,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 32-*quater*;

*b)* quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 13,76 milioni di euro per l'anno 2022 e a 11,14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato, da ultimo, dal comma 1-*bis* del presente articolo.

2. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 26 milioni di euro per l'anno 2020, 25 milioni di euro per l'anno 2021 e 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 19, 21, 22, comma 1, 38, 41, 42, 52, 53, 54, 56, 58 e dai commi 1 e 2 del presente articolo e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *d)* del presente comma, pari a 2.637 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.436,296 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.493,216 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.289,976 milioni di euro per l'anno 2022, a 4.290,236 milioni di euro per l'anno 2023, a 4.279,236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 5.464,296 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.526,716 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.319,476 milioni di euro per l'anno 2022, a 4.319,736 milioni di euro per l'anno 2023 e a 4.287,736 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede:

*a)* quanto a 3.089,310 milioni di euro per l'anno 2019 e, in soli termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 14,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili le suddette somme. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, gli accantonamenti di spesa possono essere rimodulati nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

*b)* quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite, definitivamente al bilancio dello Stato;

*c)* quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando quanto a 60 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;

*d)* quanto a 14,1 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

*e)* quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.426,856 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.496,666 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.293,236 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 4.282,236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 35 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.452,856 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.530,166 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.322,736 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 4.290,736 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38 e 58;

*f)* quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all'organismo delle Nazioni Unite, per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019;

*g)* quanto a 12,9 milioni di euro, per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1 comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 da imputare alla quota parte del fondo per interventi in favore del settore dell'autotrasporto di cui all'articolo 1, lettera *d)* del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti il 28 giugno 2019 con n. 1-2304, per il triennio 2019/2021.

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

*Articolo 59-bis.*

*(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

*Articolo 60.*

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

---

N.B. Per l'Elenco 1 si rinvia all'Atto Senato 1638, pagg. 268-276.

Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge di conversione, si rinvia al Fascicolo n. 1 del 13 dicembre 2019. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 176 .

Allegato B**Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1638**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 27, sarebbe opportuno prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di adozione del decreto recante le disposizioni applicative relative alla tenuta del Registro unico degli operatori del gioco pubblico, poiché l'istituzione di quest'ultimo è finalizzata anche a un razionale assetto sul territorio dell'offerta di gioco pubblico;

- all'articolo 58-octies, si invita a valutare l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di emanazione del decreto ministeriale volto a individuare le modalità di accesso alle risorse della sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica ivi istituita.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Nom.	DDL n. 1638. votazione questione pregiudiziale	229	228	001	095	132	114	RESP.

- Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
<b>Nominativo</b>		<b>1</b>
Abate Rosa Silvana		C
Accoto Rossella		C
Agostinelli Donatella		C
Aimi Enrico		F
Airola Alberto		C
Alberti Casellati Maria Elisab		
Alderisi Francesca		
Alfieri Alessandro		C
Anastasi Cristiano		
Angrisani Luisa		C
Arrigoni Paolo		F
Astorre Bruno		C
Auddino Giuseppe		C
Augussori Luigi		F
Bagnai Alberto		F
Balboni Alberto		F
Barachini Alberto		F
Barbaro Claudio		
Barboni Antonio		M
Battistoni Francesco		
Bellanova Teresa		M
Berardi Roberto		
Bergesio Giorgio Maria		F
Bernini Anna Maria		F
Bertacco Stefano		
Berutti Massimo Vittorio		F
Biasotti Sandro Mario		
Binetti Paola		F
Bini Caterina		C
Biti Caterina		C
Bogo Deledda Vittoria F. M.		M
Boldrini Paola		C
Bongiorno Giulia		M
Bonifazi Francesco		
Bonino Emma		
Borghesi Stefano		F
Borgonzoni Lucia		M
Bossi Simone		F
Bossi Umberto		M
Bottici Laura		C
Botto Elena		C
Bressa Gianclaudio		C
Briziarelli Luca		
Bruzzone Francesco		F
Buccarella Maurizio		C
Calandrini Nicola		F

176ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

17 Dicembre 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
<b>Nominativo</b>	<b>1</b>
Calderoli Roberto	P
Caliendo Giacomo	
Caligiuri Fulvia Michela	F
Campagna Antonella	C
Campari Maurizio	F
Candiani Stefano	
Candura Massimo	F
Cangini Andrea	F
Cantù Maria Cristina	F
Carbone Vincenzo	
Cario Adriano	
Casini Pier Ferdinando	C
Casolati Marzia	F
Castaldi Gianluca	M
Castellone Maria Domenica	C
Castiello Francesco	C
Catalfo Nunzia	M
Cattaneo Elena	M
Causin Andrea	F
Centinaio Gian Marco	
Cerno Tommaso	
Cesaro Luigi	
Ciampolillo Alfonso	
Cioffi Andrea	C
Ciriani Luca	F
Cirinnà Monica	
Collina Stefano	C
Coltorti Mauro	C
Comincini Eugenio Alberto	C
Conzatti Donatella	C
Corbetta Gianmarco	
Corrado Margherita	C
Corti Stefano	F
Craxi Stefania Gabriella A.	F
Crimi Vito Claudio	M
Croatti Marco	C
Crucioli Mattia	C
Cucca Giuseppe Luigi Salvatore	C
Dal Mas Franco	F
D'Alfonso Luciano	C
Damiani Dario	F
D'Angelo Grazia	C
D'Arienzo Vincenzo	C
De Bertoldi Andrea	F
De Bonis Saverio	
De Falco Gregorio	
De Lucia Danila	C
De Petris Loredana	C
De Poli Antonio	F
De Siano Domenico	
De Vecchis William	
Dell'Olio Gianmauro	C
Dessi Emanuele	

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
<b>Nominativo</b>	<b>I</b>
Di Girolamo Gabriella	C
Di Marzio Luigi	C
Di Micco Fabio	
Di Nicola Primo	C
Di Piazza Stanislao	M
Donno Daniela	C
Drago Tiziana Carmela Rosaria	C
Durnwalder Meinhard	C
Endrizzi Giovanni	C
Errani Vasco	C
Evangelista Elvira Lucia	C
Faggi Antonella	F
Fantetti Raffaele	F
Faraone Davide	C
Fattori Elena	C
Fazzolari Giovanbattista	
Fazzone Claudio	
Fede Giorgio	C
Fedeli Valeria	C
Fenu Emiliano	C
Ferrara Gianluca	C
Ferrari Alan	C
Ferrazzi Andrea	C
Ferreiro Roberta	F
Ferro Giuseppe Massimo	
Floridia Barbara	C
Floris Emilio	
Fregolent Sonia	F
Fusco Umberto	
Galliani Adriano	
Gallicchio Agnese	C
Gallone Maria Alessandra	F
Garavini Laura	C
Garnero Santanchè Daniela	F
Garruti Vincenzo	C
Gasparri Maurizio	F
Gaudiano Felicia	C
Ghedini Niccolò	
Giacobbe Francesco	C
Giammanco Gabriella	
Giannuzzi Silvana	C
Giarrusso Mario Michele	C
Ginetti Nadia	C
Giro Francesco Maria	
Giroto Gianni Pietro	C
Granato Bianca Laura	C
Grassi Ugo	F
Grasso Pietro	C
Grimani Leonardo	
Guidolin Barbara	
Iannone Antonio	F
Iori Vanna	C
Iwobi Tony Chike	F

176ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

17 Dicembre 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
<b>Nominativo</b>	<b>1</b>
La Mura Virginia	C
La Pietra Patrizio Giacomo	F
La Russa Ignazio Benito Maria	
L'Abbate Pasqua	C
Laforgia Francesco	C
Laniece Albert	C
Lannutti Elio	C
Lanzi Gabriele	C
Laus Mauro Antonio Donato	
Leone Cinzia	C
Lezzi Barbara	
Licheri Ettore Antonio	C
Lomuti Arnaldo	C
Lonardo Alessandrina	F
Lorefice Pietro	C
Lucidi Stefano	F
Lunesu Michelina	F
Lupo Giulia	C
Maffoni Gianpietro	F
Magorno Ernesto	C
Maiorino Alessandra	C
Malan Lucio	
Mallegni Massimo	F
Malpezzi Simona Flavia	M
Manca Daniele	C
Mangialavori Giuseppe Tommaso	
Mantero Matteo	
Mantovani Maria Laura	C
Marcucci Andrea	C
Margiotta Salvatore	M
Marilotti Giovanni	C
Marin Raffaella Fiormaria	F
Marinello Gaspare Antonio	C
Marino Mauro Maria	C
Martelli Carlo	A
Marti Roberto	M
Masini Barbara	
Matrisciano Mariassunta	C
Mautone Raffaele	
Merlo Ricardo Antonio	M
Messina Alfredo	F
Messina Assunta Carmela	C
Mininno Cataldo	C
Minuto Anna Carmela	
Mirabelli Franco	C
Misiani Antonio	M
Modena Fiammetta	F
Moles Rocco Giuseppe	
Mollame Francesco	C
Montani Enrico	F
Montevecchi Michela	C
Monti Mario	C
Moronese Vilma	C

176ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

17 Dicembre 2019

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
<b>Nominativo</b>	<b>1</b>
Morra Nicola	C
Nannicini Tommaso	
Napolitano Giorgio	M
Nastri Gaetano	F
Naturale Gisella	C
Nencini Riccardo	C
Nisini Tiziana	F
Nocerino Simona Nunzia	C
Nugnes Paola	C
Ortis Fabrizio	C
Ostellari Andrea	F
Pacifico Marinella	C
Pagano Nazario	F
Papatheu Urania Giulia Rosina	F
Paragone Gianluigi	
Parente Annamaria	C
Paroli Adriano	F
Parrini Dario	C
Patuanelli Stefano	M
Pavanelli Emma	C
Pazzaglini Giuliano	F
Pellegrini Emanuele	F
Pellegrini Marco	C
Pepe Pasquale	F
Pergreffi Simona	F
Perilli Gianluca	C
Perosino Marco	F
Pesco Daniele	C
Petrenga Giovanna	F
Petrocelli Vito Rosario	C
Pianasso Cesare	F
Piano Renzo	
Piarulli Angela Anna Bruna	C
Pichetto Fratin Gilberto	F
Pillon Simone	F
Pinotti Roberta	
Pirovano Daisy	F
Pirro Elisa	C
Pisani Giuseppe	C
Pisani Pietro	F
Pittella Giovanni Saverio	C
Pittoni Mario	F
Pizzol Nadia	F
Presutto Vincenzo	
Pucciarelli Stefania	F
Puglia Sergio	C
Quagliariello Gaetano	F
Quarto Ruggiero	C
Rampi Roberto	C
Rauti Isabella	F
Renzi Matteo	C
Riccardi Alessandra	C
Ricciardi Sabrina	C

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
<b>Nominativo</b>	<b>1</b>
Richetti Matteo	
Ripamonti Paolo	F
Rivolta Erica	F
Rizzotti Maria	F
Rojc Tatjana	C
Romagnoli Sergio	C
Romani Paolo	F
Romano Iunio Valerio	
Romeo Massimiliano	
Ronzulli Licia	M
Rossi Mariarosaria	
Rossomando Anna	C
Rubbia Carlo	
Rufa Gianfranco	
Ruspanini Massimo	F
Russo Loredana	C
Saccone Antonio	F
Salvini Matteo	
Santangelo Vincenzo	C
Santillo Agostino	C
Saponara Maria	F
Saviane Paolo	F
Sbrana Rosellina	F
Sbrollini Daniela	C
Schifani Renato	
Sciascia Salvatore	F
Segre Liliana	M
Serafini Giancarlo	F
Siclari Marco	
Sileri Pierpaolo	M
Siri Armando	M
Stabile Laura	F
Stefani Erika	F
Stefano Dario	
Steger Dieter	C
Sudano Valeria Carmela Maria	C
Taricco Giacomino	C
Taverna Paola	
Testor Elena	F
Tiraboschi Maria Virginia	F
Toffanin Roberta	F
Toninelli Danilo	
Tosato Paolo	F
Totaro Achille	F
Trentacoste Fabrizio	C
Turco Mario	M
Unterberger Juliane	
Urraro Francesco	F
Urso Adolfo	F
Vaccaro Sergio	
Valente Valeria	C
Vallardi Gianpaolo	F
Vanin Orietta	C

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
<b>Nominativo</b>	<b>1</b>
Vattuone Vito	C
Verducci Francesco	C
Vescovi Manuel	F
Vitali Luigi	F
Vono Gelsomina	C
Zaffini Francesco	F
Zanda Luigi Enrico	C
Zuliani Cristiano	F

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Barachini, Barboni, Bogo Deledda, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Castaldi, Cattaneo, Crimi, De Poli, Di Piazza, Malpezzi, Margiotta, Marti, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Ronzulli, Segre, Sileri, Siri e Turco.

Alla ripresa pomeridiana della seduta è assente per incarico avuto dal Senato il senatore Giroto, per attività della 10ª Commissione permanente.

### **Disegni di legge, assegnazione**

#### *In sede redigente*

##### *2ª Commissione permanente Giustizia*

Sen. Lomuti Arnaldo ed altri

Disposizioni per agevolare l'accesso alla giustizia amministrativa al fine di garantire la tutela dell'ambiente, della salute e della qualità della vita, nonché la tutela dei consumatori (1341)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 17/12/2019);

##### *2ª Commissione permanente Giustizia*

Sen. Crucioli Mattia, Sen. Lomuti Arnaldo

Modifiche agli articoli 278, 381 e 550 del codice di procedura penale (1453)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanità)

(assegnato in data 17/12/2019);

##### *2ª Commissione permanente Giustizia*

Sen. Piarulli Angela Anna Bruna

Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale in materia di competenza per i procedimenti riguardanti gli appartenenti alla polizia giudiziaria (1560)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 17/12/2019);

#### *In sede referente*

##### *Commissioni 3ª e 4ª riunite*

Sen. Ferrara Gianluca

Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, dell'importazione e del transito dei materiali di armamento (1049)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, già deferito in sede redigente, alla (3º e 4º riun.), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 17/12/2019).

### **Disegni di legge, rimessione all'Assemblea**

Su richiesta di un quinto dei componenti le Commissioni riunite 3ª e 4ª - a norma dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento - il seguente disegno di legge, già assegnato alle medesime Commissioni in sede redigente, è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea:

Gianluca FERRARA e altri. - Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, dell'importazione e del transito dei materiali di armamento (1049).

### **Governo, trasmissione di atti**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettere in data 12 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317:

la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, in ordine alla notifica 2019/0598/I relativa al progetto di regola tecnica recante "Schema di decreto ministeriale, recante 'Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per attività di autorimessa, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139". La predetta documentazione è deferita alla 1ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente (Atto n. 382);

la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, in ordine alla notifica 2019/0599/I relativa al progetto di regola tecnica recante "Schema di decreto ministeriale, recante 'Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche al decreto del Ministero dell'interno 3 agosto 2015 concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi". La predetta documentazione è deferita alla 1ª, alla 7ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente (Atto n. 383).

**Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva  
esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale  
nella provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021,  
trasmissione di atti**

Il Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021, con lettera in data 5 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la relazione sullo stato di attuazione del piano degli interventi di adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno per l'evento sportivo "Cortina 2021".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª, alla 7ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc. CCXLIII-bis*, n. 2).

**Petizioni, annuncio**

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Massimiliano Valdannini da Roma chiede l'avvio di una fase di sperimentazione e l'eventuale successiva dotazione dello strumento *Bola-wrap* a tutte le Forze di polizia (Petizione n. 457, assegnata alla 1ª Commissione permanente);

la signora Giuseppa Gatto da Roma chiede a favore delle madri il riconoscimento a fini pensionistici di un "bonus pensione gravidanza" pari a nove mesi per ciascun figlio (Petizione n. 458, assegnata alla 11ª Commissione permanente);

il signor Dario Bossi da Montegrino Valtravaglia (Varese) chiede la modifica dell'articolo 82 del codice di procedura civile nel senso di innalzare dagli attuali 1.100 a 50.000 euro il limite entro il quale le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause dinanzi al Giudice di pace e presso i Tribunali (Petizione n. 459, assegnata alla 2ª Commissione permanente);

il signor Francesco Di Pasquale da Canello ed Arnone (Caserta) chiede una riforma complessiva in materia fiscale (Petizione n. 460, assegnata alla 6ª Commissione permanente);

le signore Monica Bonini, Auretta Benedetti, Luciana De Grazia, Carla Gulotta, Angela Musumeci, Elisabetta Palici di Suni, Francesca Rescigno e numerosi altri cittadini chiedono l'adozione di una procedura parlamentare di indirizzo al fine di ottenere l'immediata evacuazione delle persone sottoposte a misure restrittive nei centri di detenzione libici; di garantire ai minori le necessarie cure fisiche e psicologiche nonché il trasferimento in strutture dedicate dell'Unione europea; l'immediata sospensione delle forme di supporto alle Autorità e alla Guardia costiera libica; la rinegoziazione del *Memorandum* di intesa stipulato tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana il 2 febbraio 2017 (Petizione n. 461, assegnata alla 3ª Commissione permanente);

il signor Ettore Maria Bartolucci da Pesaro chiede la modifica del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e del Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recanti norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Petizione n. 462, assegnata alla 1ª Commissione permanente);

il signor Andrea Carola da Napoli chiede disposizioni a tutela della parte lesa nell'ambito dei procedimenti penali (Petizione n. 463, assegnata alla 2ª Commissione permanente);

la signora Carla Campanaro a nome dell'Associazione LAV e di numerosissimi altri cittadini chiede l'approvazione di leggi più severe contro i maltrattamenti degli animali (Petizione n. 464, assegnata alla 2ª Commissione permanente).

### Interrogazioni

CORRADO, DE LUCIA, ANGRISANI, GRANATO, TRENTACOSTE, LOREFICE, MORRA, LEONE - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che risulta agli interroganti che il direttore dell'Istituto autonomo Villa Adriana-Villa d'Este, a Tivoli (Roma) abbia intimato lo sfratto all'associazione del laboratorio del papiro "Fannius", che gestisce il centro di archeologia libreria e bibliotecaria (Villa Adriana) e il Museo didattico del libro antico (Villa d'Este);

considerato che:

l'associazione "Fannius", di cui è direttore e legale rappresentante il professor Antonio Basile, è stata costituita a Roma nel 1987. Fin dal 1980, in forza di atti di concessione stipulati nel 1980 e nel 1998 con l'Intendenza di finanza di Roma, il professor Basile ha svolto, all'interno della Villa d'Este, attività didattico-culturali qualificate come servizio integrativo scolastico gratuito (*ex decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996 n. 567, Accordo quadro tra Ministero per i beni e le attività culturali e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 20 marzo 1998, artt. 1-2-5*);

subentrato nella titolarità di Villa d'Este, l'allora Ministero per i beni e le attività culturali, con atto di concessione datato 14 novembre 2003 e registrato il 15 luglio 2004, dette in uso all'associazione, per 4 anni (rinnovabili tacitamente per altri 4), "i due locali siti al piano seminterrato del Complesso

Monumentale di Villa d'Este di Tivoli, nel piazzale antistante la Fontana dell'Ovato". Altresì, l'atto citato precisa che i locali furono concessi per adibirli a sede del Museo didattico del libro antico e per lo svolgimento delle attività statutarie dell'associazione "Fannius", quale sede didattica internazionale per conto della scuola, dei musei e delle università, e per l'UNICEF "A Misura di Bambino" in base alla convenzione stipulata presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il 20 maggio 2003" (art. 1);

il canone fissato dalla concessione era pari ad euro 1.100 annui "in considerazione degli oneri straordinari di ristrutturazione, arredo, riscaldamento e di manutenzione posti a carico del concessionario" (art. 3), oneri che la premessa specifica corrispondere ad "un importo di oltre 100.000,00 euro"; considerato, inoltre, che:

con atto di concessione del 30 luglio 2004 registrato il 15 settembre 2004, l'associazione "Fannius" ebbe in uso per 4 anni (rinnovabili tacitamente per altri 4), dall'allora Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio, che la gestiva per conto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche "due locali siti nel complesso archeologico di Villa Adriana - Tivoli (museo didattico - ex Palazzina Triboletti)". L'atto precisa che i locali furono concessi "per l'istituzione di una sezione espositiva-didattica del libro antico e per lo svolgimento delle attività statutarie dell'Associazione "Fannius", quale sede di un laboratorio internazionale per conto della Scuola, dei Musei e delle Università, e per l'UNICEF Italia a "Misura di Bambino" finalizzato a garantire il diritto all'istruzione dell'infanzia e dell'adolescenza (ONU) in base alla convenzione stipulata al Ministero per i beni e le attività culturali, il 20 maggio 2003" (art. 1);

il canone fissato dalla concessione era pari ad euro 500 annui "in considerazione degli oneri posti a carico per la realizzazione della sezione didattico-espositiva dedicata al libro e alla cultura manoscritta nell'antica Roma" (art. 3);

considerato, infine, che:

nei 4 anni (2004-2008) durante i quali la "Fannius", in qualità di concessionario, ha goduto dei locali concessi dal Ministero e allestiti per le nobili finalità sopra ricordate, l'Amministrazione dei beni culturali non ha lamentato inadempienze, tant'è che entrambe le concessioni sono state tacitamente rinnovate (2008-2012);

il servizio svolto ha sempre goduto di un eccezionale gradimento da parte del pubblico e il lustro assicurato dalla "Fannius" per l'altissima qualità dei progetti e delle collaborazioni nazionali e internazionali attivate si è riverberato anche sulle due ville;

dopo la naturale scadenza delle concessioni (rinnovate), per circa 6 anni non risulta agli interroganti che il Ministero abbia chiesto ufficialmente il rilascio dei locali, né manifestato volontà e urgenza di destinare detti spazi ad altri scopi. L'associazione, dal canto suo, oltre a proseguire le proprie attività, conseguendo ulteriori successi e primati grazie a progetti che hanno goduto di finanziamenti da vari enti pubblici (quelli della Regione Lazio con obbligo trentennale di destinazione), ha assicurato gli interventi di manutenzione ordinaria già a suo carico e, nel caso di Villa d'Este, ha anticipato, pur

di non lasciar deperire i locali, quelli straordinari spettanti all'Amministrazione;

dopo la nascita dell'Istituto autonomo di Villa Adriana e Villa d'Este, la direzione, a partire dall'autunno 2018, ha intimato più volte alla "Fannius" di liberare i locali dell'una e poi anche dell'altra villa da ogni sua proprietà, dando il via ad un imbarazzante contenzioso legale;

il professor Basile ha ricevuto la solidarietà di molti cittadini e associazioni, compresa "Italia Nostra", poiché, a parere degli interroganti, le sue ragioni sono con ogni evidenza le ragioni della collettività, dunque dello Stato nella sua accezione più autentica;

incomprensibile a giudizio degli interroganti è la circostanza che il rilascio dei locali seminterrati di Villa d'Este non sia stato motivato e, per giustificare quello dell'edificio del plastico in Villa Adriana, dove il Museo si è trasferito per volontà del Ministero, le note a firma del direttore Bruciatì abbiano inizialmente fatto riferimento alla gara (indetta tre volte e tre volte andata deserta) per l'affidamento del servizio di ristoro-caffetteria, mentre il locale già adibito e attrezzato come bar, sito all'ingresso della villa, risulta vuoto e inutilizzato da tempo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda tenere conto dell'utilità pubblica del servizio svolto gratuitamente per decenni dalla "Fannius" in Villa d'Este e Villa Adriana nonché dell'eccezionalità, riconosciuta ovunque, dei due laboratori-museo e delle loro attività;

se non riconosca nei musei-laboratorio della "Fannius" due veri e preziosi luoghi della cultura privati, che, allocati all'interno di due cosiddetti "Luoghi della Cultura" statali dei più prestigiosi (coesistenza virtuosa, alla quale il Ministero dice di aspirare e che qui è diventata reale con largo anticipo), ne incrementano l'*appeal* sul pubblico;

se non ritenga che la volontà di smantellare il Museo didattico del libro antico e il Museo-laboratorio di archeologia libraria manchi di ogni logica e implichi anche il rischio di dover risarcire il professor Basile per le spese sostenute, con conseguente danno erariale;

se non creda opportuno assicurare una *moral suasion* nei confronti della Direzione generale musei e del Segretariato generale del Ministero affinché i rispettivi dirigenti si attivino per salvaguardare quello che è il vero interesse dello Stato nella vicenda descritta.

(3-01283)

CORRADO, GRANATO, DE LUCIA, PAVANELLI, MORRA, ANGRISANI, LANNUTTI, DONNO, DRAGO, TRENTACOSTE, LEONE, LA MURA - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute*. - Premesso che:

da un rapporto di Legambiente del 2017 risulta che ogni anno 433.000 tonnellate di rifiuti prodotti in Italia prendono la strada dell'estero, diretti preferibilmente in Austria e Ungheria; il trasporto (su *tir*, treno o nave) e il successivo smaltimento di ogni tonnellata in uscita dai confini italiani costano fino a 200 euro, con una spesa annua di oltre 86 milioni di euro. Diversamente dal passato, quando la destinazione prevalente erano i Paesi del nord Europa,

dove i controlli sono ferrei, oggi si punta all'Europa centro-orientale, dove i rifiuti possono finire in termovalorizzatori e discariche di dubbia efficienza;

la "follia" dei trasporti di rifiuti in giro per l'Italia e per l'Europa è stata fotografata anche dal rapporto 2017 dell'Istituto superiore protezione e ricerca ambientale (ISPRA) e la situazione è particolarmente grave in Sicilia e a Roma, ma la Calabria rappresenta un terzo fronte critico, poiché il sistema dei rifiuti regionale è ormai al collasso, e la realtà più difficile è la discarica della Sovreco SpA, società del gruppo Vrenna, sita a Columbra di Crotona, dove confluiscono rifiuti da tutta la regione;

considerato che:

dai *media* locali si apprende che i rifiuti calabresi potrebbero presto essere imbarcati dal porto di Crotona sotto forma di balle sigillate di combustibile solido secondario (Rdf), per finire all'estero come si legge su un articolo *on line* di "Quotidiano del Sud" del 29 novembre 2019;

se l'ordinanza "contingibile ed urgente" della Regione Calabria n. 246 del 7 settembre 2019 ha autorizzato l'incremento dei volumi nella discarica di Columbra, già satura, fino al 30 giugno 2020, l'Autorità portuale di Gioia Tauro, nel corso di una conferenza dei servizi tenutasi recentemente a Crotona, avrebbe invece autorizzato, con prescrizioni, l'imbarco del Rdf;

a monte ci sarebbe la richiesta di autorizzazione avanzata alla Regione da tre società titolari di impianti di trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani (a Lamezia Terme, Maida e Cosenza) che avrebbero stipulato un accordo con la crotonese MG Srls che dal 2016 si occupa di assistenza amministrativa in attività portuali (codice Ateco 52.29.21) e che pare che abbia contratti in esclusiva, quinquennali, con società titolari di termovalorizzatori in Grecia, Portogallo, Turchia, Olanda, Bulgaria e Romania. Avrebbe inoltre una *partnership* in una *holding* inglese che ha investito 10 milioni di euro per acquisire spazi negli impianti esteri;

dopo che la Regione ha trasmesso la pratica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ha consultato i dicasteri omologhi dei Paesi interessati, ottenute tutte le autorizzazioni, l'Autorità portuale di Gioia Tauro ha indetto la conferenza dei servizi durante la quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli degli enti interessati, indispensabili all'autorizzazione;

a dispetto degli entusiasmi di chi sostiene che i rifiuti della Calabria si appresterebbero a diventare risorse e che ciò favorirà l'economia cosiddetta circolare, a parere degli interroganti la decisione appare in sé discutibile e numerose sono le criticità prevedibili. Alcune sono legate all'organizzazione del vettore marittimo e alla preparazione dei materiali per l'imbarco da un porto peraltro limitrofo al centro storico, con particolare riferimento all'accertamento di rischi di auto-riscaldamento del prodotto nelle stive, ai tempi di permanenza in banchina, ai controlli radiometrici; altre, di ordine più politico, hanno a che fare con la vocazione e dunque il futuro stesso della città e dei suoi abitanti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo abbiano contezza delle perplessità espresse in conferenza dei servizi dai Vigili del fuoco e se non ritengano pregiudizievole l'assenza, all'incontro, dei rappresentanti di Provincia, ASP e Arpa Calabria;

se non ritengano che attrezzare il porto di Crotona per tale attività, senza vincoli che escludano l'imbarco di Rdf da altre regioni, possa compromettere l'immagine di città turistica che la stessa cerca faticosamente di accreditare, anche presso i croceristi che sbarcano nello stesso porto, a dispetto dell'esistenza del sito di interesse nazionale e dell'abnorme concentrazione di impianti legati al ciclo dei rifiuti e alle energie alternative disseminati nel territorio comunale e provinciale;

se sappiano quali tipologie di rifiuti, oltre al Rdf, si intenda imbarcare da Crotona (si veda "Il Crotonese" del 6 dicembre 2019) e dove sia possibile reperire l'analisi ufficiale dei costi di smaltimento all'estero;

se sia stato previsto un elenco dettagliato dei Paesi e degli impianti che dovrebbero ricevere i rifiuti in partenza da Crotona e se siano state acquisite le relative autorizzazioni;

quali garanzie di trattamento dei rifiuti secondo norme equivalenti a quelle europee sulla protezione rispetto dell'ambiente e della salute umana (regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1013/2006 del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti) offrano i Paesi di destinazione, posto che solo negli Stati dell'EFTA (Associazione europea di libero scambio) sono consentite le esportazioni dalla comunità;

quali garanzie abbia dato la MG Srls per ottenere la fideiussione necessaria al rilascio dell'autorizzazione per traffico transfrontaliero, dal momento che, nonostante dichiarò che il suo *management* vanta una comprovata esperienza pluriennale nell'erogazione di servizi e assistenza amministrativa per *import* e *export* di merci, conterebbe un unico socio nonché amministratore unico, senza alcuna pregressa carica societaria, e solo 2 dipendenti, e presenterebbe un capitale sociale di 1.500 euro e l'ultimo bilancio approvato nella seduta del 31 dicembre 2018 evidenzerebbe un utile pari a 16.564 euro;

se quanto sopra e il fatto che il signor Massimiliano Arcuri abbia partecipato alla predetta conferenza dei servizi in qualità di delegato della MG, società non iscritta all'albo dei gestori ambientali, non possa far sospettare che la titolare sia una prestanome e la MG Srls una derivazione del gruppo Arcuri, peraltro già legato al gruppo Vrenna nella società consortile Politecno, cessata nel 2007;

quale credibilità possa avere l'iscrizione della MG Srls in *white list*, dal momento che non vi sarebbe garanzia alcuna dell'effettiva gestione da parte della titolare;

se abbiano contezza delle vicende giudiziarie che qualche anno fa coinvolsero il signor Arcuri, in quanto amministratore unico, nel 2008, della Recycling Srl, per poi vederlo assolto in Cassazione (2015) dall'accusa di tentata estorsione proprio in rapporto ad attività svolte nel porto di Crotona.

(3-01284)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

GALLONE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

l'evoluzione normativa degli ultimi anni ha modificato le modalità di attribuzione delle risorse statali agli atenei introducendo criteri che, gradualmente, hanno ridotto il peso dei finanziamenti su base storica a favore di parametri come il costo *standard* per studenti, la quota premiale e gli interventi del fondo perequativo;

l'università di Bergamo, crescendo di oltre 8.000 studenti all'anno e avendo superato i 23.000 iscritti totali, non avendo avuto la possibilità di essere finanziata e di assumere personale docente e tecnico-amministrativo, per mantenere gli *standard* raggiunti fino ad oggi ha dovuto stabilire corsi di laurea per l'anno prossimo ad accesso programmato e sostenibile;

in Italia il finanziamento delle università dal 2008 è calato del 17 per cento in termini reali, creando un problema sistemico;

al fine di ripianare gli squilibri è necessario aumentare nel complesso le risorse assegnate all'intero sistema universitario, anche cancellando le norme che vincolano la crescita massima del fondo di finanziamento ordinario,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di prevedere iniziative normative per rilanciare il sistema nazionale universitario, a partire da una ripresa sostanziale del finanziamento pubblico e da una sua diversa logica distributiva che possa favorire lo sviluppo delle università italiane penalizzate dal sistema attuale, affinché università virtuose come quella di Bergamo non risultino più le più sottodimensionate del sistema come rapporto tra studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo e le più sottofinanziate nel rapporto tra fondo di finanziamento ordinario e studenti.

(4-02634)

ROJC - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 15 dicembre 1941, a seguito di una sentenza del tribunale speciale per la difesa dello Stato, furono fucilati a Trieste 5 giovani antifascisti appartenenti alla minoranza linguistica slovena;

Pinko Tomazic, Victor Bobek, Ivan Ivancic, Simon Kos e Ivan Vadal, giovani partigiani e comunisti, furono barbaramente fucilati nei pressi del poligono di tiro di Opicina e i loro corpi immediatamente trasportati e sepolti nella cittadina veneta di Villorba (Treviso);

il 14 dicembre 2019, alla vigilia della cerimonia di commemorazione che si tiene, come ogni anno, per iniziativa dell'Anpi, sono apparsi sul Carso triestino numerosi manifesti infamanti, offensivi e ingiuriosi, a cura del movimento politico denominato "CasaPound";

i 5 antifascisti fucilati vengono definiti "terroristi, né vittime, né martiri";

il responsabile provinciale di CasaPound, Francesco Clun, all'indomani del ritrovamento dei manifesti da parte della Digos di Trieste, ha inviato una nota contro l'Anpi e il Comune asserendo che "chi viene commemorato a Opicina ogni anno non è né una vittima, né un martire ma solo un terrorista",

definendo "giusta e legittima" la decisione presa da parte del tribunale speciale;

Clun ha affermato anche che "non è però tollerabile che si continui a ricordare come un martire della libertà o un eroe d'altri tempi chi, in realtà, collaborava, o faceva parte, con organizzazioni terroristiche come il Tigr le cui insegne ogni anno fanno la loro comparsa a Opicina";

il tribunale speciale per la difesa dello Stato fu costituito con legge n. 2008 del 1926, una delle leggi "fascistissime", o "leggi eccezionali del fascismo";

esso fu dichiarato incompatibile con il retto esercizio della funzione giurisdizionale nella sentenza della Consulta n. 187 del 27 dicembre 1973;

l'affissione illegale dei manifesti da parte dei militari di CasaPound è stata stigmatizzata da numerose associazioni e personalità locali e nazionali;

il sindaco di Trieste Dipiazza ha condannato il gesto di CasaPound perché "io sono per la pacificazione di queste terre, per chiudere il complesso capitolo della storia del novecento, completando un percorso iniziato molto tempo fa";

appare ormai evidente la volontà da parte delle organizzazioni di destra e manifestamente fasciste, tra cui CasaPound, di negare che il nostro Paese abbia conosciuto momenti in cui c'è stata la privazione delle libertà democratiche, il susseguirsi, di terribili fatti di sangue e gesta criminali, e, viceversa, è evidente la volontà di riaprire ferite laceranti con l'aperto scopo di far indietreggiare il nostro Paese verso periodi bui della nostra storia nazionale, attraverso contrapposizioni inutili e dannose,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi affinché tali organizzazioni siano considerate fuori legge, con la conseguente chiusura delle sedi, dei siti *internet* e profili "Facebook" che fanno loro riferimento, impedendo ai loro associati di insultare e dileggiare la Costituzione e di infrangere quotidianamente le leggi dello Stato fondato sulla Resistenza e l'antifascismo.

(4-02635)

FAZZONE - *Al Ministro della salute.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

in data 4 gennaio 2018, l'azienda ospedaliera di Cosenza ha pubblicato un avviso interno per il "conferimento di incarico di struttura complessa";

con nota prot. n. 43 del 26 gennaio 2018, il direttore generale, dottor A.G., ha disposto di procedere al conferimento dell'incarico di direttore dell'unità operativa complessa gestione risorse umane alla dottoressa F.P.;

con deliberazione n. 35 del 31 gennaio 2018, su proposta dell'unità operativa complessa programmazione e controllo di gestione, ha proceduto a conferirle l'incarico;

nel provvedimento il direttore generale ha dichiarato che "la dottoressa F.P. non si trova in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39";

l'art. 53, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, inserito dall'art. 52 del decreto legislativo n. 150 del 2009, attuativo della legge n. 15 del 2009, dispone che "Non possono essere conferiti incarichi di direzione di

strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni";

il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri con la circolare n. 11/2010, al comma 6, così ha precisato utilmente sul piano operativo: "6. Dichiarazione di notorietà dell'interessato. Ai fini dell'osservanza della norma, le amministrazioni che intendono conferire un incarico su strutture deputate alla gestione del personale debbono acquisire apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dell'interessato resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000";

nella deliberazione di conferimento incarico n. 35/2018 non si fa alcun riferimento alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da parte dell'interessata che attestino l'assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità;

in data 27 novembre 2016 la dottoressa F.P. è stata eletta quale membro della segreteria nazionale del sindacato FEDIR, già FEDIR Sanità, definito "il grande sindacato di tutta la dirigenza regionale e di quella tecnica, professionale e amministrativa di Regioni, Comuni e Sanità e che si contraddistingue per le sue battaglie a difesa del merito, delle competenze e della legalità in Asl e AO" per come si evince dall'articolo pubblicato sul sito "panoramasanita" il 29 novembre 2016;

ed ancora, in data 10 novembre 2017, sul sito *web* del sindacato FEDIR si legge che la dottoressa F.P. risulta componente della segreteria nazionale;

il conferimento dell'incarico di direttore della struttura complessa a decorrere dal 1° febbraio 2018 risulta pertanto illegittimo per violazione dell'art. 53, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in quanto la dottoressa F.P. risulta aver rivestito negli ultimi due anni cariche in organizzazioni sindacali;

l'interrogante ritiene che la vicenda richiamata debba essere oggetto degli approfondimenti di competenza da parte dell'Anac e della magistratura penale e contabile,

si chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo che l'interessata abbia rilasciato dichiarazioni mendaci non riportate nella delibera n. 35 del 2018, oppure abbia omesso di rilasciarle (con dolo o colpa) con l'avvallo della direzione aziendale che avrebbe conferito l'incarico senza preventivamente verificare l'insussistenza dei motivi ostativi;

quali urgenti e concreti provvedimenti di competenza intenda adottare per accertare le responsabilità e sanzionare le eventuali violazioni di legge che esporrebbero l'azienda ospedaliera di Cosenza al rischio di contenziosi per nullità degli atti prodotti dalla dirigente che avrebbe ricoperto illegittimamente l'incarico affidatole.

(4-02636)

GIANNUZZI, PRESUTTO, LANNUTTI, LEONE, LICHERI, CORRADO, GALLICCHIO, DONNO, ANGRISANI, CROATTI, CAMPAGNA,

CASTELLONE, GAUDIANO, DE LUCIA, ROMANO - *Ai Ministri dell'interno e della salute.* - Premesso che:

nel territorio di Napoli est insistono gli alloggi popolari del rione De Gasperi, del quartiere di San Giovanni a Teduccio, detto anche "Bronx", e gli alloggi "della 219" (in quanto progettati successivamente alla legge 14 maggio 1981, n. 219, recante interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 tra i quali la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti);

si tratta di quartieri degradati ed in forte stato di abbandono, dovuto all'assenza di manutenzioni, privi di indotto vitale e di qualunque servizio civico, emarginati dal tessuto urbano, affetti da gravi problemi di criminalità organizzata e di spaccio di stupefacenti;

in questi quartieri è all'ordine del giorno il fenomeno delle occupazioni illecite di immobili, che non solo incrementano il disordine sociale, ma mettono a rischio l'incolumità fisica e la vita degli stessi occupanti e delle loro famiglie. Infatti, nella maggior parte dei casi gli episodi di occupazione illecita si verificano in alloggi che sono già stati dichiarati inagibili. È esattamente questo il caso del rione De Gasperi, dove quotidianamente si registra il fenomeno di persone che sfondano gli accessi delle palazzine murate, ivi trasportando il mobilio necessario e trasferendosi senza essere disturbati;

ad essere coinvolti non sono soltanto edifici murati, ma anche gli alloggi di palazzine nuove, in attesa di consegna ai legittimi assegnatari. Ciò comporta disagio anche per coloro che devono essere trasferiti da alloggi già dichiarati inagibili, i quali sono costretti a prolungare la loro permanenza a rischio;

di contorno, i cittadini denunciano numerosi casi di allacci elettrici abusivi che sfruttano le utenze private degli abitanti regolari, ulteriore abuso sul quale sembra impossibile intervenire. La società Enel infatti ha fatto sapere, a valle delle segnalazioni, di non poter intervenire senza l'autorizzazione del sindaco;

considerato che:

è dal 10 giugno che la consigliera municipale Formisani ed i consiglieri comunali Matano e Brambilla del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle hanno denunciato all'assessore comunale responsabile del patrimonio, Alessandra Clemente, gli innumerevoli episodi di occupazioni illecite che ormai da mesi vedevano coinvolti il vecchio ed il nuovo rione De Gasperi, dapprima via PEC e successivamente attraverso appuntamenti in presenza dello stesso assessore e dell'assessore per le politiche sociali, Monica Buonanno;

la situazione è universalmente nota, come dimostra l'articolo apparso su "Il Mattino" in data 12 ottobre 2019, intitolato "Rione De Gasperi: ancora occupazioni abusive negli alloggi costruiti col Piano Marshall";

l'amministrazione locale, nonostante le numerose richieste, reiterate nel tempo, risulta a tutt'oggi totalmente inerte ed inadempiente, infatti l'emergenza delle occupazioni è rimasta inalterata in termini di frequenza e di modalità;

la situazione risulta insopportabile per la cittadinanza coinvolta perché foriera, in zone fortemente degradate, di ulteriore aggravio in termini di disagio sociale promiscuità forzata con fenomeni di spaccio,

si chiede di sapere:  
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;  
quali iniziative, per quanto di propria competenza, intendano adottare al fine di tutelare la salute, la sicurezza, l'incolumità e la dignità degli abitanti degli alloggi popolari del rione De Gasperi, di San Giovanni a Teduccio e quelli "della 219".

(4-02637)

VACCARO, PUGLIA, GRANATO, PRESUTTO, ROMANO, DI MICCO, ANGRISANI, MORONESE, GIANNUZZI, FERRARA, DE LUCIA, MAUTONE, CROATTI, ANASTASI, BOTTO, LANZI, LANNUTTI, PAVANELLI, DONNO, GAUDIANO, NATURALE, LICHERI, GIROTTI, RICCIARDI, LA MURA, CASTELLONE, CIOFFI, SANTILLO, TRENTACOSTE, QUARTO, DI GIROLAMO, DRAGO, SANTANGELO, LEZZI, GARRUTI, LEONE, RICCARDI, D'ANGELO, LOREFICE, MANTERO, DELL'OLIO, FEDE, PIRRO, FLORIDIA, LOMUTI, EVANGELISTA, PIARULLI, CRUCIOLI, FENU, MOLLAME, AGOSTINELLI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

da diversi anni sono state riscontrate in molti istituti scolastici del territorio italiano, tra cui quelli nel comune di Volla (Napoli), dinamiche irregolari e pratiche poco trasparenti relative alla richiesta alle famiglie di versare contributi per lo svolgimento di attività extrascolastiche nelle ore curricolari, come riportato *online* da "il Fatto Quotidiano" il 18 aprile 2017;

in particolare, è stata denunciata la prassi di richiedere il pagamento di contributi per lo svolgimento di corsi di lingua straniera con insegnanti madrelingua nelle ore curricolari, mediante bollettini prestampati recanti l'importo occorrente;

la vicenda è stata più volte portata a conoscenza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dal competente Dipartimento per l'istruzione, anche con la missiva del 20 marzo 2012 (prot. 0000312) indirizzata ai direttori degli uffici scolastici regionali;

considerato che:

le risorse raccolte con i contributi volontari delle famiglie devono essere utilizzate esclusivamente per ampliare l'offerta culturale e formativa e non per finanziare attività curricolari, come l'insegnamento di una lingua straniera;

inoltre, a fronte di comportamenti artificiosi messi in atto da diversi istituti scolastici che hanno indotto in errore le famiglie pretendendo contributi per attività extrascolastiche come se fossero obbligatorie, non pare superfluo precisare che i versamenti sono assolutamente volontari, in ossequio al principio di obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore;

le scuole dovrebbero improntare la richiesta e la gestione delle somme indicate a criteri di trasparenza ed efficienza, informando preventivamente le famiglie, con chiarezza, sulla destinazione dei contributi richiesti, che non possono ad ogni modo riguardare lo svolgimento di attività curricolari;

nondimeno a fine anno le stesse scuole dovrebbero assicurare alle famiglie una rendicontazione esaustiva della gestione dei contributi, dalla quale

risulti come sono state effettivamente spese le somme versate e quali benefici effettivi ne ha in concreto ricavato la comunità scolastica;

le reiterate segnalazioni circa le acclarate anomalie, tuttora esistenti, rendono urgente e necessario un intervento pubblico a tutela dell'immagine dell'intera amministrazione scolastica e della necessaria fiducia e collaborazione che dovrebbe contraddistinguere la relazione tra scuola e famiglia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intenda adottare per evitare il reiterarsi delle pratiche descritte.

(4-02638)

GIARRUSSO - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il territorio di Adrano (Catania) è storicamente interessato dalla presenza di diverse e pericolose famiglie mafiose. Tra queste cosche, il *clan* Scalisi riveste un ruolo dominante all'interno dello spaccio di stupefacenti ed estorsioni come testimonia l'operazione della Direzione distrettuale antimafia denominata "Illegal Duty" che ha portato l'arresto di 36 persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, tentato omicidio, estorsione, associazione a delinquere per lo spaccio di stupefacenti. Come si apprende da diversi articoli di stampa, tra le persone arrestate figurano Giuseppe Mannino e suo fratello Alfredo Mannino, reggenti del *clan* Scalisi nel territorio di Adrano. I Mannino, con altri sodali, avrebbero esteso l'influenza criminale anche all'interno del mercato ortofrutticolo di Adrano, dove, grazie anche alla testimonianza del pentito Gaetano Di Marco e a numerose intercettazioni, sarebbe stata accertata l'infiltrazione mafiosa di carattere estorsivo;

inoltre, Giuseppe Mannino, condannato a 20 anni di carcere in seguito all'operazione citata, avrebbe tentato di estendere l'influenza criminale anche direttamente all'interno dell'amministrazione comunale. Il disegno criminale di Giuseppe Mannino avrebbe coinvolto i suoi famigliari più stretti. Già dalle elezioni della precedente amministrazione nel 2013 Mannino si sarebbe avvalso di persone di fiducia per far eleggere suo figlio Francesco Mannino in Consiglio comunale. Tra queste persone figurerebbe Nicola Amoroso, oggi collaboratore di giustizia, il quale, all'interno delle sue dichiarazioni rese alla Procura distrettuale antimafia di Catania, avrebbe confessato l'utilizzo di modalità minacciose per l'ottenimento del consenso elettorale per Francesco Mannino su commissione del padre Giuseppe. Pertanto, le dichiarazioni rese dal collaboratore sembrerebbero configurare la figura del *boss* Giuseppe Mannino molto vicino alla vita politica di Adrano già dalla passata consilia-tura. Un'influenza mafiosa che potrebbe essersi estesa anche nell'attuale amministrazione visto che oggi siede in Consiglio comunale la figlia di Giuseppe Mannino, Grazia Immacolata Mannino. La consigliera Mannino sarebbe poi organica alla maggioranza che sostiene il sindaco Angelo D'Agate. Il sindaco D'Agate era già a capo dell'amministrazione comunale nel 1991, quando il Governo ne dispose lo scioglimento per infiltrazioni mafiose;

da quanto raccontato dal pentito Amoroso, oltre alla figura del consigliere Mannino, la criminalità organizzata si sarebbe avvalsa anche del consigliere Perni, nipote di primo grado del mafioso Francesco Coco esponente

di spicco del *clan* Laudani. La vicinanza del consigliere alla criminalità organizzata sarebbe emersa in una conversazione intercettata della DDA di Catania. Nel corso della conversazione intercettata un altro consigliere comunale, tale Floresta, avrebbe affermato: "però devo dire che c'era perni... siccome quelli sono malavita... quelli hanno una squadra che sono 30 e cercano tutti i 30 accaniti tra loro che sono le cosche... quelli che domandano il pizzo... quelli che spacciano... quelli sono tutti gruppetti di gruppetti... di gruppetti capito e poi esce anche i soldi". Lo stesso consigliere Floresta insieme al consigliere Maria Grazia Ingrassia ed altre 12 persone risultano indagati dalla Procura distrettuale antimafia di Catania per corruzione aggravata dal metodo mafioso. L'11 giugno 2019 si sono chiuse le indagini che, tramite numerose intercettazioni, hanno confermato il sistema corruttivo che sarebbe stato utilizzato dai due consiglieri comunali durante le ultime elezioni amministrative. In un avviso firmato dal procuratore aggiunto Francesco Puleio e dal sostituto procuratore Giuseppe Sturiale i consiglieri Floresta e Ingrassia "Nel periodo antecedente all'elezione per il rinnovo del consiglio comunale di Adrano creavano e gestivano una rete di soggetti che, in cambio di somme di denaro, avrebbe dovuto agire sul territorio per procacciare voti", come si legge su "Live Sicilia Catania" lo stesso giorno;

considerato che:

le indagini e le testimonianze rese dal collaboratore Di Marco hanno confermato l'infiltrazione mafiosa anche all'interno del mercato ortofrutticolo comunale ad opera di Biagio e Alfredo Mannino;

i consiglieri comunali Floresta e Ingrassia, inquisiti, non hanno ritenuto di rassegnare le dimissioni, ma al contrario continuano a sedere in Consiglio comunale determinando e interferendo nell'andamento delle attività consiliari e amministrative del Comune;

i consiglieri nella delibera del Consiglio comunale n. 80 del 26 giugno 2019, relativa nell'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, hanno votato in appoggio del sindaco D'Agate;

da quanto esposto e secondo quanto risulta da un precedente atto di sindacato ispettivo pubblicato il 9 luglio 2019 (4-01901), nell'amministrazione comunale di Adrano ci sarebbero evidenti interferenze della criminalità mafiosa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi e allarmanti fatti descritti e se, alla luce degli stessi, intenda attivarsi per inviare una commissione prefettizia di accesso al fine verificare se e come la criminalità organizzata abbia infiltrato l'amministrazione comunale di Adrano.

(4-02639)

LOMUTI, SANTILLO, DONNO, ORTIS, SANTANGELO, ROMANO, GUIDOLIN, GIROTTO, PUGLIA, FEDE, PISANI Giuseppe, LUPO, LANZI, DESSÌ, GARRUTI, MANTOVANI, RICCARDI, FENU, PIARULLI, CRUCIOLI, NATURALE, AGOSTINELLI, LANNUTTI, VACCARO, DI NICOLA, TRENTACOSTE - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il petrolio estratto in Basilicata è l'80 per cento di quanto si estrae in Italia, ma rappresenta appena il 6 per cento del fabbisogno nazionale e il gas estratto in Basilicata è il 46 per cento di quello estratto in Italia e rappresenta appena l'1,4 per cento del fabbisogno nazionale;

l'estrazione in Basilicata ha costi elevati in quanto i giacimenti si trovano: il gas a circa 800/1.500 metri di profondità; il petrolio anche a 4 e 5 chilometri di profondità. La qualità è anche di valore inferiore rispetto al *brent* del mare del Nord e al Wti del Texas;

il gas e il petrolio estratti e desolforizzati a Viggiano (Potenza), in Val d'Agri, nei pressi della diga del Pertusillo gestita dall'Acquedotto pugliese (Aqp), rappresentano il 60 per cento delle estrazioni lucane che in termini di profitto per le due multinazionali che lo estraggono e commercializzano, Eni e Shell, non superano rispettivamente l'1,5 per cento e lo 0,5 per cento del loro fatturato aziendale;

l'estrazione di idrocarburi in Basilicata richiede anche il ricorso a isotopi radioattivi, come il berillio e l'americio 249. Servono per l'automazione delle trivelle in relazione alla profondità da raggiungere al fine di ridurre una parte del tempo necessario a perforare, a conferma ulteriore che perforare in Basilicata per trovare petrolio, a detta di molti, non è conveniente, a meno che gli obiettivi di una compagnia non siano solo quelli di fare solo profitto;

il berillio si trova a concentrazioni non ammesse al potabile nelle condotte dell'acquedotto pugliese, come da rilievi fatti e documentabili, dal 2013 ad oggi, dallo stesso Aqp, che è ente certificatore accreditato. Oltre al berillio, in rete idrica potabile, con rilievi fatti dalla stessa Aqp in questi anni, si sono trovati anche idrocarburi C10-C40, Cobalto, Zinco e Bario a concentrazioni superiori rispetto a quelle previste dalla legge, oltre all'anomalia che, attorno a diversi pozzi dichiarati a gas, esistono estese aree rilevate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata (Arpab) con inquinamento da idrocarburi pesanti C-12;

l'acqua non potabilizzata presenta, inoltre, concentrazioni elevate di diverse sostanze chimiche. Questa acqua arriva indirettamente nella catena alimentare umana attraverso l'agricoltura e l'abbeveraggio di animali;

l'acqua del fiume Agri irriga milioni di ettari di terreno, abbevera migliaia di capi di bestiame, molta selvaggina e con il potabile serve centinaia di migliaia di cittadini in diversi comuni della Basilicata, Matera compresa, e molti comuni pugliesi, compresa Taranto;

dal 2018 non è più possibile leggere in rete le analisi chimiche dell'acqua dei Pertusillo e degli altri invasi gestiti dall'Aqp (fino ad allora pubblicate semestralmente), ponendo un grave problema di trasparenza;

considerato che:

la Basilicata è uno dei principali bacini idrici europei, con la produzione di 650 miliardi di litri all'anno di acqua dolce, più una capacità di stoccaggio di 1 miliardo di metri cubi di acqua dolce;

nel solo bacino idrico dell'Agri, che produce 3.000 litri di acqua al secondo, 90 miliardi di litri all'anno, con l'invaso del Pertusillo a 2 chilometri in linea d'aria con capacità di 156 milioni di litri, insistono ben 550 chilometri di oleodotti, un centinaio di pozzi estrattivi, dei quali una trentina in attività, compreso 2 pozzi di reinerzione, più i 18 ettari del Centro oli Cova di Viggiano

che si intersecano pericolosamente con più di 700 chilometri di acquedotti naturali. Sulla gestione del Cova e dell'estrazione di idrocarburi, sono in atto due procedimenti penali;

in particolare, il primo procedimento vede coinvolta l'Eni con la società di trattamento rifiuti Tecnoparco, a Pisticci (Matera), paese che ha registrato 359 morti in 2 anni per tumore. Le suddette società modificavano i codici CER, declassandoli, e anziché smaltire i reflui, li bruciavano per produrre energia. Il secondo processo penale in atto vede coinvolta solo Eni/Shell per disastro ambientale per fuoriuscita di 400 tonnellate di greggio dal Cova e per aver inquinato 26.000 metri quadrati di reticolo idrico. Dal Tribunale di Potenza (proc. penale n. 771/2017 RGNR 2891/2017 RG GIO N44/2019 RMC) sono state emesse ordinanze restrittive domiciliari nei confronti dei dirigenti Eni Gheller Ruggero, Palma Andrea, Trovato Enrico e anche una misura interdittiva della sospensione dai pubblici uffici dei dirigenti di ente pubblico regionale De Bona Mario Carmelo, Laurenza Saverio, Divietri Mariella, Vaccaro Giovambattista, Adelina Antonella;

durante il suddetto secondo processo sono stati arrestati altri due dirigenti Eni. È inoltre emerso che la fuoriuscita di greggio avveniva dal 2012, da ben 5 anni prima dei fatti del 2017, con una quantità incalcolabile di petrolio versato nella rete idrica del bacino dell'Agri. Motivo per cui con giudizio immediato, iniziava il processo per disastro ambientale per l'ex responsabile del Cova, Enrico Trovato;

da queste vicende emerge una costante violazione dei capitoli di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale; a parere degli interroganti possibili cause per una revoca del rinnovo della concessione stessa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano intervenire, per quanto di competenza, riguardo al rinnovo della concessione Val d'Agri di Eni e Shell, in attesa degli esiti dei processi in atto per manifesta violazione degli accordi contenuti nel "protocollo di intenti" tra Eni/Shell ed enti pubblici;

se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, attuare un esame ambientale su tutti i fondali della diga del Pertusillo, per capire la dimensione e la qualità degli idrocarburi versati in questi anni nell'invaso sul fiume Agri;

se si intenda chiedere spiegazioni all'Aqp per le concentrazioni di alcuni metalli pesanti nell'acqua potabile all'uscita del potabilizzatore di Misanello, nonché informare i cittadini sui rischi che corrono;

se intendano attivarsi nelle sedi di competenza, affinché sia reso nuovamente consultabile il *link* della pagina *web* che rende pubbliche le analisi dell'Aqp sulla qualità dell'acqua prima e dopo gli impianti di potabilizzazione di tutte le risorse idriche gestite dall'ente stesso, anche in virtù del recente "Decreto Clima" (di cui al decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019);

se, ai fini del rinnovo della concessione di coltivazione "Val d'Agri", si ritenga opportuno effettuare le necessarie verifiche al fine di accertare l'avvenuto rispetto da parte della compagnia titolare della concessione delle prescrizioni contenute nell'ambito dei titoli e delle autorizzazioni rilasciate.

(4-02640)

ENDRIZZI, CASTELLONE, BOTTICI, GRANATO, ABATE, LEONE, GUIDOLIN, NOCERINO, CORBETTA - *Al Ministro della salute.*  
- Premesso che:

emerge da un articolo del 5 maggio 2019 intitolato "Arno Geppetto e Zerzerocchio: la favola di Collodi in salsa sudtirolese", pubblicato dal quotidiano *on line* "La Voce di Bolzano", che il dottor Florian Zerzer, attuale direttore generale dell'azienda sanitaria dell'Alto Adige nominato con la delibera di Giunta provinciale n. 1007/2018, sarebbe stato incaricato nonostante fosse sprovvisto di uno dei requisiti necessari per la partecipazione alla selezione per l'iscrizione all'albo provinciale degli idonei;

nello specifico, l'articolo denuncia che il dottor Zerzer non sarebbe in possesso del titolo del corso di formazione manageriale sanitario previsto dal bando di selezione, in conformità all'art., 2 comma 1, lett. e), del decreto del presidente della Provincia n. 27/2017, nel quale si specifica che tale requisito deve essere posseduto dal candidato al momento della presentazione della domanda;

dal *curriculum vitae*, pubblicato sul sito istituzionale dell'azienda sanitaria dell'Alto Adige ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 171 del 2016, il direttore generale, alla voce "Corsi", dichiara "frequenza parziale del Corso di Management e Leadership in ambito sanitario (frequenza di alcune lezioni) - 2005", sicuramente non sufficiente per essere ammessi alla selezione;

in un successivo passaggio, in risposta ad una richiesta di accesso agli atti effettuata, ai sensi della normativa internazionale "F.O.I.A." introdotta in Italia dal decreto legislativo n. 97 del 2016, dall'autore dell'articolo, la stessa Provincia autonoma di Bolzano conferma la mancanza del titolo suddetto da parte del dottor Zerzer;

tale mancanza da sola comporterebbe l'esclusione del dottor Zerzer dalla selezione per l'iscrizione nell'elenco provinciale degli idonei;

inoltre, nell'apposito modello da compilare (il candidato ha usato la versione in lingua tedesca) per la domanda di ammissione al concorso, il dottor Florian Zerzer avrebbe dichiarato all'opposto di essere in possesso dell'attestato di formazione manageriale in ambito sanitario: sarebbe dunque una palese dichiarazione mendace;

anche la dichiarazione sostitutiva del dottor Zerzer è stata assunta a seguito di un accesso agli atti;

allo stato attuale, la Procura della Repubblica di Bolzano sta indagando proprio sui requisiti e sulle modalità di ammissione e valutazione che hanno reso possibile la nomina del dottor Zerzer alla direzione generale dell'azienda sanitaria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se abbia contezza del motivo per cui in presenza di una situazione a dir poco paradossale nonché di violazioni di normative sia nazionali che provinciali, la Provincia autonoma di Bolzano non abbia ancora provveduto alla revoca dell'incarico al dottor Zerzer;

se sia a conoscenza del criterio adottato dalla commissione di valutazione, nominata con decreto dello stesso presidente della Provincia n.

17832/2018, nell'esaminare i requisiti e considerare idoneo il candidato, visto che la domanda di ammissione contenente la dichiarazione mendace era immediatamente riscontrabile dal *curriculum vitae*;

quali provvedimenti di competenza siano stati adottati o intenda adottare in relazione alla vicenda.

(4-02641)

DE BONIS - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:

i contratti di filiera e di distretto, istituiti con la legge finanziaria per il 2003 (articolo 66 della legge n. 289 del 2002), sono uno dei principali strumenti di sostegno alle politiche agroindustriali. Vengono stipulati tra i soggetti della filiera agroalimentare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per rilanciare gli investimenti nel settore agroalimentare; i progetti finanziabili possono avere un volume di investimenti da 4 a 50 milioni di euro;

il contributo dello Stato ai contratti di filiera è concesso, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Perché l'aiuto sia considerato compatibile, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e l'incidenza sugli scambi fra Stati membri devono essere limitati e controbilanciati da effetti positivi in termini di contributo al conseguimento dell'obiettivo dell'interesse comune;

per quanto riguarda i contratti di filiera del grano, sviluppati sulla scia delle problematiche legate all'incertezza delle quotazioni nazionali del grano duro, ci sono vantaggi e svantaggi per entrambe le parti, ma in linea generale questo accordo è valido a patto che il prodotto rispetti determinati *standard* qualitativi, altrimenti, anche in presenza di minime difformità, il prodotto viene deprezzato come accaduto ripetutamente in questi anni;

in pratica, però, il contratto di filiera è diventato uno strumento attraverso il quale gli agricoltori firmano un accordo di pre-semina con le industrie della pasta e si impegnano a produrre grano duro con un alto valore proteico. Questo significa seguire alcune pratiche agronomiche per aumentare la presenza di sostanze proteiche (glutine) nel grano, a cominciare da ricche concimazioni azotate (l'azoto, è noto, è un elemento indispensabile per la sintesi delle proteine nelle piante), spesso proibitive e rischiose nelle aree tradizionali del Mezzogiorno a scarsa piovosità, che avvantaggiano altre regioni in cui la piovosità è più elevata;

normalmente, il grano duro del Sud Italia presenta un tenore proteico dell'11-12 per cento. L'industria della pasta vuole invece un grano duro con un tenore proteico almeno del 14 per cento e poiché si racconta che l'alto tenore proteico serve per produrre una pasta che tiene durante la cottura: ciò è anche vero ma, in realtà, l'esigenza dell'industria è un'altra, ossia quella di accelerare il processo di essiccazione della pasta ad alte temperature, risparmiando così sui costi di produzione;

la robusta presenza di proteine, infatti, consente alla pasta di resistere allo *stress* termico. Invece di essiccare la pasta in 24 ore, la grande industria essicca la pasta ad alta temperatura in appena 2 ore. Ma questo mal si concilia con l'intestino delle persone poiché una pasta con un così alto tenore proteico

crea problemi all'organismo dell'uomo e, inoltre, l'essiccazione ad alte temperature produce le "furosine" che sono cancerogene;

dalle recenti intese raggiunte tra Governo e industriali sembrerebbe che il Governo tuteli maggiormente gli interessi della grande industria della pasta, determinando una disparità di trattamento economico tra chi produce il grano duro con un normale tenore in proteine e chi, invece, produce un grano iperproteico che, peraltro, nuoce al benessere dei consumatori. Sicché, anche se necessari e proporzionati, gli aiuti possono talvolta determinare un cambiamento di comportamento che falsa la concorrenza. Nella fattispecie il rischio di distorsione della concorrenza appare elevato anche se gli importi degli aiuti concessi sono ridotti. Infatti: 1) le filiere fissano prezzi minimi e massimi contro le regole dell'Unione europea; infatti, l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (o TFUE) e l'art. 2 della legge 287/90 vietano gli accordi e le intese tra imprese indipendenti che hanno per oggetto o per effetto di restringere o falsare il confronto concorrenziale; 2) il regime italiano così strutturato ed incentivato "non consente di escludere che il prezzo minimo imposto dagli industriali agli agricoltori pregiudichi il vantaggio concorrenziale"; 3) il sistema d'incentivi previsto dal Ministero e le norme tecniche imposte nei contratti di filiera, pur favorendo l'acquisto del grano italiano, tendono: a) a creare un danno ai produttori che non possono così esercitare la libertà di mercato; b) a ripartire le fonti di approvvigionamento e i mercati; 4) l'ancoraggio dei contratti di filiera alle borse merci locali, in particolare Foggia ed Altamura (Bari), nelle quali la presenza di dirigenti di multinazionali, tra i più grossi acquirenti di grano, "altera il processo di formazione dei prezzi". Lo ha dimostrato la sentenza del Tar Puglia del 16 settembre 2019 (n. 01200/2019) che ha annullato i listini di un biennio (2016-2017) rendendo "nulli" così anche tutti i contratti di filiera;

in definitiva, i contratti di filiera, così come sono oggi concepiti: vincolano la coltivazione per tre anni e operano decurtazioni unilateralmente; fissano d'imperio un prezzo prestabilito; richiedono l'utilizzo di varietà iperproteiche con concimazioni abbondanti; prevedono un contributo per compensare una vendita sottocosto; condizionano la distribuzione dell'attività economica tra le varie regioni;

il Ministro in indirizzo, tuttavia, ha appena firmato un protocollo d'intesa per il grano duro italiano con la Barilla che prevede l'impegno del Ministero a sostenere la sottoscrizione di contratti di filiera (nulli) nel settore grano e pasta, attraverso un aiuto ad ettaro per gli agricoltori per un volume di contributi pubblici di 40 milioni di euro nel quadriennio 2019-2022;

esattamente come avvenuto nel 2016, quando il Ministro *pro tempore* stanziò 100 euro per ettaro per contratti di filiera (nulli), creando una discriminazione tra produttori e una distorsione che favorisce il potere di mercato della grande industria della pasta, con effetti deleteri sugli incentivi dinamici e con una significativa perdita di attività economica in altre regioni d'Italia;

il settore ha bisogno di trasparenza nelle relazioni di mercato (che solo l'istituzione della commissione unica nazionale può garantire) e non di contratti di filiera "capestro" ancorati a listini nulli. Del resto, che i contratti di filiera abbiano avuto un impatto limitato al 6 per cento del mercato è noto. Dunque, la volatilità nel mercato permane,

si chiede di sapere:

quali siano le argomentazioni che il Ministero delle politiche agricole ha inviato a Bruxelles prima di emanare la normativa di riferimento sui contratti di filiera;

se siano state sottoposte alla Commissione eventuali valutazioni d'impatto, nonché valutazioni *ex post* svolte per regimi simili attuati in precedenza;

se siano state effettuate delle verifiche sui contratti circa il rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato;

se il Ministro in indirizzo non ritenga, prima dell'erogazione dei fondi pubblici, doveroso informare la Commissione europea che i listini delle borse merci, a cui sono ancorati tali accordi di filiera, sono nulli per almeno due annualità e lo saranno anche in futuro, sino a quando non partirà la commissione unica nazionale;

se non ritenga che senza l'istituzione preliminare della stessa commissione unica non risulti viziato ogni contratto di filiera.

(4-02642)

GARAVINI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

ai sensi del regolamento (UE) n. 883/2004, entrato in vigore il 1° maggio 2010, il lavoratore paga i contributi per la sua sicurezza sociale nel Paese di abituale residenza;

i dipendenti delle rappresentanze italiane all'estero, operanti in Germania, lavorano tra due Paesi, con la residenza in uno Stato europeo diverso dal Paese del loro datore di lavoro;

i dipendenti assunti prima dell'entrata in vigore del regolamento, che hanno scelto il sistema previdenziale italiano, vedono i loro contributi detratti direttamente dal loro stipendio lordo;

non vi è un accordo tra l'Italia e la Germania ai sensi dell'articolo 16.1 del citato regolamento europeo, che preveda l'eccezione di categorie di persone dagli articoli 11 a 15, per le persone assunte prima dell'entrata in vigore del regolamento;

in assenza di un accordo, a questa categoria di dipendenti vengono richiesti i contributi per la sicurezza sociale dalla Germania con notevole aggravio economico;

ciò comporta gravi perdite economiche per i dipendenti, nonché per lo Stato italiano, visto il sistema paritetico che prevede la equa ripartizione dei contributi sociali pagati in Germania,

si chiede di sapere:

quali misure abbia intrapreso finora il Ministro in indirizzo a tutela del proprio personale a contratto in Germania e come l'amministrazione abbia considerato di regolare i rapporti di lavoro degli impiegati con contratto a legge italiana attualmente destinatari del CCNL, che prevede unicamente il sistema di sicurezza sociale nazionale italiano e quindi in possesso, nel predetto ambito, dei requisiti normativi e contrattuali omologabili ai dipendenti pubblici;

se sia stata quantificata la maggiorazione delle spese a carico del Ministero che deriveranno dall'applicazione di detta normativa;

che cosa intenda fare il Ministro affinché vengano tutelati gli stipendi dei dipendenti delle rappresentanze italiane in Germania, assunti dal Ministero prima del 1° maggio 2010 e vengano risarcite le eventuali perdite economiche di questa categoria di dipendenti.

(4-02643)

IANNONE - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

lo storico arenile di Santa Teresa a Salerno è ostaggio di una spessa coltre di materiale, la cui natura è attualmente all'esame dell'Arpac, come confermato dalla Guardia costiera Capitaneria di Porto, che ha effettuato sopralluoghi e prelievi in zona;

a tre giorni dalla prima segnalazione (fatta dagli attivisti del movimento ambientalista "Fridays for Future") il mare nero di Santa Teresa è diventato un caso che attende le prime risposte all'esito delle analisi che Arpac sta effettuando sui campioni di acqua e materiale;

sembrava, a prima vista, che potesse trattarsi di scarichi di liquami oleosi, magari avvenuti a largo. Ma la stessa Guardia Costiera ipotizza che la massa scura sia affiorata in superficie ed arrivata sulla spiaggia trasportata dalle mareggiate e dalle forti correnti. A vederla da vicino sembra addirittura di natura organica;

saranno gli accertamenti tecnici a dire di cosa si tratta, ma certo è che già in estate, per liquami al tempo rossastri, fu fatto un campionamento per scongiurare contaminazioni di acqua e sabbia ed oggi è come rivivere quell'incubo, anche se per cause sicuramente differenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del grave fatto e quali iniziative intenda attivare per accertarsi delle cause che hanno generato tale fenomeno.

(4-02644)

IANNONE - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

con ordinanza del dirigente del Settore viabilità e trasporti della Provincia di Salerno del 29 novembre 2019, si è proceduto alla chiusura al traffico veicolare della strada provinciale 175, al chilometro 3+250, in corrispondenza del ponte sul torrente Asa, nel Comune di Pontecagnano Faiano, per un mese, tempo necessario a svolgere le opportune indagini per la valutazione di sicurezza strutturale, consentendo unicamente il transito ciclopedonale sul ponte in legno, posto parallelamente a valle del ponte;

è stato istituito come percorso alternativo preferenziale, nei due sensi di marcia, la strada provinciale 417 "Aversana" dal chilometro 0+000 al chilometro 4+300 e la strada provinciale 173, tra il chilometro 3+800 ed il chilometro 5+200;

tale chiusura è necessaria per consentire l'effettuazione delle indagini, le prove necessarie e la progettazione di eventuali interventi a farsi per la

completa messa in sicurezza del ponte e al fine di consentire il passaggio del traffico veicolare;

le indagini, le prove e l'eventuale progettazione delle opere saranno affidate al Dipartimento di ingegneria civile dell'Università di Salerno;

la chiusura del tratto di strada provinciale crea notevoli disagi ad una vasta utenza: non solo ai cittadini di Pontecagnano-Faiano, ma anche a tutti coloro che utilizzano il tratto di strada litorale che collega la zona orientale della città di Salerno alla Piana del Sele;

da anni veniva segnalato al Comune di Pontecagnano-Faiano e alla Provincia di Salerno il preoccupante stato di quiescenza del ponte sul torrente Asa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto e se risulti che si sia giunti alla drastica decisione di chiusura del tratto di strada per negligenza della Provincia di Salerno;

se ritenga che con opportuni e tempestivi interventi di manutenzione si sarebbe evitato questo grave stato delle cose, con potenziali rischi per la sicurezza di automobilisti e pedoni.

(4-02645)

MAFFONI, CIRIANI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

in data 13 maggio 2019 è stato sottoscritto il contratto preliminare per l'acquisizione da parte di Conad del pacchetto azionario di controllo di Auchan retail Italia SpA;

il 28 maggio, durante l'incontro fissato presso la struttura per la crisi di impresa del Ministero dello sviluppo economico tra i rappresentanti di Conad, Auchan SpA e Sma SpA e i rappresentanti delle segreterie nazionali di Fisascat, Filcams-Cgil, Uilucs in rappresentanza dei lavoratori coinvolti nell'operazione di acquisizione, i rappresentanti di Conad hanno esplicitato che BDC Italia SpA, il cui capitale sociale è detenuto al 51 per cento da Conad società cooperative e al 49 per cento da Pop 18 Sarl, acquisirà il controllo dell'entità societaria che controlla sia Auchan SpA che Sma SpA;

nei mesi scorsi si sono succeduti diversi atti societari che hanno certificato il passaggio di alcuni punti vendita dal marchio Auchan al marchio Conad coinvolgendo 17.000 lavoratori diretti più circa 6.500 legati all'indotto;

inoltre, vi sono stati diversi incontri tra l'azienda e le rappresentanze sindacali che da tempo chiedono un piano industriale che spieghi quali sono i piani di sviluppo dell'azienda Conad;

ad oggi non vi è chiarezza e fonti sindacali parlano di 6.000 esuberanti (di cui 2.500 legati ai punti vendita già a marchio Conad) mentre altri 3.000 sarebbero legati alla logistica e ai punti vendita che non passerebbero sotto il marchio Conad imputabili alla volontà di arrivare ad una forza lavoro che incida sull'azienda in maniera pari al 12 per cento del fatturato;

nelle scorse settimane l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è intervenuta sulla presenza di situazioni riconducibili all'abuso di posizione dominante ed ancora non vi è stata una pronuncia;

risulta che per il 17 dicembre vi sarà un nuovo incontro tra azienda e sindacati ma contestualmente è stato proclamato uno sciopero nazionale per il 23 dicembre,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto accaduto e quali siano le linee politiche che il Governo vuole tenere su questa vertenza;

quali condotte intendano tenere nei confronti della società cooperativa "Conad" che da tempo si sottrae alla presentazione di un piano industriale;

se si ritenga opportuno che eventuali punti vendita non profittevoli vengano offerti ad altri marchi, in modo tale che vengano salvaguardati posti di lavoro e concorrenza.

(4-02646)

DAMIANI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la Banca Popolare di Bari è una società cooperativa per azioni fondata nel 1960 ed attualmente il maggior gruppo creditizio autonomo del Mezzogiorno;

tale banca conta circa tremila dipendenti e sportelli che vanno dalla Puglia all'Abruzzo dalla Basilicata al Veneto e molte altre regioni italiane;

la banca ha recentemente patito una forte crisi aziendale, tanto da dover mettere in allarme dipendenti e correntisti;

attraverso il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, il Consiglio dei ministri ha approvato lo stanziamento di 900.000.000 di euro al fine di scongiurare il fallimento;

ad oggi non è chiaro quale sia l'intento di tale intervento governativo: quello di creare una banca di investimento o una banca di supporto al territorio ed alle famiglie come fino ad ora è stato;

non si può ipotizzare che un ente finanziario di così grande portata muti senza conseguenze per il suo assetto e la sua strategia,

si chiede di sapere:

in che modo il Ministro in indirizzo intenda fare fronte alla crisi dell'istituto di credito, atteso che una iniezione di capitali *una tantum* non rappresenta una misura strutturale;

in che modo intenda tutelare il futuro dei dipendenti, dei correntisti e degli azionisti;

come intenda agevolare lo sviluppo dell'istituto all'interno del mercato creditizio.

(4-02647)

DAMIANI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il Gargano è un'area che traina l'economia della provincia di Foggia e dell'intera Puglia;

i collegamenti, anche in considerazione dell'orografia del territorio, non sono semplici;

esiste una società apposita, Ferrovie del Gargano, che gestisce la linea principale dell'area;

a quanto risulta all'interrogante con scarsissimo preavviso detta società provvedeva a modificare il numero e la frequenza delle corse giornaliera da e per il Gargano;

tale decisione incidere fortemente nella vita di tutti i giorni di migliaia di pendolari, mortificando anche il comparto del turismo e quello commerciale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda far fronte a tale *vulnus*;

se non intenda assumere iniziative al fine di tutelare gli utenti pendolari, evitando loro costose alternative;

se non intenda assumere iniziative al fine di attutire il sicuro impatto economico che tale situazione avrà sulle aziende del Gargano;

quali provvedimenti di propria competenza intenda adottare nei confronti della società Ferrovie del Gargano, responsabile della decisione.

(4-02648)

GASPARRI - *Al Ministro della difesa*. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

l'encomio solenne conferito al personale militare rappresenta una lode particolare per atti eccezionali ed è un riconoscimento che incide sulla vita, sugli avanzamenti di carriera e sullo stipendio;

da organi di stampa si apprende che, tra i numerosi encomi conferiti dall'ex ministro Trenta durante la sua pur breve permanenza al Ministero della difesa, già riferimento dell'atto precedente 4-02610 a prima firma dell'interrogante, ce ne sarebbero alcuni alquanto discutibili;

ad esempio, avrebbe ricevuto un encomio il tenente colonnello Antonio Solito, comandante della base di Palau, dove l'ex Ministro avrebbe trascorso le vacanze estive, con la motivazione di aver organizzato, come riportato dalla stampa, "una accoglienza impeccabile agli ospiti della struttura, aver compiuto scelte tecniche rivolte al rispetto dell'ambiente fondamentali per avviare un percorso Green dell'Ente, e alla protezione e alla sicurezza di tutti gli spazi a disposizione degli ospiti, in particolare, dei bambini che con crescente livello di partecipazione affollano la base";

negli ultimi due giorni di permanenza in carica, la Trenta avrebbe firmato addirittura 25 encomi, soltanto a uomini dell'Esercito, molti dei quali svolgevano il loro lavoro negli uffici del Ministero con ruolo di suoi fedeli collaboratori;

tra gli encomiati, come riporta la stampa, ci sarebbero: il capo ufficio pubblica informazione del Ministero, nonché autore di alcuni scivoloni di comunicazione, colonnello Francesco Greco; l'ex capo della segreteria, colonnello Antonello Arabia, e il suo consigliere per le politiche delle alleanze, tenente colonnello Toni Caporrella; il capitano di fregata Daniele Panebianco, che del Ministro è stato consigliere, e il tenente colonnello Cristiano Pinna, ex aiutante di campo della Trenta; encomio solenne è stato conferito anche per Mirko Lapi, ai tempi consigliere del Ministro per l'analisi strategica e la *cyber security*, al colonnello Antonio Iurato, capo ufficio della segreteria generale, al tenente colonnello Alessandro Di Taranto, sempre della segreteria generale, al colonnello Massimo Ciampi, capo ufficio personale militare, al

colonnello Enrico Bellucci, capo del cerimoniale, al tenente colonnello Vincenzo Arcamone, dell'ufficio del personale militare, al maggiore Massimo Coppola, capo sezione ufficio affari connessi al bilancio nel gabinetto del Ministro, e al generale Mauro D'Ubaldi, vice capo di gabinetto; ci sarebbe anche il maggiore Antonio Lamia, addetto alla segreteria, il cui riconoscimento è stato tributato di fatto per "l'estensione del sistema documentale informatico";

il caporal maggiore scelto Azzurra Cattino ed il caporal maggiore capo Ciro Gigi, collaboratori della segreteria e del gabinetto del Ministro, i cui encomi sono stati firmati il 3 e il 4 settembre 2019 sarebbero praticamente "in fotocopia" con circa 250 parole copiate e incollate dall'uno all'altro provvedimento;

degnò di nota, poi, sarebbe l'encomio solenne concesso al brigadier generale Rodolfo Pascali per il lavoro svolto "nell'ambito delle materie di responsabilità a lui assegnate in materia di protezione dei dati personali",

si chiede sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda;

se non ritenga di dover procedere alla verifica di questi encomi e, nel caso quanto riportato corrispondesse al vero, se intenda attivare le procedure per la revoca degli stessi.

(4-02649)

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 175ª seduta pubblica del 16 dicembre 2019, a pagina 156, sotto il titolo "Governo, trasmissione di atti", alla prima riga del secondo capoverso, sostituire le parole: "alla 8ª" con le seguenti: "alla 6ª".